



CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN
IL PUNTO SULLE LIMITAZIONI
le azioni pubblicate nella rivista dal 158 al numero 162



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan, l'allestimento di impianti igienico sanitari, per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.


Nel 1991 l'obiettivo fu raggiunto con l'emanazione della Legge 336. Poi, dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel 1992 nel Nuovo Codice della Strada. Anche questo obiettivo fu conseguito, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI.

Una storia che è proseguita fino a oggi perché moltissimi Sindaci non rispettavano e non rispettano i diritti sanciti dalle leggi per la circolazione e sosta delle autocaravan.

Grazie ai soci e agli attivisti che anno dopo anno hanno fornito le risorse, siamo riusciti a portare in giudizio i Sindaci vincendo le battaglie e intervenendo per far emanare leggi per sanzionare immediatamente e in modo punitivo i Sindaci che persistono nel violare le leggi.

Nei passati 40 anni e oggi abbiamo dimostrato che il ricorso all'apparato della Giustizia è l'estremo rimedio quando gli enti proprietari delle strade non revocano in autotutela gli atti palesemente illegittimi.

ESEMPI DI DISCRIMINAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN ATTIVATI IN VIOLAZIONE DI LEGGE DAI COMUNI E ALTRI GESTORI DELLE STRADE



Vieste, multa da € 6.191,48



In penale per aver sostato



Avviso o similare per indurre a un rapido pagamento



GLI STALLI DI SOSTA CHE, NON GIUSTIFICATI DA CRITERI TECNICI, DISCRIMINANO I VEICOLI IN BASE ALLA LUNGHEZZA SPENDENDO SOLDI PUBBLICI PER L'ACQUISTO E LA POSA DI QUINTALI DI VERNICE CHE POI, CON L'ABRASIONE, INQUINANO LE FOGNE



Il Sindaco convoca



Tariffe contro legge



INCREDIBILE
Il divieto di circolazione stradale per altezza, a fianco, perché dovrebbe esistere un ostacolo che lo giustifica, ma poi vediamo autorizzare la circolazione stradale a veicoli che trasportano a bordo decine di persone oltre il conducente che possono superare detta limitazione.



Accesso al parcheggio sbarrato per altezza quando non esistono ostacoli a giustificare tale limitazione.



Ma la notte... NO

INSIEME PER NON FARCI RUBARE LA SPERANZA DI CAMBIARE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DI TUTTI, SEMPRE CON IL PESSIMISMO DELL'INTELLIGENZA E L'OTTIMISMO DELLA VOLONTÀ

Non s'invecchia finché ogni giorno si fa qualcosa di creativo e s'interviene nella gestione del territorio.

Ricordare sempre che ogni vostra azione, piccola o grande, è determinante per non farsi rubare la speranza di cambiare, migliorando la qualità della vita, seguendo **per aspera ad astra** (*attraverso le asperità sino alle stelle*) e **vitam impendere vero** (*dedicare la vita alla verità*).

Ricordare di essere sobri, pazienti, non disperarsi dinanzi a un disinteresse diffuso e non esaltarsi a ogni sciocchezza o piccolo traguardo. Sempre il pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà.

Per essere cittadini e non sudditi, la battaglia per la difesa e applicazione dei diritti è giornaliera, infatti, come cantava Giorgio Gaber:

*La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone,
la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.*

Per un nuovo anno pieno di PACE, SALUTE, AMORE e LAVORO anche a Natale 2025 per i cristiani si rinnova la speranza con la nascita del bambin Gesù mentre per gli altri si rinnova la speranza intorno all'albero di Natale ma, a Natalino, passiamo dalla speranza all'azione rileggendo la poesia **Lentamente Muore** (*A Morte Devagar*) di Martha Medeiros:

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti.

Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati.

Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in sé stesso.

Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.

Come in tutte le battaglie: Che la giornata sia propizia.

Pier Luigi Ciolli



Firenze, 2 novembre 2025: giorno per la commemorazione dei morti e il nostro impegno civico è la migliore riconoscenza e rispetto per tutti coloro che hanno sofferto e sono morti per farci nascere cittadini portatori dei diritti costituzionali.

Abbiamo pensato di ripercorrere i 40 anni di impegno civico e che proseguiranno nel 2026.

Grazie agli associati e al volontariato, dal 1985 siamo intervenuti per inserire nella Legge la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan e il far allestire impianti igienico-sanitari per poter scaricare le acque reflue e caricare l'acqua potabile.

Dopo 40 anni siamo ancora in azione perché a partire dai 7.896 sindaci e poi dagli altri soggetti pubblici preposti alla gestione della circolazione stradale possono impunemente violare la Legge visto che:

1. possono emanare provvedimenti gravemente limitativi alla circolazione stradale senza alcun controllo preventivo sulla legittimità del provvedimento attivato mentre prima esisteva il CO.RE.CO che poteva bloccarli;
2. possono pubblicizzare i loro provvedimenti semplicemente inserendoli nell'Albo Pretorio online e dopo 15 giorni toglierli in modo che quando ne prendiamo conoscenza sono scaduti i termini per far un ricorso al TAR
3. i costi e i tempi per arrivare a una sentenza in giudicato sono di anni e, mentre chi è pagato o eletto per amministrare il bene pubblico può aspettare senza subire alcuno stress visto che non pagherà in prima persona, il cittadino deve rimanere in ansia per anni e anche quando il suo ricorso è accolto, il rimborso previsto in sentenza non consente di recuperare i costi subiti, quindi ha perso in ogni modo.

Nelle pagine che seguono ho inserito solo alcune pagine estratte dalla rivista *inCAMPER* che evidenziano alcuni temi affrontati, i successi, gli insuccessi che non ci hanno fermato perché lo Stato siamo noi cittadini e i cambiamenti possono avvenire solo se si partecipa attivamente in prima persona.

Le seguenti pagine evidenziano solo alcune temi azioni affrontate dal settembre 2025 andando indietro fino all'agosto 2017 ma già bastano per essere un esempio di cosa fare per cambiare e che è possibile cambiare se creiamo nuove forze dedicando ognuno le proprie possibili ricorse. Completeremo questo documento arrivando fino al 1985 quando insieme iniziammo l'impresa.

CONTATTI

NON SCRIVERCI attraverso chat, whatsapp, SMS, facebook o similari

recapito: 50125 FIRENZE via di San Niccolò 21

mail: info@coordinamentocamperisti.it

PEC: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

telefoni: 055 246933 – 328 8169174 dal lunedì al venerdì in orario 9.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00

per iscrizione a socio: adesione@coordinamentocamperisti.it

IBAN IT11D0303202805010000091123

per divieti anticamper: segreteria@coordinamentocamperisti.it

INDICE

Clicca sulla pagina per accedere all'argomento desiderato.
Per tornare all'indice, clicca in basso sul numero di pagina.



CHI SIAMO	6
inCAMPER 162	8
AUTOCARAVAN, NIENTE CRASH TEST	9
INCENDIO IN RIMESSAGGIO	12
FINESTRE DIFETTOSE	20
FINESTRE KILLER: L'AZIONE CONTINUA	27
UN ULTERIORE PASSO AVANTI	31
COMUNE DI VERNOLE	33
inCAMPER 161	34
SICUREZZA ZERO	35
COMO SI ATTREZZA	37
COMUNE DI MACOMER	38
IL CASO SARDEGNA	41
inCAMPER 160	44
L'IMPORTANZA DI DEDICARE DEL TEMPO AL LEGGERE	45
AUTOCARAVAN: FINESTRE DIFETTOSE	46
SUBIRE UN DANNO IN CAMPEGGIO	50
COMUNE DI AURONZO DI CADORE	54
COMUNE DI NICOLOSI	63
inCAMPER 159	65
CONTRATTO-TIPO DI COMPRAVENDITA DELLE AUTOCARAVAN	66
DIVIETI E STRADE "ELASTICHE"	73
inCAMPER 158	75
MACERATA INSEGNA	76
DALLA PATRIA DEL DIRITTO ALLA PATRIA DEL DRITTO	79



Associazione Nazionale COORDINAMENTO CAMPERISTI

www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, grazie alle risorse provenienti dai contributi versati anno dopo anno nel fondo comune è in continua azione per difendere ogni giorno il diritto a circolare e sostare con le autocaravan.

Azioni che hanno consentito di ottenere l'annullamento o la revoca dei provvedimenti degli enti locali istitutivi di limitazioni alle autocaravan con relativa rimozione della segnaletica oltre all'annullamento delle sanzioni amministrative comminate alle autocaravan.

La nostra storia, che parte dal 1985 quando ci siamo costituiti per far varare una legge per regolamentare la circolazione e sosta delle autocaravan e prevedesse l'allestimento di impianti igienico sanitari per lo scarico delle acque reflue dalle autocaravan e per il rifornimento idrico.

Conseguimmo detto obiettivo nel 1991 con la Legge 336 e poi dovemmo intervenire di nuovo per farla includere nel Nuovo Codice della Strada che aveva cassato tante leggi tra le quali la Legge 336.

Conseguimmo anche detto obiettivo nel 1992, dimostrando il valore civico e rappresentativo dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI**.

Una rappresentatività e titolarità dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** riconosciuta nei Tribunali Amministrativi italiani in decine di sentenze.

Un impegno proseguito per 40 anni perché molti Comuni proseguono ad emanare limitazioni illegittime alla circolazione e sosta delle autocaravan.

Nonostante ciò, nei 40 anni abbiamo sempre dimostrato il nostro senso civico, ricorrendo all'apparato della Giustizia, come extrema ratio, solo quando gli enti proprietari delle strade ignorano o respingono le richieste bonarie di risoluzione delle questioni. Un senso civico che lo dimostrano le decine di interpellati ministeriali ministeriali ministeriali e le istanze di autotutela che inviamo ai Comuni che emanano provvedimenti illegittimi per impedire o limitare la circolazione e sosta delle autocaravan.

Lunghissimo è l'elenco dei Comuni che, a seguito dei ricorsi dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** sono stati condannati. Un'ulteriore conferma della illegittimità dei provvedimenti limitativi alla sola circolazione e sosta delle autocaravan.

Purtroppo, essendo le spese di lite sono state liquidate secondo parametri minimi non adeguati all'attività processuale svolta dalla difesa del cittadino, infatti, un Giudice deve adottare i parametri previsti dalle leggi dei tariffari che però NON corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici che ha solo l'effetto allontanare i cittadini dal senso civico tanto da disertare le urne al momento delle elezioni nonché attivare criticità socioeconomiche che prima o poi, come la storia insegna, si trasformeranno in violenze incontrollabili.

L'**ASSOCIAZIONE NAZIONE COORDINAMENTO CAMPERISTI** prosegue nella sua azione civica grazie al sostegno di migliaia di cittadini che scelgono di essere insieme per unire le loro singole risorse.

Premesso che tutti possono sbagliare, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI**, in presenza di discriminazione diretta alla circolazione e sosta delle autocaravan, invia sempre un'istanza al Comune chiedendo prima copia dei provvedimenti e poi invia un'istanza per rispettare tempestivamente la legge, revocando in autotutela i provvedimenti relativi nonché scusarsi pubblicamente per l'errore commesso che ha creato stress, perdite di tempo e denaro ai cittadini e alla Pubblica Amministrazione. In sintesi, l'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** confida sempre che il Comune, imitando gli esempi positivi di tanti altri Sindaci che hanno emanato atti per impedire o limitare la circolazione e sosta delle sole autocaravan, poi hanno correttamente revocato gli atti in autotutela, evitando:

1. **oneri a carico dell'APPARATO DELLA GIUSTIZIA, perché**, già in criticità per l'esiguo personale, è destinatario di un aumento del lavoro che attiva stress agli addetti e determina criticità sociali comportando l'aumento della lunghezza dei processi. Un carico di lavoro che non deve attivarsi stante le leggi in vigore dal 1991 con la Legge n. 336, il Nuovo Codice della Strada in vigore dal 1992 e i ricorsi presentati dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** negli anni accolti dai Prefetti e dai giudici in ogni ordine e grado, in particolare nelle decine di sentenze dei Tribunali amministrativi;
2. **oneri a carico dei CITTADINI ITALIANI e dei TURISTI STRANIERI, perché** non hanno potuto fruire del territorio; hanno subito uno stress nel vedersi rifiutati; hanno dovuto cambiare l'itinerario per trovare una nuova destinazione per le loro vacanze spendendo soldi in carburante e consumo del veicolo, inquinando perché ogni chilometro in più percorso partecipa all'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua (*sommati sono decine di migliaia di chilometri che dovevano e potevano essere evitati*) nonché rischiare di essere coinvolti in incidenti stradali;
3. **oneri a carico dei CITTADINI RESIDENTI, perché**, come lo testimoniano fatti accaduti, hanno subito uno stress nell'essere CONVOCATI dal Sindaco con un'affissione sui parabrezza che faceva pensare a chi passava chissà che cosa, tipo .. veicolo sequestrato .. multato .. eccetera. Cittadini che subiscono la perdita di decine di migliaia di euro (per l'acquisto, l'installazione, disinstallazione e smaltimento delle segnaletiche stradali verticali, sbarre limitatrici per altezza, fogli di convocazione eccetera) che dovevano invece essere utilizzati per aiutare i concittadini colpiti da criticità sociali. Cittadini che subiscono il danno relativo all'utilizzo del tempo dei dipendenti comunali per ordinare stampati, stocarli nei magazzini, distribuirli nonché redigere avvisi, verbali, notifiche, partecipare a udienze in tribunali, redigere riscontri alle istanze, affiggere sui parabrezza le CONVOCAZIONI: tempo che doveva essere dedicato a intervenire per verificare e segnalare le insidie stradali da eliminare, contrastare la vendita di merce rubata o contraffatta, pattugliare i giardini e i parchi, garantendo la sicurezza dei cittadini. Cittadini che perdono gli introiti e i positivi rapporti sociali attivati dalle presenze dei turisti che praticano il turismo in autocaravan apporto di sviluppo socioeconomico e dei loro amici che, ricevuto notizia di come sono trattati i turisti, evitano di visitare detto Comune;
4. **oneri a carico del GOVERNO, perché** è percepito come il primo responsabile non avendo recepito le modifiche al Codice della Strada ripetutamente presentate e sollecitate dall'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI** al fine di sanzionare immediatamente quei Comuni che, per interessi locali o personali hanno violato la Legge 336 del 1991 e poi violare quanto sancito nel Codice della Strada a partire dal 1992 riguardo alla circolazione e sosta delle autocaravan. In pratica, un Governo che non interviene per eliminare l'eccesso di libertà consentito ai 7.896 sindaci italiani a causa della eliminazione dei *COMITATI REGIONALI DI CONTROLLO SUGLI ATTI* che con il loro lavoro impedivano l'emanazione di atti in violazione di legge. Un eccesso di libertà, per fare un esempio recente, di un sindaco che vuole vietare ai cittadini di esporre bandiere alle finestre;
5. **oneri a carico dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI, perché** si trova costretta a presentare ricorsi, spendendo migliaia di euro che non sono rimborsati quando i ricorsi sono accolti perché sono previsti dalle leggi dei tariffari che non corrispondono ai costi reali che comporta il ricorrere all'apparato della Giustizia. Un sistema studiato dall'altro secolo e mantenuto oggi per impedire al cittadino di far valere un suo diritto, specialmente contro chi ha eletto o paga per amministrare i beni pubblici.

in Camper

162
gennaio-febbraio 2015



AUTOCARAVAN, NIENTE CRASH TEST NON IMPORTA SE I MEZZI SI POLVERIZZANO A SEGUITO DI INCIDENTI

di Pier Luigi Ciolli

Sotto l'effetto di quali urti un'autocaravan non si disintegra? **Sono le prove crash il dato essenziale per acquistare in tranquillità un'autocaravan che parte da 35.000 fino a 120.000 euro.**

Le foto in questa pagina e nella pagina a fronte in alto, tratte dal crash-test auto-autocaravan della Dekra segnalato da Kialacamper (vedi articolo a pagina 8) evidenziano cosa succede agli occupanti in caso di tamponamento, e quelle riprodotte nella pagina a fianco in basso, mostrano che nell'incidente l'autovettura BMW ha riportato lievi danni mentre l'autocaravan si è disintegrata.

Nel passato altri incidenti hanno evidenziato gli stessi aspetti e solo per fortuna, in alcuni casi, gli occupanti non sono deceduti e/o gravemente feriti.

Alla luce delle ultime corrispondenze con gli allestitori di autocaravan appare evidente che non possono fare i crash test alle autocaravan perché le

strutture necessarie alla protezione dell'abitacolo comporterebbero dei pesi in più tali da costringerli a produrre autocaravan oltre i 35 quintali di portata, quindi **difficilissimi da vendere.**

Difficile da vendere perché è raro che un camperista abbia la patente per guidare oltre i 35 quintali e rarissimo che un familiare, la moglie e/o un figlio, l'abbia a sua volta, inficiando la possibilità di alternarsi alla guida e/o poter rientrare nel caso il guidatore subisca malattia e/o infortunio.

Allestitori che, invece di acquisire i suggerimenti dei loro clienti, in particolare chi li rappresenta come l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, hanno proseguito a costruire autocaravan che garantiscono sei posti letto non scrivendo nei depliant illustrativi che, per non superare i 35 quintali, 4 devono seguire l'autocaravan con la propria auto e, poi, a sera potranno salirci sopra e occupare detti letti. Ciò



In questa pagina e nella pagina a fronte: frame di crash test tratto da: <https://www.youtube.com/watch?v=knce667xQOE>

perché il salire su un'autocaravan in 6 o 4, per fruire della libertà per la quale è stata acquistata, comporta il viaggiare in sovrappeso, inficiando la sicurezza stradale nonché violando la legge con possibili ripercussioni civili e penali. Il problema dell'eccessivo peso dell'allestimento delle autocaravan lo conoscono da sempre gli allestitori, infatti, sono arrivati a eliminare anche la ruota di scorta. Ancora oggi non leggiamo sui depliant quale tipo di costruzione venga adottata per gli arredi in modo che assorbano energia per gli occupanti cinturati a sedere nonché quali tecniche di costruzione vengano adottate per la zona posteriore e di giunzione con l'abitacolo allo scudato per incrementare la sicurezza passiva in caso di collisione.



INCREDIBILE MA (PURTROPPO) VERO

<http://www.tio.ch/News/Svizzera/801654/Camper-completamente-distrutto-sull-A1/>

BERNA 22/07/2014

CAMPER COMPLETAMENTE DISTRUTTO SULL'A1

Un 21enne a bordo della sua BMW sbandando ha colpito il mezzo creando una collisione a catena.

NIEDERBIPP - L'autostrada A1 in direzione Zurigo, all'altezza di Niederbipp, lunedì pomeriggio è stata chiusa al traffico per uno spettacolare incidente durante il quale un camper è stato completamente distrutto. Il fatto è avvenuto in due tempi. Un giovane svizzero 21enne ha perso il controllo della sua BMW, probabilmente per la troppa velocità, scrive la polizia solettese.

Dopo aver fatto un testa coda è andato a sbattere contro il camper, che viaggiava sulla corsia di destra. Questo secondo veicolo a sua volta ha sbandato entrando in collisione con un'altra vettura, che si trovava sulla corsia di sorpasso.

Leggermente feriti i due occupanti del camper sono stati trasportati all'ospedale. Il danno ammonta a diverse decine di migliaia di franchi.



AUTO CON SOLI DANNI ANTERIORI



AUTOCARAVAN DISINTEGRATA

RISCONTRI RICEVUTI

22 luglio 2014, 19.06

Da: Kiala Camper - I viaggi in camper di Chiara
[mailto:kialacamper@gmail.com]

Leggermente feriti perchè erano solo due ..se ci fosse stato un terzo? O un quarto? O anche altri ... seduti alla dinette, che fine avrebbero fatto? La dinette non si vede neanche più! A che servono quelle cinture montate su tutte le autocaravan? (ovviamente mi riferisco a quelle della dinette).

Questo video è pubblicato dalla DEKRA e non da un qualsiasi utente youtube, notare cosa succede all'interno <https://www.youtube.com/watch?v=knce667xQOE> e questo con camper su Fiat Ducato <https://www.youtube.com/watch?v=c9vZdoomTuA>.

Sicuramente quando si ha un incidente difficilmente si esce dall'evento sorridendo, ovvio che qualche conseguenza c'è sempre, ma notare la differenza

con i camper americani <https://www.youtube.com/watch?v=luSiSolM5WM>. Quello che segue è il video di un incidente fra autobus e camper <https://www.youtube.com/watch?v=rkqK9CnXe8k> e ancora <https://www.youtube.com/watch?v=TKQ5IQnP654>

Notare questo crash test ufficiale <https://www.youtube.com/watch?v=8lu16qUpIWl>.

Allora mi chiedo: in Europa perché dobbiamo rischiare di più? Ci vorrebbe in Italia un sito come quello governativo statunitense sulla sicurezza stradale <http://www.safercar.gov/Vehicle+Shoppers/5-Star+Safety+Ratings/2011-Newer+Vehicles> a parte le numerose informazioni, basta cercare marca e modello (ho cercato il Dodge Durango che a me piace tanto) ed ecco la scheda! Si può scegliere oltre al modello, l'anno di immatricolazione <http://www.safercar.gov/Vehicle+Shoppers/5-Star+Safety+Ratings/2011-Newer+Vehicles/Vehicle-Detail?vehicleId=820>

UN ALTRO CASO A MENO DI UN MESE DI DISTANZA DAL PRIMO

<http://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/incidente-a14-camper-distrutto-1.138868#3>

PAURA IN A14: CAMPER SI 'APRE' DOPO UN TAMPONAMENTO

Forlì, 21 agosto 2014 - SPETTACOLARE incidente ieri mattina in autostrada A14, all'altezza del km 88, nel territorio comunale di Forlì. Erano passate le 10 quando c'è stato un tamponamento che ha coinvolto due automobili e un camper.

A bordo di quest'ultimo mezzo c'era una famiglia di milanesi. Per cause ancora da stabilire un'automobile ha tamponato il camper che viaggiava davanti (i mezzi stavano procedendo in direzione nord, da Cesena verso Bologna).

L'IMPATTO per il camper è stato devastante: il mezzo si è letteralmente aperto, cominciando a perdere i pezzi lungo la carreggiata. All'interno del mezzo c'era una famiglia di Milano, composta da un uomo, dalla moglie di 46 anni e dal figlio di

13. Illeso il padre, la donna e l'adolescente hanno riportato ferite non gravi. Illeso le due persone che viaggiavano sulle due automobili coinvolte nel tamponamento. A causa dell'incidente il tratto di autostrada interessato è rimasto bloccato dalle 10.30 fin quasi a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale - sottosezione dell'A14, i vigili del fuoco e il personale medico del 118.



INCENDIO IN RIMESSAGGIO

AI CAMPERISTI VERRANNO RIMBORSATI I DANNI?

di Pier Luigi Ciolli



Cosa fare se la propria autocaravan si trova coinvolta in un incendio mentre si trova all'interno di un rimessaggio e si subiscono danni:

- il camperista deve recarsi tempestivamente alla sua assicurazione per presentare la denuncia;
- il camperista deve sapere che la sua polizza per danni diretti non lo copre per spese legali e di assistenza, per cui il costo dell'assistenza del legale rimarrebbe a suo carico.

Pertanto, non c'è necessità di rivolgersi subito a un legale perché è poco probabile che sorgano dei contenziosi se l'assicurato documenta bene il valore dell'autocaravan e se è assicurato per il corretto valore. Inoltre, nella denegata ipotesi di un contenzioso con l'assicurazione sconsigliamo ai camperisti coinvolti in uno stesso incendio di rivolgersi a uno stesso legale perché le situazioni, gli interessi e le aspettative, potrebbero poi risultare antagonisti.

A SEGUIRE TUTTE LE INDICAZIONI UTILI

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, investita da una segnalazione, attiva sempre un gruppo di lavoro che analizza tecnicamente, individua le soluzioni e le diffonde.

Infatti, il nostro compito è quello di rendere coscienti e preparati i camperisti, alla luce delle reali esperienze che ci giungono da migliaia di camperisti: esperienze sicuramente superiori a quelle che può maturare da solo il singolo camperista.

I documenti e le relazioni che diffondiamo sono in continuo aggiornamento (all'inizio del documento inseriamo la data e l'orario dell'ultimo aggiornamento) alla luce degli interventi e delle corrispondenze che ci pervengono. Ecco perché sono graditi suggerimenti tesi a evitare l'attivazione di contenziosi che provocano danni a tutti, in particolare alla Giustizia già intasata da milioni di procedimenti.

Abbiamo portato a termine il **CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN certificato dalle Camere di Commercio** (da pagina 6 a pagina 11 di INCAMPER 159 in libera consultazione aprendo il link http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=159&n=6&pages=0) e prossimamente i nostri consulenti giuridici predisporranno e faranno certificare il **contratto per il rimessaggio autocaravan**. Successivamente passeranno a predisporre e far certificare il **contratto di noleggio di autocaravan**.

LE DRAMMATICHE NOTIZIE

Aprendo il link <http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/18-luglio-2014/colonna-fumo-padova-223595207196.shtml> si legge:

Padova, deposito di camper in fiamme.

Evacuate vie e parchi, paura per il gas.

Un rogo a metà pomeriggio in zona Sacro Cuore.

Numerose bombole sono esplose.

PADOVA - Incendio in zona Sacro Cuore, in via Camerini, venerdì pomeriggio a Padova. Un'alta colonna di fumo, visibile da tutta la città, si è alzata verso le 18. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco. Le fiamme si sono sviluppate dal deposito di camper nei pressi della cavalcavia di via Camerini. L'azienda è la Lander, a fuoco una quarantina di mezzi. Non ci sono feriti, né intossicati ma i vigili del fuoco arrivati subito sul posto hanno invitato gli abitanti della zona di via Lussino e via Brioni ad abbandonare le abitazioni perché prossime al luogo dell'incendio e a chiudere le finestre. Evacuati anche i parchi pubblici Piacentino e via Temanza. L'incendio è stato spento circa un'ora dopo.

Aprendo il link (<http://www.ternioggi.it/terni-incendio-in-una-rimessa-a-fuoco-decine-di-camper-esplosioni-di-bombole-gas-41778>) si legge:

Terni, incendio in una rimessa di camper e roulotte, a fuoco 180 mezzi, esplosioni di bombole gas.

Martedì notte, poco dopo le ore 23, in un rimessaggio di Terni in località Pantano, è scoppiato un incendio di vastissime dimensioni in cui sono bruciati un centinaio di mezzi tra camper, roulotte e autovetture. Sono esplose molte bombole di gas: i boati sono stati uditi da molti cittadini, anche molto distanti dal luogo.

Aprendo il link http://www.ilmessaggero.it/umbria/terni_rogo_camper_incendio/notizie/816059.shtml si legge:

Terni, l'incendio di camper e auto causato da un'imprudenza.

TERNI Un'imprudenza potrebbe aver innescato un incendio devastante, che ha distrutto con l'effetto domino in poche ore 132 tra caravan e autovetture ospitate in un rimessaggio di strada dei Confini. I vigili del fuoco avrebbero individuato, grazie anche ad una testimonianza diretta, il camper dove sono divampate per prime le fiamme che potrebbero non esser state provocate da un corto circuito ma dall'uso maldestro di un frigo a gas lasciato acceso durante la notte. Malgrado nel contratto firmato da tutti i camperisti ci sia il divieto assoluto (stesso divieto c'è per l'uso

dell'energia elettrica). I quadri elettrici collocati vicino ai camper hanno infatti un basso voltaggio e un incendio della colonnina non avrebbe potuto avere quell'effetto devastante che non ha dato il tempo di circoscrivere le fiamme. Un incendio che ha coinvolto 15 mila metri quadrati in cui la struttura aveva sette tettoie tutte ricoperte da pannelli fotovoltaici.

Hanno operato fino all'alba con coraggio una decina di squadre dei vigili del fuoco, mentre continuavano le esplosioni di decine di bombole di gpl. La conta dei danni è ancora per difetto e la stima finale si potrà fare solo dopo aver ascoltato tutti i proprietari dei mezzi andati distrutti, ma si parla di circa cinque milioni di euro. I vigili del fuoco stanno convocando via via tutti i proprietari dei camper che nel tardo pomeriggio ed in serata sono entrati nel rimessaggio Dm Caravan di Paolo Dolci, che gestisce da sette anni.

Vogliono mettere nero su bianco le loro testimonianze, soprattutto devono comprendere se fosse consuetudine lasciare accesi durante la notte le apparecchiature elettriche, come il frigo.

Soprattutto gli inquirenti stanno accertando se sono state seguite tutte le norme di sicurezza previste dalla legge in materia. Anche se pare certo che non ci sia alcuna disciplina che regoli le misure anti incendio, ma c'è solo l'obbligo di presentare un piano in tal senso senza per altro sanzioni previste. Un rogo che ha incenerito esattamente 132 mezzi, molti dei quali molto costosi. I camper usati possono valere un minimo di 20 mila euro e altri nuovissimi toccano anche i centomila euro.

Quindi basta fare un rapido calcolo per toccare cifre astronomiche.

Ma oltre al calcolo dei danni c'è il rebus dei risarcimenti. Soprattutto la domanda di tutti i proprietari è quella su chi dovrà ripagare i danni subiti.

Nel contratto firmato con la Dm Caravan si evince che l'assicurazione contro gli incendi c'è, ma c'è anche il divieto di usare apparecchi elettrici durante la notte. Ma c'è anche da vedere le polizze fatte dalle singole compagnie di assicurazione.

Determinante, comunque, sarà sapere che tipo di polizza ha acceso il proprietario del camper andato a fuoco per prima e che ha generato l'effetto domino e se ha, in caso di colpa, la copertura terzi. Per questo praticamente ogni proprietario ha messo in campo un avvocato, ma non sarà facile trovare la soluzione entro breve tempo.

Prima bisogna attendere l'esito delle indagini.

Nota di redazione all'articolo riprodotto

La dichiarazione "I quadri elettrici collocati vicino ai camper hanno infatti un basso voltaggio e un incendio della colonnina non avrebbe potuto avere quell'effetto devastante" appare strana perché:

- 1) se nel rimessaggio era vietato tenere accese le utenze, cosa ci faceva la colonnina collocata vicino alle autocaravan?
- 2) come fanno a dire che c'era un basso voltaggio se i quadri elettrici devono tutti avere minimo 240 volt?

PREMESSA

La lista degli incendi nei rimessaggi di autocaravan è sempre più lunga.

Solo nel primo semestre del 2014 il resoconto incendi autocaravan a cura di *I viaggi in camper di Chiara (kialacamper@gmail.com)* si evidenziano ben 34 casi ai quali si aggiungono quelli sopra di Padova e Terni.

L'incendio all'interno di un rimessaggio può rendere necessario l'accertamento di molteplici aspetti al fine di risalire ai responsabili obbligati al risarcimento dei danni.

Ogni evento è peculiare e quindi le indicazioni di seguito fornite sono meramente esemplificative.

Ipotizzando una responsabilità del gestore/proprietario del rimessaggio, sarà fondamentale verificare se:

1. è stato redatto un Piano Antincendio specifico per il rimessaggio di autocaravan, che notoriamente non sono autoveicoli ignifughi, sottoscritto da un professionista iscritto nell'elenco speciale del Ministero dell'Interno;
2. sono state rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
3. la destinazione d'uso dell'area adibita a rimessaggio è compatibile con lo svolgimento di tale attività;
4. il numero di veicoli ricoverati è nel limite consentito;
5. la distanza tra i veicoli è idonea a evitare o contenere i danni;
6. tutti i veicoli ricoverati hanno stipulato un valido contratto di rimessaggio;
7. gli obblighi contrattualmente assunti dal gestore/proprietario sono stati rispettati, in particolare sul come lasciare in sosta l'autocaravan;
8. esiste una polizza assicurativa del gestore/proprietario del rimessaggio che copre i danni derivanti da incendio: sia accidentale sia doloso;
9. lo stato economico e patrimoniale del gestore/proprietario del rimessaggio è tale da assicurare un integrale ristoro dei danni nel caso di mancata o insufficiente copertura assicurativa.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è più volte intervenuta sul tema degli incendi nei rimessaggi richiamando l'attenzione sulle possibili cautele da adottare sia per prevenire simili catastrofici eventi sia per evitare che il risarcimento dei danni passi attraverso lunghi e costosi contenziosi.

Tra le più recenti pubblicazioni, si segnala l'articolo pubblicato su INCAMPER n. 152 maggio-giugno 2013 alle pagine 84 e seguenti gratuitamente consultabile cliccando su http://www.incamper.org/sfoglial_numero.asp?id=152&n=86&pages=80

Al fine di puntualizzare nuovamente gli aspetti più rilevanti si ricorda quanto segue.

CAUTELE DA ADOTTARE PER CHI VUOLE FRUIRE DI UN RIMESSAGGIO

1. Verificare l'ubicazione e le eventuali criticità (ad esempio se l'area può essere soggetta a esondazione di un corso d'acqua, se è sotto tralicci elettrici che possono creare danni alle persone con i loro campi magnetici e/o limitrofa a ripetitori dove le onde radio possono creare interferenze a carico di radio, televisori, cellulari, portatori di Pace Maker e Defibrillatori impiantati, eccetera).
2. Chiedere copia del contratto di rimessaggio.
3. Prima di decidere se affidare la tua autocaravan nelle mani del gestore/proprietario di un rimessaggio, analizza attentamente le clausole del contratto. Molto spesso sono inserite clausole di esonero dalla responsabilità per custodia. Ciò significa che in caso di danni al vostro veicolo derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio, il gestore/proprietario tenterà di evitare il risarcimento generando con ogni probabilità un costoso contenzioso destinato a durare per anni. Diffidare di gestori/proprietari di rimessaggi che propongono di fruire della struttura entrando a far parte di un'associazione, o quanto meno acquisire preventivamente alla sottoscrizione dell'adesione, lo statuto e l'atto costitutivo per valutarne la forma giuridica e quindi il regime di responsabilità al quale l'ente e i suoi appartenenti sono soggetti.
4. Chiedere copia del documento dal quale risulti la destinazione d'uso dell'area adibita a rimessaggio. Può accadere che l'area adibita a rimessaggio non sia destinata a tale uso. Ciò potrebbe essere indice di un abuso edilizio e della violazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Inoltre, se le amministrazioni competenti (ad esempio Comune, Vigili del Fuoco) ignorano che un'area è destinata a rimessaggio, non verranno attivate le procedure di controllo finalizzate al sicuro e regolare esercizio dell'attività.
5. Chiedere copia del certificato di prevenzione incendi emesso dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e del Piano Antincendio specifico per il rimessaggio di autocaravan (che, come noto, non sono autoveicoli ignifughi) sottoscritto da un professionista iscritto nell'elenco speciale del Ministero dell'Interno. Il decreto legislativo n. 150/2011 ha inserito le 'autorimesse' tra le attività alle quali sono connessi specifici obblighi per la prevenzione incendi. Non v'è dubbio che i rimessaggi possano essere assimilati alle autorimesse. L'articolo 6 del citato decreto legislativo prevede che i soggetti responsabili delle attività elencate nell'allegato I - tra le quali, come già detto, rientrano le autorimesse - hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali indicate dal Comando provinciale dei Vigili del

Fuoco nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare un'adeguata informazione sui rischi d'incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. I suddetti controlli, verifiche, interventi di manutenzione e l'informazione sui rischi devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro dev'essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Con riferimento al certificato di prevenzione incendi si richiama l'articolo 16 del decreto legislativo n. 139/2006. In particolare, esso viene emesso dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco su istanza del gestore/proprietario del rimessaggio sulla base delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità dell'attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati e iscritti in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

6. Chiedere copia della polizza assicurativa per i danni derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio. Esaminando la polizza sarà possibile valutare se il gestore/proprietario ha attivato un'idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio da incendio accidentale e/o doloso. Tale valutazione andrà fatta tenendo conto di una serie di aspetti, tra i quali - ad esempio - le dimensioni, le caratteristiche del rimessaggio, il numero di veicoli che possono essere ricoverati, le misure di sicurezza e di prevenzione incendi. In sintesi, devono avere una polizza Incendio che garantisca più che sufficientemente il valore della capienza massima e che la dizione assicurativa indicata nella copertura assicurativa sia "a Primo Rischio Assoluto" e non "a Valore Intero" perché la prima forma assicura fino al valore indicato in polizza, mentre la seconda pagherebbe in proporzionale in caso di sottoassicurazione. Inoltre, a garanzia assoluta dovrebbero fare una copertura con polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore della clientela.
7. Non sospendere la polizza RCA dell'autocaravan perché il rimessaggio, i campeggi come i garage, gli spazi condominiali sono considerate tutte aree private aperte all'uso pubblico con conseguente obbligo di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto. In mancanza, il danneggiante non solo sarà obbligato a risarcire di tasca propria eventuali danni derivanti dal proprio veicolo ma sarà soggetto anche a sanzioni amministrative. Un consiglio da non dimenticare: con caravan o autocaravan, sia nel campeggio sia nel rimessaggio, ma anche durante il viaggio, è consigliabile attivare un'estensione assicurativa denominata Ricorso Vicini (o Ricorso

Terzi) per danni da incendio ma per un valore elevato. Si pensi a un incendio provocato dalla nostra autocaravan che distrugga altre autocaravan parcheggiate vicine; questi richiederanno il risarcimento al responsabile e se non c'è l'estensione alla polizza incendio con la clausola Ricorso Vicini il responsabile e/o proprietario del veicolo danneggiante dovrà pagare in proprio il danno arrecato che difficilmente potrà risarcire per l'entità del sinistro creato. Da non dimenticare che la polizza RCA non si può sospendere se l'autocaravan è parcheggiata in un'area privata ma aperta al pubblico, come sono i campeggi, i rimessaggi, i garage e gli spazi condominiali.

8. Attivare una polizza assicurativa che copra i danni provocati a terzi dall'incendio del proprio veicolo o di una parte di esso. Attivare una polizza che copra i danni da incendio accidentale e/o doloso.
9. Attivare gli staccabatteria automatici oppure, in mancanza, staccare i morsetti delle batterie nel caso in cui il veicolo non sia dotato di staccabatteria automatico.
10. Accertare lo stato patrimoniale del gestore/proprietario del rimessaggio, ad esempio tramite una visura all'agenzia del territorio per verificare se vi siano beni con i quali potrà far fronte a eventuali danni in caso di inesistenza o insufficienza della copertura assicurativa.



UTILE AL CAMPERISTA CHE HA SUBITO L'INCENDIO DELLA SUA AUTOCARAVAN

Per metterci in grado di essere fattivamente utili, visto il gran numero di segnalazioni che ci stanno pervenendo e alle quali ogni giorno dobbiamo dar risposta, è indispensabile che il camperista che ha subito i danni da incendio, contribuisca con il suo tempo a semplificarci il lavoro. Infatti, per ottenere una nostra risposta esaustiva, deve inviarci i dati inseriti nell'elenco che segue.

Vale ricordare che il seguente elenco è soprattutto utile proprio al camperista danneggiato per evitare che si allunghino i tempi dell'iter necessario a ottenere il risarcimento.

DATI AUTOCARAVAN

- 1) cognome e nome del proprietario
- 2) indirizzo completo del proprietario
- 3) telefoni del proprietario
- 4) email del proprietario
- 5) produttore autocaravan
- 6) tipo autocaravan
- 7) modello autocaravan
- 8) targa autocaravan
- 9) numero di telaio autocaravan (completo, es. FIAT ZFA244...)
- 10) anno di acquisto
- 11) elenco degli accessori fatti installare successivamente all'acquisto (fotocopia dei relativi scontrini fiscali e/o fatture, ecc..)
- 12) dati di chi vi ha venduto l'autocaravan fattura n. datata
- 13) anno di prima immatricolazione autocaravan
- 14) valore autocaravan oggi indicato in EUROTAX BLU
- 15) condizioni prefurto dell'autocaravan
- 16) km percorsi e registrati nel tachimetro
- 17) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti
- 18) l'autocaravan era dotata di serbatoio GPL fisso anno tipo
- 19) l'autocaravan aveva a bordo bombole GPL nel numero di anno tipo
- 20) cognome e nome dell'interessatario assicurazione
- 21) indirizzo completo dell'interessatario assicurazione
- 22) telefoni dell'interessatario assicurazione
- 23) email dell'interessatario assicurazione
- 24) compagnia assicuratrice indirizzo Email
- 25) numero polizza RCA

- sottoscritta in data
per un massimale di
- 26) era attiva la copertura per incendio accidentale? Per quale valore?
 - 27) era attiva la copertura per incendio doloso? Per quale valore?
 - 28) quando è accaduto l'incendio era sospesa?
 - 29) elenco dettagliato di quanto era a bordo dell'autocaravan (tipo oggetto, data di acquisto, numero scontrino e/o fattura, ecc..)
- Come consigliato dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, al fine di facilitare il lavoro del perito liquidatore del danno e per evitare onerosi contenziosi:**
- 30) avevate recentemente fotografato l'esterno dell'autocaravan?
 - 31) avevate recentemente fotografato l'interno dell'autocaravan?
 - 32) avevate redatto un elenco degli oggetti a bordo dell'autocaravan, controfirmato da un testimone?

DATI RIMESSAGGIO

- 33) cognome e nome del gestore rimessaggio
- 34) indirizzo completo del gestore rimessaggio
- 35) telefoni del gestore rimessaggio
- 36) email del gestore rimessaggio
- 37) cognome e nome del proprietario rimessaggio
- 38) indirizzo completo del proprietario rimessaggio
- 39) telefoni del proprietario rimessaggio
- 40) email del proprietario rimessaggio
- 41) chi era in servizio durante l'incendio?
- 42) chi è il responsabile delle misure di prevenzione e sicurezza?
- 43) In quale data e da chi sono stati effettuati gli ultimi controlli: sicurezza dei luoghi e corretto parcheggio delle autocaravan
- 44) il rimessaggio era dotato di un sistema di videosorveglianza?
- 45) tutte le autocaravan parcheggiate avevano il contratto di rimessaggio?
- 46) tutte le autocaravan parcheggiate rispettavano quanto previsto nel contratto di rimessaggio?
- 47) dove erano ubicati gli impianti antincendio?
- 48) sono stati utilizzati gli impianti antincendio esistenti? da chi?
- 49) tutti gli impianti antincendio esistenti hanno funzionato?

DOCUMENTI DA INVIARCI.

Qualora il camperista non ne sia in possesso, chiederli al gestore e/o proprietario del rimessaggio. Qualora non gli siano consegnati, inviargli richiesta per raccomandata con ricevuta di ritorno.

- 50) copia del contratto di rimessaggio;
- 51) copia dell'elenco dei veicoli aventi contratto con il rimessaggio;
- 52) copia dell'elenco dei veicoli presenti nel giorno precedente e nel giorno dell'incendio;
- 53) copia del documento dal quale risulti la destinazione d'uso dell'area adibita a rimessaggio;
- 54) copia del certificato di prevenzione incendi emesso dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 55) copia del Piano Antincendio specifico per il rimessaggio di autocaravan sottoscritto da un professionista iscritto nell'elenco speciale del Ministero dell'Interno;
- 56) copia della polizza assicurativa per i danni derivanti dalla struttura adibita a rimessaggio;

DATI INCENDIO

- 57) incendio avvenuto il giorno ore circa
- 58) l'autocaravan era stata chiusa a chiave?
era inserito l'allarme?
- 59) siete stati avvisati dell'incendio il giorno
alle ore circa
- 60) vi siete recati al rimessaggio, effettuando un sopralluogo, il giorno alle ore circa
- 61) indicare il punto esatto dove l'autocaravan era stata parcheggiata
- 62) nella vostra autocaravan era attivo un antifurto?
- 63) nella vostra autocaravan avevate staccato i morsetti a tutte le batterie?
- 64) nella vostra autocaravan avevate staccato l'alimentazione dai pannelli solari?
- 65) nella vostra autocaravan avevate staccato l'alimentazione GPL?
- 66) quali esiti alla struttura dell'autocaravan avete rilevato? (elencarli in modo dettagliato)
- 67) quali esiti agli accessori dell'autocaravan avete rilevato? elencarli in modo dettagliato)
- 68) quali esiti agli oggetti interni all'autocaravan avete rilevato? (elencarli in modo dettagliato)
- 69) con chi avete parlato? cosa vi ha riferito?
- 70) avete presentato denuncia all'autorità data
- 71) avete presentato denuncia all'assicurazione in data
- 72) avete rilevato la presenza di telecamere ubicate in di proprietà di
- 73) in caso positivo avete chiesto la copia su pendrive dei filmati prima e durante l'incendio?

VARIE

- 74) numero fotografie effettuate con il cellulare a tutte le targhe delle autocaravan coinvolte.
- 75) inviata richiesta di risarcimento al gestore e/o proprietario rimessaggio in data per un importo di
- 76) inviata richiesta di risarcimento alla Compagnia assicuratrice in data per un importo di
- 77) elenco corrispondenze inviate e/o ricevute con vari destinatari
- 78) attivato il proprio legale
(inserire nome studio, email, telefoni, telefax) in data

ASSICURAZIONE AUTOCARAVAN

In caso di distruzione totale dell'autocaravan:

- se si è pagato l'assicurazione dell'autocaravan in un'unica soluzione, annullarla;
- se si paga a rate l'assicurazione dell'autocaravan, la rata in scadenza (teoricamente) è dovuta, quindi, pagarla e poi annullare la polizza.
- Il camperista deve recarsi tempestivamente alla sua assicurazione per presentare la denuncia.
- Il camperista deve sapere che la sua polizza per danni diretti non lo copre per spese legali e di assistenza, per cui il costo dell'assistenza del legale rimarrebbe a suo carico. Pertanto, non c'è necessità di rivolgersi subito a un legale perché è poco probabile che sorgano dei contenziosi se l'assicurato documenta bene il valore dell'autocaravan e se è assicurato per il corretto valore. Inoltre, nella denegata ipotesi di un contenzioso con l'assicurazione sconsigliamo ai camperisti coinvolti in uno stesso incendio di rivolgersi a uno stesso legale perché le situazioni, gli interessi e le aspettative, potrebbero poi risultare antagonisti.



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO
CAMPERISTI**

CONTATTI

 50125 FIRENZE via San Niccolò 21

 055 2340597 – 328 8169174

 055 2346925

 www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it

 info@coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it

 [https://www.facebook.com/
coordinamentocamperisti](https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti)

 @ancc1985

PRATICHE AL P.R.A.

Per il cosa fare al P.R.A. in caso di furto e/o incendio aprire il link: http://www.up.aci.it/firenze/IMG/pdf/guida_alle_pratiche_14-7-2014-3.pdf e scaricare il documento nel formato pdf Guida alle pratiche del Pubblico Registro Automobilistico - XX edizione - Unità territoriale ACI di Firenze - A cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

In sintesi

Se l'autocaravan è completamente distrutta però vi è la possibilità di identificare il veicolo dal telaio basta farlo portare a un demolitore con i documenti del veicolo (se distrutti presentare denuncia alle autorità e consegnarla al demolitore) che

provvederà alla pratica di radiazione per demolizione. Nel caso il veicolo fosse andato completamente distrutto, recarsi al PRA con il verbale dei Vigili del Fuoco oppure con la denuncia fatta alle autorità (in entrambi i casi deve essere espressamente indicato che il veicolo è andato distrutto) per fare una pratica perdita di possesso per incendio del veicolo, ricordando che prima il veicolo deve essere rimosso e portato a demolire da una società specializzata nella rimozione e trasporto di quello che è un rifiuto speciale nonché ricordare che il gestore della strada effettuerà il ripristino dell'area coinvolta nell'incendio addebitandone il costo al proprietario del veicolo che ha determinato e/o concorso all'estendersi dell'incendio,

CAUTELE CHE DEVE ADOTTARE CHI GESTISCE UN RIMESSAGGIO

1. Intraprendere l'attività di rimessaggio previa acquisizione di ogni eventuale permesso richiesto dalle norme applicabili al settore (ad esempio quelle in materia urbanistica e di prevenzione incendi).
2. Richiedere a un professionista iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'Interno, le certificazioni attestanti la conformità dell'attività alla normativa di prevenzione incendi.
3. Sottoporre le certificazioni di cui al punto 2 al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per ottenere il certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139/2006.
4. Adottare tutte le misure di prevenzione e condurre regolarmente i controlli e le opere di manutenzione indicati nel certificato di prevenzione incendi di cui al punto 3 e tenere sempre aggiornato il relativo registro come richiesto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 150/2011.
5. Richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi ogni volta che vi siano modifiche alle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
6. Attivare una polizza Incendio che garantisca più che sufficientemente il valore della capienza massima e che la dizione assicurativa indicata nella copertura assicurativa sia a Primo Rischio Assoluto e non a Valore Intero perché la prima forma assicura fino al valore indicato in polizza mentre la seconda pagherebbe in proporzionale in caso di sottoassicurazione. Inoltre, a garanzia assoluta, una copertura con polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) a favore della clientela.
7. Stipulare con ciascun camperista un contratto di rimessaggio che stabilisca chiaramente obblighi e diritti reciproci senza clausole vessatorie di esonero da responsabilità per custodia. Ciò anche a dimostrazione della propria buona fede.
8. Rilasciare una quietanza per ogni pagamento ricevuto dal camperista che fruisce della struttura.
9. Dotare il rimessaggio di un idoneo sistema di videosorveglianza.
10. In assenza del proprietario dell'autocaravan, non autorizzare la ricarica delle batterie mediante collegamento alla rete elettrica.
11. Consentire esclusivamente il rimessaggio a veicoli per i quali è stata stipulata una polizza assicurativa idonea a risarcire eventuali danni da incendio e atti vandalici.
12. Consentire esclusivamente il rimessaggio a veicoli per i quali non è sospesa la copertura assicurativa RCA.

PARCHEGGIARE IN SICUREZZA L'AUTOCARAVAN PER UN LUNGO PERIODO

Con l'occasione si ricordano alcune operazioni da attivare quando si parcheggia l'autocaravan per un lungo periodo. Sugerimenti che provvederemo a implementare grazie alla corrispondenze che riceveremo dai tecnici e dagli stessi camperisti.

- Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente.
- Gli scarichi delle acque reflue devono essere chiusi.
- Non sospendere la polizza assicurativa e verificare se c'è la copertura assicurativa "ricorso vicini" in caso d'incendio e la copertura assicurativa "atti vandalici".
- Nel caso di parcheggio in suolo non asfaltato, coprire lo stallo di sosta con un telo di plastica ignifuga in modo da evitare che l'umidità del suolo, evaporando durante la giornata, impregni da sotto tutto il veicolo.
- Essenziale ricordarsi di evitare il "fai da te" sulle modifiche alle parti elettriche e gas del veicolo, evitando l'acquisto di optional offerti in aftermarket e reperibili spesso su internet quali riscaldatori supplementari elettrici per parabrezza, stufette ecc., che di per sé potrebbero essere sicure, ma che il loro maldestro utilizzo le rende pericolose, come avviene, spesso, se usate in condizioni di umidità (bagno, parabrezza) o non sorvegliate (surriscaldamento, specie se mancanti d'interruttori automatici).
- Avere a bordo sistemi di spegnimento incendio e saperli usare, cioè aver provato una volta la loro dinamica. Controllare se gli estintori necessitano di ricarica.
- Valutare quali sono gli interventi da effettuare previsti dalla manutenzione programmata per tubazioni gas, bombola gas, tubazioni acqua, frigo, boiler, stufa, cucina.
- Controllare che la bombola fissa GPL non sia in scadenza.
- Togliere le bombole GPL mobili dal loro vano e chiudere con un foglio di plastica la griglia affinché non entrino animali, così come, allo stesso scopo, tutti i camini e le griglie.
- Valutare quali sono gli interventi da effettuare, previsti dalla manutenzione programmata, per la struttura esterna e interna, tappezzeria, tendine, finestre.
- Togliere quanto potrebbe favorire un incendio, per esempio: biancheria, vestiario, accessori infiammabili, lacca per capelli, detersivi e prodotti igienici, accendini, spray vari.
- Scattare foto all'autocaravan (all'esterno e all'interno) per evidenziarne lo stato e cosa contiene. Redigere una relazione e farsela controfirmare da un testimone. Questo per evitare che in caso d'incendio l'assicurazione non creda alle dichiarazioni verbali su quanto era contenuto nell'autocaravan.
- Controllare se nel periodo di rimessaggio scade il termine per la revisione.
- Controllare in caso di possesso di CB (baracchino) la data utile a effettuare il versamento annuale della tassa.
- Distaccare le batterie, controllarne lo stato e i livelli.
- Distaccare i pannelli solari. Con l'occasione si consiglia, al momento della loro installazione, di farsi scrivere, nella relazione tecnica che accompagna la fattura, la modalità per staccarne l'alimentazione. Nel caso di pannelli solari già installati, consultare l'installatore.
- Svuotare il boiler, in particolare nel periodo invernale.
- Controllare i filtri e tutti i livelli dei liquidi.
- Controllare eventuali presenze di perdite d'olio nonché programmare l'ingrassaggio nei punti previsti.
- Programmare la verifica della cinghia di distribuzione e della cinghia alternatore-pompa acqua.
- Verificare il livello dell'olio motore.
- Esaminare il livello dell'acqua nel radiatore.
- Controllare l'usura delle spazzole dei tergicristalli, provvedendo per tempo all'acquisto qualora siano da sostituire.
- Dopo aver svuotato il serbatoio dell'acqua potabile (non lasciandone comunque più di 10 litri), svitare il tappo dello stesso e (se è di quelli con tappo e diametro adeguati a consentire l'introduzione della mano) approfittarne per togliere eventuali residui o incrostazioni. Poi versare dall'abbocco esterno 3 e/o 5 litri di ipoclorito di sodio (varichina, candeggina, ACE eccetera, ovviamente non profumate) e aprire i rubinetti in modo da far circolare il liquido disinfettante dentro le tubazioni, facendolo cadere dentro i due serbatoi di raccolta acque reflue in modo da disinfettare anche questi. Ciò evita che in caso di ghiaccio si deformi la membrana e il gruppo valvole. Lasciare aperti i miscelatori per evitare che in caso di ghiaccio si rompano le cartucce interne. Quando si riprende l'autocaravan, dall'abbocco esterno versare acqua potabile fino al riempimento e poi aprire i rubinetti in modo da far circolare l'acqua e togliere l'odore del liquido disinfettante dentro le tubazioni e farlo cadere dentro i due serbatoi di raccolta acque reflue. Vuotare i serbatoi e ripetere l'operazione per due volte.
- Quando si riprende l'autocaravan rimessata è utile passare dal gommista per controllare lo stato degli pneumatici e delle valvole, nonché la corretta pressione.

FINESTRE DIFETTOSE SULLE STRADE C'È UN KILLER, NON SAPPIAMO QUANDO E DOVE COLPIRÀ

di Pier Luigi Ciolli

INTERVENGONO SIA IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SIA IL TEAM RAPEX DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Nel luglio 2014 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è venuta a conoscenza del fatto che la società POLYPLASTIC BV (ROTTERDAM Vlaardingweg 98 OLANDA) ha prodotto finestre per autocaravan difettose che si distaccano durante la circolazione stradale.

Il presente documento evidenzia come l'azione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per la tutela dei camperisti ha investito e investe i proprietari di autocaravan, il produttore delle finestre difettose, il distributore delle finestre Polyplastic, gli allestitori di autocaravan, i rivenditori di autocaravan, le associazioni dei camperisti in Italia, i Ministeri competenti, i soggetti interessati, l'Unione Europea, gli europarlamentari, le associazioni dei campeggiatori in Europa.

L'EFFETTO

È scattata l'attenzione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti perché molti proprietari di autocaravan hanno comunicato il distacco delle finestre mentre il veicolo era in circolazione stradale con gravissimi rischi per l'incolumità delle persone e delle cose. È sufficiente pensare a quello che può accadere a un motociclista improvvisamente investito da una lamina di finestra che si stacca da un'autocaravan che viaggia a 100 chilometri orari.

AZIONI NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DELLE AUTOCARAVAN

Informazione

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha subito provveduto a informare i proprietari di autocaravan sia direttamente nei casi in cui conosceva l'indirizzo email (circa 32.000) sia tramite le pagine 8/11 della rivista INCAMPER numero 160 settembre-ottobre 2014 (circa 115.000 copie stampate e in libera lettura aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=160&n=8&pages=0) comunicando che in caso di veicolo con finestre Polyplastic è necessario aprire il sito internet www.sea.polyplasticpass.nl per verificare se l'autocaravan è registrata come coinvolta nel difetto di produzione.

Aspetto socio-economico

Vista la gravità del difetto delle finestre che, come segnalato da molti camperisti, possono distaccarsi nel viaggiare, abbiamo ripetuto che ogni giorno di

ritardo da parte del camperista e, soprattutto dell'POLYPLASTIC e della SEA, può comportare l'attivarsi di un grave incidente stradale sia in Italia sia all'estero coinvolgendo persone e cose, creando oneri alle famiglie che hanno acquistato l'autocaravan nonché alla Pubblica Amministrazione gravata dai costi inerenti l'assistenza sanitaria e sociale, la definizione e erogazioni pensioni per invalidità e/o morti, lo svolgimento di processi sia civili sia penali. Senza contare i contenziosi che andrebbero a gravare sulle compagnie assicurative che potrebbero rifiutare il risarcimento trattandosi di un difetto di produzione ormai noto o pagare con indubbie ricadute in termini di aumento dei premi assicurativi che graverebbero sulle famiglie in un momento di crisi economica.

Aspetto legale

Sconsigliate le riparazioni FAIDATE perché fanno decadere la garanzia. A chi avesse già eseguito delle riparazioni in proprio, abbiamo consigliato di chiedere alla POLYPLASTIC e alla SEA dove recarsi tempestivamente per verificare che gli interventi effettuati siano sicuri e, nel caso positivo, farli certificare e registrare nel loro sito.

È stato ricordato che la polizza assicurativa RCA copre danni alle persone e/o alle cose e la polizza assicurativa cristalli copre i danni alle finestre ma, essendo noto il difetto, la compagnia assicuratrice può agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto pagato a terzi. Non solo, se il distacco di una finestra ferisce o uccide, si attivano problemi in sede penale sia per il conducente sia per il proprietario dell'autocaravan che dovranno dimostrare la loro innocenza. In questi casi potrebbe essere gravemente compromettente - anche ai fini di una condanna - la mancata esecuzione della manutenzione proposta dalla POLYPLASTIC.

Aspetto tecnico

Per aiutare il camperista l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha segnalato che è disponibile a informare direttamente la POLYPLASTIC e la SEA se riceve i seguenti dati nella sequenza che segue:

- marca e produttore,
- tipo modello,
- targa autocaravan,
- anno di prima immatricolazione,
- numero di telaio completo,
- proprietario (nome, cognome, indirizzo completo email),
- anno di acquisto,

- dati del venditore (nome società, indirizzo, email),
- elenco dei problemi riscontrati e su quale finestra, identificandola dai dati inseriti in un adesivo posto nell'angolo superiore destro e/o in altre serigrafie apposte sui bordi della finestra stessa,
- copia di eventuali corrispondenze inviate e/o ricevute con chi ha venduto l'autocaravan e/o altri,
- descrizione di eventuali interventi già effettuati in garanzia,
- descrizione interventi di verifica con tagliandi, specificando quando e da chi.
- descrizione di eventuali interventi già effettuati a proprie spese.

AZIONI NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE DELLE FINESTRE DIFETTOSE

Alla luce di alcune comunicazioni della POLYPLASTIC sembrava che il problema riguardasse solo le autocaravan prodotte dalla Società Europea Autocaravan (SEA) nell'arco temporale marzo 2004-dicembre 2005. In realtà, il problema parrebbe avere dimensioni molto più ampie. Infatti, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha ricevuto segnalazioni da parte di proprietari di autocaravan che hanno acquistato veicoli prodotti anche prima, nel 2001 nonché successivamente al 2007 e seguenti.

La POLYPLASTIC avrebbe informato 3.911 proprietari di autocaravan inviando una lettera solo per posta ordinaria con la quale invitava i destinatari a effettuare un intervento gratuito di manutenzione tramite un sistema di avvitanimento ovvero a sostituire a pagamento le finestre. Una campagna informativa che non può ritenersi idonea al fine di tutelare la sicurezza stradale sia perché il numero dei soggetti interessati potrebbe essere notevolmente superiore a quello dei soggetti informati sia perché la POLYPLASTIC ha inviato comunicazioni con posta ordinaria che non è tracciata. Dunque, non essendoci alcuna certezza che i destinatari siano venuti a conoscenza del problema, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto alla POLYPLASTIC di inviare lettere raccomandate.

Al fine di ottenere chiarimenti utili ad accelerare la manutenzione delle finestre pericolose, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato richieste di chiarimento alla POLYPLASTIC che ha risposto senza tuttavia fornire tutti i chiarimenti richiesti, diffidando l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dalla pubblicazione di atti di corrispondenza e contatti email.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto alla POLYPLASTIC di attivare la seguente procedura:

1. indicare tempestivamente a chi segnala il difetto, il soggetto autorizzato a eseguire l'intervento di manutenzione gratuita che risolve il problema (entro 30 chilometri dalla sua residenza) e la data entro la quale procedere all'intervento (una data certa e vicina nel tempo visto che le autocaravan sono costruite per essere utilizzate) con rilascio di una certificazione al proprietario del veicolo e

registrazione dell'intervento sul sito internet della POLYPLASTIC;

2. indicare tempestivamente a chi ha provveduto in proprio alla riparazione (perché ignorava il difetto di produzione in quanto non informato) le modalità con le quali ottenere il rimborso delle spese sostenute e il soggetto al quale rivolgersi per verificare che gli interventi effettuati siano sicuri e, nel caso positivo, farli certificare e registrare nel sito internet della POLYPLASTIC;
3. indicare tempestivamente a chi segnala il difetto ed è proprietario di un'autocaravan non compresa nella campagna di sicurezza perché prodotta ad esempio in annate diverse dal 2004-2005, il soggetto autorizzato a verificare l'eventuale sussistenza del difetto (entro 30 chilometri dalla sua residenza) e la data entro la quale procedere alla verifica (una data certa e vicina nel tempo visto che le autocaravan sono costruite per essere utilizzate).

In risposta alle segnalazioni specifiche inviate dai camperisti attraverso l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la POLYPLASTIC ha inviato un messaggio standard in automatico.

AZIONI NEI CONFRONTI DEL DISTRIBUTORE DELLE FINESTRE POLYPLASTIC

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha subito informato e inviato ripetute lettere alla Dimatec Spa che ha tempestivamente risposto. Tuttavia, la società non può intervenire direttamente mettendo in atto quanto richiesto alla POLYPLASTIC.

AZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALLESTITORI DI AUTOCARAVAN

Premesso che la SEA ha subito un danno a causa delle finestre difettose prodotte dalla POLYPLASTIC perché:

- ha ricevuto la fornitura di finestre difettose pur avendo pagato per avere finestre conformi;
- deve gestire la copiosa corrispondenza dei camperisti interessati dal problema,
- deve gestire la copiosa corrispondenza con i rivenditori e gli allestitori,
- i camperisti e cioè coloro che hanno già un'autocaravan - statisticamente sono quelli che per primi effettuavano un nuovo acquisto dopo un certo numero di anni - eviteranno di comprare un nuovo veicolo investendo da 35.000,00 a 120.000,00 euro per poi ritrovarsi a non poter utilizzare ciò che hanno acquistato (questo in un mercato che non vede nuovi possibili camperisti).

Tanto premesso, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha chiesto alla SEA quanto segue:

1. correggere tempestivamente il proprio sistema di comunicazione perché quando un proprietario di autocaravan inserisce il numero di telaio sul sito internet <http://www.sea.polyplasticpass.nl/IT/customer/index> per controllare se è coinvolto nell'Azione di sicurezza SEA, il sistema elabora i dati inseriti e se l'autocaravan non rientra nell'azione di

sicurezza, è visualizzabile solo tale comunicazione (Il numero di telaio / veicolo da Lei indicato non è coinvolto nell'azione di sicurezza) mentre sparisce il numero di telaio cosicché in sede di eventuali contestazioni, la SEA potrebbe sostenere che è stato inserito un numero di telaio errato

2. utilizzare la propria forza contrattuale e commerciale considerati i contratti di acquisto con la POLYPLASTIC (società dotata di una assicurazione per quanto riguarda gli eventuali difetti di produzione) affinché la POLYPLASTIC attivi tempestivamente la seguente procedura:

- campagna di informazione per raccomandata diretta ai proprietari di autocaravan dal 2001 al 2011 per segnalare di prestare attenzione alle finestre, comunicando dove e quando effettuare la messa in sicurezza delle stesse.
- indicare tempestivamente a chi segnala il difetto, il soggetto autorizzato a eseguire l'intervento di manutenzione gratuita che risolve il problema (entro 30 chilometri dalla sua residenza) e la data entro la quale procedere all'intervento (una data certa e vicina nel tempo visto che le autocaravan sono costruite per essere utilizzate) con rilascio di una certificazione al proprietario del veicolo e registrazione dell'intervento sul sito internet della POLYPLASTIC;
- indicare tempestivamente a chi ha provveduto in proprio alla riparazione (perché ignorava il difetto di produzione in quanto non informato) le modalità con le quali ottenere il rimborso delle spese sostenute e il soggetto al quale rivolgersi per verificare che gli interventi effettuati siano sicuri e, nel caso positivo, farli certificare e registrare nel sito internet della POLYPLASTIC;
- indicare tempestivamente a chi segnala il difetto ed è proprietario di un'autocaravan non compresa nella campagna di sicurezza perché prodotta ad esempio in annate diverse dal 2004-2005, il soggetto autorizzato a verificare l'eventuale sussistenza del difetto (entro 30 chilometri dalla sua residenza) e la data entro la quale procedere alla verifica (una data certa e vicina nel tempo visto che le autocaravan sono costruite per essere utilizzate);
- Nonostante ripetute lettere, la SEA NON ha risposto limitandosi a intrattenere alcune conversazioni telefoniche,
- L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha subito informato e inviato ripetute lettere all'Associazione Produttori Camper (APC) senza ricevere alcun riscontro fattivo.

AZIONI NEI CONFRONTI DEI RIVENDITORI DI AUTOCARAVAN

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha subito informato e inviato ripetute lettere all'Associazione Nazionale Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio (Assocamp) senza ricevere alcun riscontro fattivo.

AZIONI NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CAMPERISTI IN ITALIA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha subito informato e inviato ripetute lettere all'Actitalia (A.C.T. Italia) e alla Confederazione Italiana Campeggiatori (CIC) ma non abbiamo letto corrispondenze dirette alla POLYPLASTIC e/o SEA, a tutela dei loro associati.

AZIONI NEI CONFRONTI DEI MINISTERI

L'Avv. Assunta Brunetti, per l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha inviato richiesta:

- al Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la motorizzazione - Dirigente Divisione III,
- al Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Direttore Divisione II,
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - Servizio Polizia stradale - Divisione I - Divisione II.

Tempestivamente, con nota prot. 17819-DIV3B del 7 agosto 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto alla POLYPLASTIC B.V., alla SEA alla Knaus Tabbert GmbH, alla Rapido Autocaravan alla LMC Caravan GmbH & Co. KG, informazioni circa il difetto denunciato, le azioni intraprese al fine di ovviare alla problematica e le eventuali segnalazioni alle autorità competenti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto altresì alla POLYPLASTIC di comunicare con urgenza gli ulteriori ed eventuali produttori che hanno impiegato le finestre difettose e ai produttori già noti ha chiesto spiegazioni circa le modalità con le quali i propri clienti sono stati informati e quanti di essi siano stati già oggetto dell'azione di sicurezza.

AZIONI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI INTERESSATI

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato richiesta d'intervento:

- al Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA),
- al Presidente Fondazione per la sicurezza stradale ANIA,
- all'Unione delle Province d'Italia,
- all'Associazione Nazionale Comuni italiani.

AZIONI NEI CONFRONTI DEGLI EUROPARLAMENTARI

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato richiesta d'intervento agli 11 Europarlamentari italiani nella Commissione Trasporti per evitare che le autocaravan in circolazione sulle strade Ue provochino vittime a causa del distacco delle finestre difettose.

AZIONI NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI CAMPEGGIATORI IN EUROPA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato richiesta alla Fédération Internationale de Camping, Caravanning et Autocaravaning chiedendo di intervenire presso le autorità nazionali e della UE al fine di attivare il sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari allo scopo di evitare che i veicoli con finestre POLYPLASTIC B.V. difettose che circolano in tutta la Unione Europea possano essere causa di incidenti stradali con danni a persone e cose. Non hanno risposto.

AZIONI NEI CONFRONTI DELL'UNIONE EUROPEA

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha inviato richiesta alla Commissione europea di attivare il sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari (RAPEX) al fine di evitare che i veicoli con finestre POLYPLASTIC B.V. difettose siano causa di incidenti stradali con danni a cose e, soprattutto, a persone. La Commissione ha tempestivamente risposto come segue e l'Avv. Assunta Brunetti provvederà a gestire le successive comunicazioni.

IL RESOCONTO RAPEX

Inviato: venerdì 12 settembre 2014 11.28

Da: Sanco-Reis@ec.europa.eu [mailto:Sanco-Reis@ec.europa.eu]

A: info@coordinamentocamperisti.it; ancc@pec.coordinamentocamperisti.it Cc: SANCO-UNIT-B3@ec.europa.eu; Andre.Berends@ec.europa.eu; Tommaso.CHIAMPARINO@ec.europa.eu; Thomas.Fairley@ec.europa.eu; Tamas-Istvan.KONCZ@ec.europa.eu; Sanco-Reis@ec.europa.eu; Yoanna.TRENDAFILOVA@ec.europa.eu

Oggetto: Lettera ANCC a DG Salute Consumatori/Team RAPEX su finestre Polyplastic installate su autocaravan

Gentile dott.ssa Cocolo, La ringraziamo per la lettera inviata a nome dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) il 3 Settembre, 2014 e da noi ricevuta l'8 Settembre, 2014.

Abbiamo accolto con estrema attenzione la Vostra segnalazione. Gli Stati Membri, e in particolare le autorità nazionali di sorveglianza del mercato, sono responsabili per l'applicazione delle normative sulla sicurezza dei prodotti. Pertanto, l'eventuale iniziativa di attivare il sistema di informazione rapida sui prodotti pericolosi (RAPEX) fa capo alle autorità negli Stati Membri. La Commissione Europea gestisce e diffonde le notifiche RAPEX per assicurare che tutti gli Stati Membri siano tempestivamente informati delle misure intraprese e trasmesse dalle autorità nazionali su prodotti di consumo pericolosi. Alla luce di quanto riportato dalla Vostra lettera, risulta che l'azienda Polyplastic produttrice delle finestre difettose abbia intrapreso misure correttive volontarie per far fronte a tali difetti, e che tale azienda sia localizzata in Olanda. In simili circostanze, la prassi prevede di informare le autorità nazionali nel paese in cui è basato l'operatore economico che ha intrapreso tali misure correttive, quindi il punto di contatto RAPEX nei Paesi Bassi. Il giorno 10 Settembre 2014 abbiamo pertanto inviato la documentazione ricevuta da ANCC alle autorità olandesi affinché possano intraprendere eventuali verifiche ritenute necessarie.

Qualora dovessimo ricevere informazioni utili, sarà nostra cura inoltrarvele. Inoltre, siccome la segnalazione è arrivata da un'associazione italiana che riferisce di prodotti venduti/acquistati sul territorio italiano, abbiamo incluso per conoscenza le autorità italiane competenti in materia di sorveglianza del mercato, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per maggiori informazioni sui punti di contatto RAPEX, La invitiamo a consultare la seguente pagina web, disponibile sul nostro sito: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/how_does_it_work/docs/rapex_contact_points_en.pdf

Infine, da un controllo effettuato sulle recenti notifiche RAPEX, non risulta alcuna notifica contenente gli stessi dettagli presenti nella Vostra segnalazione.

Includiamo tuttavia qui sotto una recente notifica RAPEX nel quale il difetto e rischio (e una delle aziende coinvolte, SEA) di certi autocaravan sembrano essere simili a quelli da Voi segnalati. Le saremmo grati se potesse controllare la notifica in oggetto e informarci qualora, a Vostro avviso, riguardasse lo stesso prodotto.

Nel ringraziarLa ancora una volta per la segnalazione, Le porgiamo cordiali saluti,

Il team RAPEX della Commissione Europea

Notifying country:

Germany

Notification number:

A12/0318/14

Published on

RAPEX Report

no. 8 of 28/02/2014

Category: Motor vehicles

Product: Caravan

Brand: Fendt-Caravan GmbH Knaus Tabbert GmbH Carthago Reisemobilbau GmbH Dometic Scandinavia AB

S.E.A. Spa Societ  Europe Autocaravan Lucas

S.A.S. / Fleurette

Name: Unknown

Type/number of model: Unknown.

Affected products were manufactured between the end of 2012 and September 2013.

OECD Portal category: 77000000 - Automotive

Description: Caravans.

Country of origin: Germany

Type of risk: Injuries

The glued fitted windows can detach from the frame, remaining attached by the window hooks only. They may fall inside the vehicle due to objects or water entering, or cold weather, posing a risk of injuries to the users. The window may fall out into traffic and endanger third parties.

L'AZIONE PROSEGUE

Rilancia questo documento a quanti hai in rubrica email.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI ricordare agli equipaggi che conoscono e che incontrano nel loro viaggiare che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione dei divieti e sbarre anticamper nonché per creare sicurezza nella circolazione stradale. La quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune: un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli associati.



LA TESTIMONIANZA



Nel mese di aprile 2013 mi trovavo in vacanza con la mia famiglia in Emilia Romagna alla guida del camper allorché si verificava l'improvviso distacco della parte esterna della finestra della dinette. Il vetro esterno terminava la propria corsa sulla sede stradale e fortunatamente veniva evitato dal conducente dell'autovettura che seguiva. Si verificava così la perdita di un giorno di vacanza per la necessaria sostituzione del vetro che veniva acquistato per 200,00. Purtroppo, ancor prima di ricevere la citata missiva di Polyplastic, si verificava nuovamente la perdita della parte esterna di un'altra finestra (parte posteriore zona letto) durante la marcia nel corso della vacanza in Sardegna del recente luglio 2014. Anche in questa occasione, per fortuna, non si verificavano danni a persone e/o cose ma ovviamente la mia vacanza veniva compromessa dalla preoccupazione di perdere anche le altre finestre che, pertanto, tentavo di incollare. Su quest'ultime ho avuto modo di verificare, purtroppo, l'inizio del distacco delle relative parti esterne.

G.P. di Taranto

L'ITALIA SI MUOVE INTERVIENE IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali
ed il personale

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. ingresso : 17121 -DIV 3 B
Prot. uscita : 17819 -DIV 3 B

Roma, 07/08/2014

Alla Polyplastic B.V.
Vlaardingweg 98
3044 CK ROTTERDAM
NEDERLAND

Alla SEA S.p.A
Via Val D'Aosta, 4
53036 Poggibonsi (SI)

Alla Knaus Tabbert GmbH
c/o STC Altobelli & Anzillotti
Via Monte Nero, 26/G-74
Poggio Fiorito 00012 Guidonia Montecelio (Rm)

Rapido Autocaravan
c/o STECT Service S.C.A.R.L.
Via del Pigneto 14B
00176 Roma

LMC Caravan GmbH & Co. KG
Rudolf Diesel Strasse, 4
D-48336 Sassenberg
Deutschland

e p.c. Allo Studio Legale Brunetti
Via San Niccolò, 21
50125 FIRENZE

Oggetto: Finestre Polyplastic installate su autocaravan.
Rischio di distacco durante la circolazione.

E' pervenuta a questa sede, in data 24/07/2014, la nota dello Studio Legale Brunetti in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con la quale si segnala il difetto costruttivo delle finestre prodotte dalla società Polyplastic B.V., che manifesterebbero un problema di delaminazione tra il vetro interno e quello esterno ed il suo conseguente distacco. Tali finestre risulterebbero installate sui veicoli delle ditte in indirizzo, per quanto potuto apprendere dall'azione di sicurezza riportata sul sito www.sea.polyplasticpass.nl.

Finestre Polyplastic rev1.doc

Tutto ciò premesso, in applicazione dell'art.107 del Decreto Legislativo 6.9.2005 e ss.mm. "Codice del consumo", si chiede alla Società Polyplastic ed ai costruttori in indirizzo ogni possibile informazione circa il difetto segnalato e le azioni intraprese al fine di ovviare alla problematica e quali eventuali segnalazioni siano state già effettuate alle autorità competenti.

Si chiede inoltre alla Polyplastic, con urgenza, di conoscere eventuali altri costruttori che abbiano installato tali finestre non ricompresi nella presente.

A ciascun costruttore in indirizzo si chiede infine il numero complessivo dei veicoli interessati attualmente in circolazione in Italia, le modalità di comunicazione del difetto nei confronti dell'utente e, in particolare, quanti di essi siano già stati oggetto della "azione di sicurezza" su richiamata.

Il DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dott. ing. Vito DI SANTO)

Courtesy Translation

The 24th July 2014, this office have received a letter from the "Studio Legale Brunetti" established in Florence (Italy) on behalf of the National Association of Users of Caravan (Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti). That letter informs about of a serious defect of the windows made by Polyplastic BV. The defect is a delamination between the inner and outer part of glass and its consequent detachment. As far as we know by the safety action section of the website www.sea.polyplasticpass.nl, these windows would be installed on the vehicles made by manufacturer listed above in addresses.

In accordance with our national "Code of Consumer" - article 107 of "Decreto Legislativo" 6th September 2005 and its amendments - every information concerned the above mentioned defect and the action takes solved the problem and the eventual communication to other competent authority is requested to the Company Polyplastic and to the manufactures which this letter is sent.

Concerning any other manufacturers that have installed these windows but not included in the list of addresses of the letter, the Polyplastic is urged to inform this office.

To each manufacturer is requested to communicate the following information: the total number of vehicles in circulation in Italy affected by this defect currently; how the users have been informed about the defect and - particularly - how many of them have already been reached so far by the "safety actions" taken by the manufacturer.

FINESTRE KILLER: L'AZIONE CONTINUA

INTERROGAZIONE PRESENTATA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Per la sicurezza degli utenti della circolazione stradale ecco l'intervento dei parlamentari:

Onorevoli Giorgio Zanin, Mino Taricco, Giuseppe Zappulla, Liliana Ventricelli, Francesco Prina, Giorgio Brandolin, Paolo Coppola e Oreste Pastorelli per sollecitare il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a chiedere tempestivi riscontri agli allestitori di autocaravan riguardo all'installazione di finestre difettose della Polyplastic che durante il viaggiare, volando via, inficiano l'incolumità degli utenti della strada.



Giorgio Zanin

Deputato del Partito Democratico alla Camera dei Deputati

Comunicato n.64 /2014

SICUREZZA STRADALE: ZANIN DEPOSITA INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE TRASPORTI SU FINESTRE DIFETTOSE DEI CAMPER

L'on. Giorgio Zanin, collaborando con l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede a Firenze, ha depositato oggi un'interrogazione presso la commissione Trasporti alla Camera sulla questione delle finestre difettose degli autocaravan che interessa numerosi mezzi prodotti anche dai gruppi italiani e dunque un numero importante di camperisti. In questione è naturalmente in primo luogo la sicurezza stradale, ma non mancano anche i rischi a carattere assicurativo che richiedono risposte puntuali.

L'azienda di Rotterdam, successivamente alla scoperta del difetto, ha attuato misure ritenute insufficienti per la sostituzione del prodotto senza provvedere ad una vera e propria campagna informativa nei confronti dei consumatori coinvolti.

Il deputato pordenonese, assieme ai colleghi che hanno sottoscritto la sua iniziativa - Taricco, Zappulla, Ventricelli, Prina, Brandolin e Coppola - ha quindi ritenuto necessario interpellare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sapere, a seguito della presa di posizione sul tema dello scorso agosto nei confronti dei soggetti implicati, quali provvedimenti intende mettere in atto per tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

"Il problema delle finestre difettose - spiega Zanin - non riguarda solo il mondo dei camperisti. L'eventuale rottura durante la circolazione dei mezzi potrebbe interessare soggetti terzi mettendo a repentaglio la loro incolumità, senza contare le conseguenze che ne deriverebbero sia a livello assicurativo che per la sicurezza stradale. E' bene assicurare perciò le famiglie che usano il camper per il loro tempo libero ed evitare che i difetti di produzione rovinino la vita o creino danno a qualcuno".

INTERROGAZIONE IN COMMISSIONE**Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti****Premesso che:**

La società olandese POLYPLASTIC BV ha prodotto finestre per autocaravan difettose che si distaccano durante la circolazione stradale. La gravità del difetto delle finestre, che possono distaccarsi mentre il mezzo si trova in movimento, può trasformarsi in fonte di enorme pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose che procedono lungo le strade.

La POLYPLASTIC avrebbe informato 3.911 proprietari di autocaravan inviando una lettera solo per posta ordinaria con la quale invitava i destinatari a effettuare un intervento gratuito di manutenzione tramite un sistema di avvvitamento ovvero a sostituire a pagamento le finestre. Nella lettera hanno anche precisato che *"per evitare rischi per Lei e per le altre persone sulla strada, La invitiamo a procedere quanto prima alla riparazione o alla sostituzione... nel caso in cui Lei non ripari o non sostituisca le finestre, sarà ritenuto responsabile per gli eventuali danni e/o problemi che potrebbero derivare dalle conseguenze del difetto"*. Si osservi a tal proposito che la polizza assicurativa RCA copre i danni alle persone e/o alle cose e la polizza assicurativa cristalli copre i danni alle finestre ma, essendo noto il difetto, la compagnia assicuratrice può agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato per quanto pagato a terzi. Non solo, se il distacco di una finestra ferisce o uccide, si attivano problemi in sede penale sia per il conducente sia per il proprietario dell'autocaravan che dovranno dimostrare la loro innocenza.

A seguito delle numerose segnalazioni provenienti da molti proprietari di autocaravan concernenti il distacco delle finestre mentre il veicolo era in circolazione, nel luglio 2014 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC) si è attivata sia sul fronte dei soggetti interessati che a livello istituzionale; Alla luce di alcune comunicazioni della POLYPLASTIC sembra che il problema riguardasse le autocaravan prodotte dalla Burstner nel periodo 1998-2005 e dalla Società Europea Autocaravan (SEA) nell'arco temporale marzo 2004-dicembre 2005. In realtà, il problema parrebbe avere dimensioni molto più ampie. Infatti, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha ricevuto segnalazioni da parte di proprietari di autocaravan che hanno acquistato veicoli prodotti anche prima, nel 2001 nonché successivamente al 2007 e seguenti.

In data 24.07.2014 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per mezzo dello Studio Legale Brunetti, ha inviato richiesta in merito alla questione:

- al Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la motorizzazione - Dirigente Divisione III,
- al Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Direttore Divisione II,
- al Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - Servizio Polizia stradale - Divisione I – Divisione II.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 117 del Codice del consumo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 17819-DIV3B del 7 agosto 2014, ha interpellato la POLYPLASTIC B.V., la SEA, la Knaus Tabbert GmbH, la Rapido Autocaravan, la LMC Caravan GmbH & Co. KG per ottenere informazioni circa il difetto denunciato, le azioni intraprese al fine di ovviare alla problematica e le eventuali segnalazioni alle autorità competenti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto altresì alla POLYPLASTIC di comunicare con urgenza gli ulteriori ed eventuali produttori che hanno impiegato le finestre difettose e ai produttori già noti ha chiesto spiegazioni circa le modalità con le quali i propri clienti sono stati informati e quanti di essi siano stati già oggetto dell'azione di sicurezza.

Per sapere:

se al Ministero interrogato sono pervenute eventuali risposte dai soggetti interpellati con la nota del 7 agosto 2014 e l'eventuale contenuto di queste; se e quali provvedimenti intende attuare per risolvere il problema al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale.

On. Giorgio Zanin

LE CORRISPONDENZA INTERCORSO IN ORDINE DI DATA

29 settembre 2014

Da: ... omissis per la privacy ...

A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Grave vizio di fabbricazione vetri Polyplastic su Flipper 490 TK telai caravan: WBU4901TK72217543 e Wbu4901tk72217544.

Navigando su internet, per cercare di ricavare ulteriori informazioni al riguardo del grave fatto che ci è successo quest'estate al finestrone della nostra caravan, ho trovato la vostra corrispondenza pertanto vi segnalo anche quanto mi è occorso non avendo più ricevuto notizie dalle ditte interessate.

Vi invio tutta la corrispondenza intercorsa con Burstner e Polyplastic che potrete tranquillamente usare come ulteriore testimonianza. Nell'oggetto sono citati i telai delle 2 caravan (una nostra e l'altra di un nostro amico di Milano) che riscontrano lo stesso difetto, allo stesso vetro, pertanto i difetti riguardano anche le finestre installate da Burstner. Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo cordiali saluti. ... omissis per la privacy ...

28 Agosto 2014

Von: ... omissis per la privacy ...

An: Info Burstner; pass@polyplastic.nl; tecnico.gierre@tiscali.it

Betreff: Burstner - Flipper 490 TK - Grave vizio di fabbricazione vetri

Wichtigkeit: Hoch

Come da colloquio telefonico intercorso con il rivenditore Burstner di Torino, la presente per lamentare un grave vizio di fabbricazione dei vetri della Flipper 490 TK di nostra proprietà, in quanto si stanno tutti scollando e dividendo a metà. Abbiamo avuto modo di riscontrare tale difetto, poiché nel viaggio di rientro dalla ferie, in particolare il finestrone anteriore, mentre viaggiavamo, si è scollato del tutto dividendosi a metà, rotto di netto nella parte superiore ed è "volato", per fortuna nostra e di chi seguiva in auto, in una scarpa-ta!!! ...e non ci è stato possibile fermarci per recuperarlo. Non voglio minimamente pensare, se il fatto fosse accaduto nel tratto autostradale da noi percorso per il rientro, visto l'intenso traffico presente sabato 23 agosto scorso. Se mai avessimo provocato danni a cose o peggio ancora a persone, sicuramente avrei provveduto a denunciare le vostre case costruttrici alla pubblica sicurezza, in quanto non si può avere il caravan "combinato" in quella maniera a 6 anni dall'acquisto e che viene utilizzato 20 giorni all'anno e i restanti li fa in rimessaggio coperto con apposito "telo di protezione" traspirante per caravan. Infatti, finestre a parte, molto importanti per circolare in sicurezza

... omissis per la privacy ...

Comunque, tornando alle finestre, non appena ci è stato possibile, ci siamo fermati assicurando malamente la parte interna del vetro e soprattutto cercando di isolare l'interno dell'abitacolo con quello che avevamo a disposizione (poiché stava oltre tutto piovendo a dirot-

to!), per poter così terminare il viaggio con una relativa tranquillità.

Auspico che il concessionario di zona, che legge in copia la presente, venga da voi autorizzato ad effettuare la sostituzione di tutte le finestre, con altre più "sicure" e senza esborso di denaro da parte nostra a risarcimento del danno arrecatoci, a causa del "vizio di fabbricazione" che i vetri presentano.

Parlo espressamente di "Vizio di fabbricazione" poiché ha avuto lo stesso problema, un nostro amico di Milano, anche lui quest'anno in vacanza, che aveva comprato lo stesso modello di caravan insieme a noi in fiera a Rimini (a tale proposito vi allego qui di seguito la sua lettera di lamentela trasmessa al concessionario di Milano) con la differenza che è riuscito ad assicurare, per tempo lo stesso vetro nostro, senza perderlo per strada!!

Restiamo in attesa di urgente e sollecito riscontro della presente da parte di quanti in indirizzo, al fine di porre rimedio al danno, prima della stagione invernale (al momento il finestrone è stato coperto con nylon e scotch per evitare infiltrazioni d'acqua nell'abitacolo), e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

I proprietari ... omissis per la privacy ...

PS. Si allegano alcune foto del finestrone e particolari + libretto immatricolazione caravan + e-mail del nostro amico.

26 agosto 2014

Da: g... omissis per la privacy ...

A: "CORBAR CAR SRL / NERVIANO corbar.nerviano@corbar.it

Ogg: Vetro polyplastic difettoso.

Buongiorno sono ... omissis per la privacy ... , sono proprietario di un caravan BURSTNER FLIPPER 490TK (acquistata a gennaio 2008) telaio Wbu4901tk72217544, Omologazione n° LHR4198EST004, tengo a precisare che la caravan viene usata solamente un mese l'anno (in estate) e per il restante periodo dell'anno è rimessa al coperto nel cortile di casa mia. Quest'anno prima della partenza per il rientro mi sono accorto che il finestrone anteriore (polyplastic) si è scollato e si è diviso in due. Per tornare a casa l'ho incollato con del silicone trasparente e qualche goccia di attack, ho messo dello scotch americano per sicurezza e sono tornato a casa fortunatamente senza perderlo. Ho letto dei forum in cui altri proprietari di Burstner lamentavano problemi analoghi al mio e qualcuno di loro ha addirittura perso dei finestrini durante i viaggi. Volevo sapere se voi ne sapete qualche cosa; so che Polyplastic ha segnalato delle partite di finestre difettose montate su caravan costruite tra il 1999 e il 2005 potrebbe trattarsi di una queste? Infine che cosa mi consigliate di fare con la finestra: fidarmi della mia riparazione di fortuna? Si può farla riparare in maniera più sicura? Se sì quanto costerebbe? Oppure sostituirla con una nuova quanto verrebbe a costare? Certo di un vostro riscontro porgo i migliori saluti. ... omissis per la privacy ...

RISPOSTA POLYPLASTIC

Dear Barbara, Thanks for your email. As we do not speak Italian – we'd like to answer in English:

We're sorry to hear your troubles obviously with windows on your caravan. Safety campaign for these windows has been terminated already in 2013. We kindly ask you to adress your request – as you already did to Buerstner Aftersales Services or to your own Dealer for getting new windows.

Mit freundlichen Grüßen / Met vriendelijke groeten Best Regards / Cordialement

Mirjam Burkhardt Polyplastic B.V. - Polyplastic After Sales & Service - NL-3044 CK Rotterdam

Tel: +31 (0) 10-446 10 20 - Fax: +31 (0) 10-446 11 15 - www.polyplastic-pass.nl

RISPOSTA BURSTNER

Dear Madam, thank you for your message. We are sorry about the troubles you were experiencing during your journey. Your vehicle as well as the other one were built 2007. The recall your dealer talked about was however concerning vehicle built between 1998 and 2005. This recall was lead by the window manufacturer itself, Polyplastic B.V., Rotterdam. Because of this recall, the windows built after 2005 have been thoroughly tested by two different laboratories in order to see if they would also need to be recalled. But no inherent fault whatsoever has been found on those newer windows. This leads to the only conclusion that the window of your vehicles have become detached for other, external reasons. They may be chemical (p.e. wrong cleaning agent) or mechanical (p.e. violent closing of window or left open during journey) reasons. Seen these facts and also the age of the vehicle, please understand that we cannot offer any courtesy on a goodwill base. Replacement windows can be bought from any Bürstner dealer.

Best regards, Frederic Schmaltz

Kundendienst - Bürstner GmbH - Elsässerstr. 80 D-77694 Kehl-Neumühl / Rhein

Fon: +49 7851 85 - 154 Fax: +49 7851 855 - 154 Mail Frederic.Schmaltz@buerstner.com

Web: www.buerstner.com

RISCRIVE LA CARAVANISTA

9 settembre 2014

From: ... omissis per la privacy ...

To: frederic.schmaltz@buerstner.com; pass@polyplastic.nl

CC: rosanna.pagliarulo@buerstner.com

caro signore, la ringrazio per la risposta alla mia mail, ma con molto disappunto ho potuto notare (come del resto ha fatto anche Polyplastic) che volete demandare le vostre responsabilità di fabbricatori di componentistica e/o costruttori del caravan. Non accetto le accuse formulate nei miei confronti di cattivo utilizzo e cura del veicolo, poiché, il caravan viene lavato da noi a mano negli autolavaggi che utilizzano i prodotti di uso comune. Internamente le finestre vengono pulite con panno bagnato solo con acqua e subito asciugate. Tanto meno le finestre vengo aperte/chiuso violentemente:

ribadisco!...tutte le finestre stanno iniziando a scollarsi! Tutte vengono trattate male?? Alcune non le apriamo mai!! Pertanto sarebbe meglio da parte vostra ricercare il vero problema dello scollamento, invece di accusare i clienti di fare un cattivo utilizzo del veicolo!! Io pensavo... Forse bassa qualità del prodotto installato?!! Io sono veramente delusa delle risposte evasive da parte di Polyplastic e Buerstner e visto che l'assistenza post vendita per gravi problemi che si possano verificare negli anni (...e non solo a me!) è stata: "arrangiatili", ... omissis per la privacy ...

In attesa di una più seria ed appropriata risposta, porgo cordiali saluti.

LA NOSTRA RICHIESTA A POLYPLASTIC E SEA

Da: ANCC [<mailto:info@coordinamentocamperisti.it>]

Inviato: lunedì 6 ottobre 2014 06.41

A: a Polyplastic

Spett. Polyplastic BV

Spett. SEA

Vista la gravità del difetto sulle finestre da voi prodotte che, come ci hanno informato tanti camperisti, si possono distaccare nel viaggiare attivando un micidiale incidente stradale, per una migliore comunicazione, visto che è possibile che le vostre finestre siano montate successivamente all'allestimento da parte del proprietario dell'autocaravan, si chiede che nel vostro sito internet provvediate a inserire l'elenco dei numeri impressi sulle finestre difettose.

A leggersi,

Pier Luigi Ciolli



UN ULTERIORE PASSO AVANTI A SEGUITO DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE IL MINISTERO INCALZA GLI ALLESTITORI DI AUTOCARAVAN



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 22277-DIV3-B
Prot. in uscita: 22280

Roma, 13/10/2014

Alla SEA S.p.a
Via Val d'Aosta, 4
53036 Poggibonsi (SI)
info@sea-camper.com

e, p.c. Allo Studio Legale Brunetti
via San Nicolò, 21
50125 Firenze
assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it

OGGETTO: finestre Polyplastic installate su autocaravan. Rischio di distacco durante la circolazione stradale

In merito alla problematica in oggetto, ed alle comunicazioni intercorse con la scrivente Amministrazione, si richiede di fornire con sollecitudine le informazioni relative ai provvedimenti che finora sono stati messi in atto da parte vostra per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Relativamente alla Vs. comunicazione del 28/08/2014, ci informate che i veicoli coinvolti nella campagna di richiamo in Italia sono 4325, senza dare contezza delle azioni già messe in atto ed in particolare circa la tempistica sull'effettuazione di tali azioni.

Infine si sottolinea come, in base alle disposizioni contenute nella Direttiva quadro 2007/46/CE, art. 32, la responsabilità per eventuali danni causati da veicoli difettosi in circolazione ricada sul costruttore, e pertanto si sollecita la ditta in indirizzo a concludere la campagna di richiamo, e di informare la scrivente Amministrazione sulla conclusione della procedura di messa in sicurezza dei veicoli difettosi.

RMG/Sc

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr. ing. Vito DI SANTO)



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione
DIVISIONE 3

Prot. in ingresso: 22278-DIV3-B
Prot. in uscita: 22281

Roma, 13/10/2014

Alla ditta Knaus Tabbert GmbH
c/o Studio S.T.C. S.r.l.
Via Monte Nero, 26/G - 74
00012 - loc. Poggio Fiorito
Guidonia Montecelio (RM)

c. p.c. Allo Studio Legale Brunetti
via San Nicolò, 21
50125 Firenze
assunta.brunetti@firenze.pecavvocati.it

OGGETTO: finestre Polyplastic istallate su autocaravan. Rischio di distacco durante la circolazione stradale

In merito alla problematica in oggetto, ed alle comunicazioni intercorse con la scrivente, si richiede di fornire con ogni consentita urgenza ulteriori informazioni relative ai processi messi in atto da parte vostra per la risoluzione dei problemi.

In particolare, in data 25 agosto 2014 si riceve Vs. comunicazione inoltrata via mail, nella quale informate la scrivente Amministrazione che in Italia sono stati consegnati 647 veicoli, e solo 16 sono stati riparati.

In ordine alla Vostra richiesta degli indirizzi dei proprietari dei veicoli interessati da una campagna di richiamo, vi sollecitiamo a contattare la Divisione 7 di questa Amministrazione, la quale potrà fornirVi quanto richiesto, in base al numero dei telai che Voi avrete cura di comunicare.

Infine si invita il costruttore in indirizzo a completare la campagna di richiamo il prima possibile, e di informare prontamente questa Amministrazione circa i tempi della conclusione delle procedure adottate al fine della messa in sicurezza dei veicoli interessati al problema del distacco dei finestrini.

RMG/Sc

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr. ing. Vito DI SANTO)

VERNOLE (LECCE)

IL COMUNE HA REVOCATO L'ORDINANZA CON LA QUALE SI ISTITUIVA IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA ALLE AUTOCARAVAN

di Evandro Tesei

Grazie all'intervento dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Comune di Vernole ha revocato l'ordinanza n. 87 del 30 luglio 2014 con la quale si istituiva il divieto di sosta e fermata alle autocaravan a Torre Specchia in località Fontanelle.

Tra le motivazioni del divieto il fatto che "l'eccessiva fascia di ingombro" dei "veicoli pesanti" renderebbe pericoloso sia l'accesso sia l'uscita per l'immissione sulla strada provinciale n. 366.

Ferma restando la genericità e irrilevanza di espressioni atecniche come 'ingombro' e 'veicoli pesanti', l'ordinanza appare viziata, tra le altre, da difetto di istruttoria e di motivazione. È altresì illogico – a fronte delle criticità meramente asserite – istituire un divieto per tipologia di veicoli anziché per tutti veicoli aventi dimensioni incompatibili con le caratteristiche oggettive della strada (esempio larghezza della carreggiata). L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta chiedendo all'ente proprietario della strada di revocare il provvedimento. L'amministrazione vi ha provveduto emanando l'ordinanza n. 115/2014.

Di seguito – in sintesi – le azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Comune di Vernole.

27 agosto 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Vernole di revocare l'ordinanza n. 87/2014 entro il 10 settembre 2014 pena la proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 37 del codice della strada.

23 settembre 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti propone ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Vernole n. 87/2014 e la rimozione della segnaletica di divieto alle autocaravan istituita con tale provvedimento.

29 settembre 2014

Il Comune di Vernole trasmette l'ordinanza n. 115 del 29 settembre 2014 con la quale revoca l'ordinanza n. 87/2014.



L'AZIONE PROSEGUE.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:

- Ricordare agli equipaggi che conoscono e che incontrano nel loro viaggiare che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione dei divieti e sbarre anticamper. La quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune: un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli associati.
- Segnarci i divieti e/o le sbarre anticamper come abbiamo previsto, che troverete aprendo: www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.html
- Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal modo potremo inviargli in omaggio almeno un numero della rivista.
- Sollecitare governo e parlamentari a varare una legge che preveda l'immediato sanzionamento del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un provvedimento illegittimo. Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.

in Camper

161
novembre-dicembre 2014

2015: UNISCITI AL CONVOGLIO.



**ASSOCIATI PER FAR RISPETTARE
LA LEGGE CHE TI RIGUARDA.**

SICUREZZA ZERO

AUTOCARAVAN POLVERIZZATE A SEGUITO DI UN TAMPONAMENTO

di Pier Luigi Ciolli



AUTO CON SOLI DANNI ANTERIORI



AUTOCARAVAN DISINTEGRATA

Sotto l'effetto di quali urti un'autocaravan non si disintegra? Sono le prove crash il dato essenziale per acquistare in tranquillità un'autocaravan che parte da 35.000 fino a 120.000 euro.

Come evidenziano le foto qui riprodotte, nell'incidente l'autovettura BMW ha riportato lievi danni mentre l'autocaravan si è disintegrata.

Nel passato altri incidenti hanno evidenziato gli stessi aspetti e solo per fortuna, in alcuni casi, gli occupanti non sono deceduti e/o gravemente feriti.

RISCONTRI RICEVUTI

22 luglio 2014, 19.06

Da: Kiala Camper - I viaggi in camper di Chiara
[mailto:kialacamper@gmail.com]

Leggermente feriti perchè erano solo due ..se ci fosse stato un terzo? O un quarto? O anche altri ... seduti alla dinette, che fine avrebbero fatto? La dinette non si vede neanche più! A che servono quelle cinture montate su tutte le autocaravan? (ovviamente mi riferisco a quelle della dinette).

LA NOTIZIA

<http://www.tio.ch/News/Svizzera/801654/Camper-completamente-distrutto-sull-A1/>

BERNA 22/07/2014

CAMPER COMPLETAMENTE DISTRUTTO SULL'A1

Un 21enne a bordo della sua BMW sbandando ha colpito il mezzo creando una collisione a catena.

NIEDERBIPP - L'autostrada A1 in direzione Zurigo, all'altezza di Niederbipp, lunedì pomeriggio è stata chiusa al traffico per uno spettacolare incidente durante il quale un camper è stato completamente distrutto. Il fatto è avvenuto in due tempi. Un giovane svizzero 21enne ha perso il controllo della sua BMW, probabilmente per la troppa velocità, scrive la polizia solettese.

Dopo aver fatto un testa coda è andato a sbattere contro il camper, che viaggiava sulla corsia di destra. Questo secondo veicolo a sua volta ha sbandato entrando in collisione con un'altra vettura, che si trovava sulla corsia di sorpasso.

Leggermente feriti i due occupanti del camper sono stati trasportati all'ospedale. Il danno ammonta a diverse decine di migliaia di franchi.

Questo video è pubblicato dalla DEKRA e non da un qualsiasi utente youtube, notare cosa succede all'interno <https://www.youtube.com/watch?v=knce667xQOE> e questo con camper su Fiat Ducato <https://www.youtube.com/watch?v=c9vZdoomTuA>.

Sicuramente quando si ha un incidente difficilmente si esce dall'evento sorridendo, ovvio che qualche conseguenza c'è sempre, ma notare la differenza con i camper americani <https://www.youtube.com/watch?v=luSiSolM5WM>. Quello che segue è il video di un incidente fra autobus e camper <https://www.youtube.com/watch?v=rkqK9CnXe8k> e ancora <https://www.youtube.com/watch?v=TKQ5IQnP654>

Notare questo crash test ufficiale <https://www.youtube.com/watch?v=8lu16qUpIWI>.

Allora mi chiedo: in Europa perché dobbiamo rischiare di più? Ci vorrebbe in Italia un sito come quello governativo statunitense sulla sicurezza stradale <http://www.safercar.gov/Vehicle+Shoppers/5-Star+Safety+Ratings/2011-Newer+Vehicles> a parte le numerose informazioni, basta cercare marca e modello (ho cercato il Dodge Durango che a me piace tanto) ed ecco la scheda! Si può scegliere oltre al modello, l'anno di immatricolazione <http://www.safercar.gov/Vehicle+Shoppers/5-Star+Safety+Ratings/2011-Newer+Vehicles/Vehicle-Detail?vehicleId=820>

UN ALTRO CASO A MENO DI UN MESE DI DISTANZA DAL PRIMO

<http://www.ilrestodelcarlino.it/forli%C3%AC/incidente-a14-camper-distrutto-1.138868#3>

PAURA IN A14: CAMPER SI 'APRE' DOPO UN TAMPONAMENTO

Forlì, 21 agosto 2014 - SPETTACOLARE incidente ieri mattina in autostrada A14, all'altezza del km 88, nel territorio comunale di Forlì. Erano passate le 10 quando c'è stato un tamponamento che ha coinvolto due automobili e un camper.

A bordo di quest'ultimo mezzo c'era una famiglia di milanesi. Per cause ancora da stabilire un'automobile ha tamponato il camper che viaggiava davanti (i mezzi stavano procedendo in direzione nord, da Cesena verso Bologna).

L'IMPATTO per il camper è stato devastante: il mezzo si è letteralmente aperto, cominciando a perdere i pezzi lungo la carreggiata. All'interno del mezzo c'era una famiglia di Milano, composta da un uomo, dalla moglie di 46 anni e dal figlio di 13. Illeso il padre, la donna e l'adolescente hanno riportato ferite non gravi.

ILLESE le due persone che viaggiavano sulle due automobili coinvolte nel tamponamento. A causa dell'incidente il tratto di autostrada interessato è rimasto bloccato dalle 10.30 fin quasi a mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale - sottosezione dell'A14, i vigili del fuoco e il personale medico del 118.



COMO SI ATTREZZA

UN PICCOLO PASSO IN AVANTI PER LA TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO DEL TURISMO ITINERANTE

di Marcello Pala

Questa volta ho il piacere di comunicarvi una bella novità: finalmente anche il Comune di Como ha allestito in città un parcheggio attrezzato con colonnina elettrica e scarico/carico acque in via Aldo Moro 44.

Per la città sono pochi due stalli per la sosta autocaravan ma l'aver attrezzato il parcheggio dove c'erano prima le sbarre anticamper è un cambiamento culturale che fa sperare bene per il futuro.

Noterete nella foto un'autovettura parcheggiata in divieto di sosta perché lo spazio serve per le manovre di avvicinamento e uscita dal pozzetto autopulente. Ciò a dimostrazione che c'è sempre l'ignoranza di chi se ne "strafrega" del Codice della Strada e delle regole civili.

Come socio leggo sempre con attenzione le notizie delle "battaglie" che sostiene l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per eliminare le ordinanze anticamper e, soprattutto, dei risultati da voi ottenuti con costanza e puntiglio. Grazie.



A sinistra: **parcheeggio dove prima c'era una sbarra anticamper, oggi sorge la piazzola per lo scarico e il carico delle acque**

Sotto: **purtroppo il ripetersi di un'autovettura parcheggiata in divieto di sosta, tale da impedire le manovre per accedere al pozzetto di scarico**



MACOMER

IL SINDACO DISCONOSCE O, PEGGIO, NON CONOSCE IL CODICE DELLA STRADA

di Pier Luigi Ciolli

Un nostro associato ci ha informati che scorrendo L'Unione Sarda del 15 agosto 2014 si è imbattuto nell'articolo della cronaca di Macomer (Nuoro) dove si dà notizia che è stata emessa un'ordinanza comunale in violazione di legge a danno dei proprietari e/o fruitori di autocaravan.

Si tratta dell'ordinanza n. 79 del 4 agosto 2014, sottoscritta dal Dott. Antonio Onorato Succu, che su tutto il territorio comunale vieta la sosta alle autocaravan perché veicolo finalizzato al pernottamento.

Detta ordinanza, alla luce della legge che regolamenta la circolazione e sosta delle autocaravan, in vigore dal 1991, manifesta:

- illogicità dei motivi di carattere igienico-sanitari stante la conformazione delle autocaravan e la presenza di strumenti sanzionatori per lo scarico abusivo;
- inosservanza dei principi e delle direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan sottoelencati;
- mancanza di situazioni di pericolo che minaccino l'igiene pubblica e tali da richiedere l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente;
- carenza di istruttoria e di motivazione.

Tale provvedimento, palesemente illegittimo, evidenzia un sindaco che costa e non produce e che:

- impone costi ai suoi concittadini (acquisto e installazione di una segnaletica che poi dovrà rimuovere);
- crea problemi agli uffici interni e alle Forze di Polizia visto che con tale atto li incarica di vigilare sull'osservanza dell'ordinanza nonché di assicurare l'ottemperanza con i mezzi ritenuti più idonei, provvedendo anche in forma coattiva, alla rimozione di eventuali presenze;
- crea oneri ai cittadini (residenti e turisti che viaggiano in autocaravan) perché, se sanzionati, sono costretti a onerosi ricorsi;
- crea oneri alla nostra Associazione Nazionale, costretta a intervenire per far revocare detta ordinanza;
- travolge la Pubblica Amministrazione, specie gli apparati della Giustizia, con ricorsi amministrativi per la revoca di detta ordinanza e con i ricorsi ai sanzionamenti e/o rimozioni coatte di autocaravan.

Alla luce di tali comportamenti, oltretutto non puniti, è imperativo per il Governo e i parlamentari emanare subito una legge che accorpi i comuni sotto i 35.000

abitanti (lasciando, e possibilmente aumentando, gli sportelli multifunzionali per le pratiche dei cittadini). Una legge in tal senso eliminerebbe almeno 7.000 sindaci e relativi consigli comunali che oggi ci costano milioni di euro e che, violando ripetutamente la legge nazionale, come nel caso di questo sindaco, creano oneri indebiti a cittadini e associazioni, danneggiano le famiglie in autocaravan e inibiscono lo sviluppo economico del Paese.

Altresì indispensabile e urgente, vista la crisi economica e la necessità d'investire risorse per lo sviluppo, che l'Italia abbia una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati con la stessa rapidità con la quale si sanziona il cittadino che viola il Codice della Strada.

Per concludere, si tratta di un'ordinanza sottoscritta in violazione:

- **dell'art. 185 del Codice della Strada** in base al quale le autocaravan «ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e delle limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo»;
- **della direttiva prot. 0031543** datata 2 aprile 2007 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MT_Direttiva_autocaravan_02-04-07_pesante.pdf);
- **della circolare prot. 0000277**, datata 14 gennaio 2008, del Ministero dell'Interno (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MI_Circolazione_sosta_autocaravan_14-01-08.pdf);
- **della lettera prot. 0050502**, datata 16 giugno 2008, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_ordinanze_16-06-08.pdf);
- **della lettera prot. 65235**, datata 25 giugno 2009, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Sosta_parcheggio_25-06-09.pdf);

- della lettera prot. 0000381, datata 28 gennaio 2011, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_Ordinanze_28-01-11.pdf);
- dello studio 2012, La corretta applicazione della sosta e della circolazione stradale per le autocaravan secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=64&pages=60);
- dello studio 2012, Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2_Bivacco_come_impedirlo.pdf);
- dello studio 2013, Criteri per l'organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli (http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2_Parcheggi_norme_per_realizzarli.pdf).

L'AZIONE PROSEGUE AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:

- Ricordare agli equipaggi che conoscono e che incontrano nel loro viaggiare che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione dei divieti e sbarre anticamper. La quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune: un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli associati.
- Segnarci i divieti e/o le sbarre anticamper come abbiamo previsto, che troverete aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.html
- Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal modo potremo inviarli in omaggio almeno un numero della rivista.
- Sollecitare governo e parlamentari a varare una legge che preveda l'immediato sanzionamento del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un provvedimento illegittimo. Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.



La legge ci consente di dormire sotto le stelle



Contrasta i sindaci che la violano

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è nata con un obiettivo: sciogliersi al raggiungimento dello scopo. In sintesi siamo "nati per chiudere". Infatti, dopo aver partecipato fattivamente alla creazione della legge Fausti nel 1991 e al recepimento nel Codice della Strada nel 1992, il traguardo pareva raggiunto. Ma avevamo sottovalutato un aspetto: l'applicazione della legge. Infatti, i sindaci anticamperisti hanno mostrato più volte di violare tale Legge, costringendoci a estenuanti e costosi contenziosi legali per ottenere la revoca di un'ordinanza anticamper e/o la rimozione di una sbarra. Nonostante i successi via via conseguiti, l'azione associativa è ancora destinata a protrarsi nel tempo.

Il motivo è da ricercarsi soprattutto, nelle aule di giustizia dove la dilatazione dei tempi dei processi giunge a livelli insostenibili.

Un esempio concreto è il **sindaco del Comune di San Vincenzo (Li)** che, costretto dalle sentenze e dagli interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a revocare le ordinanze anticamper che facevano riferimento al Codice della Strada, eccolo emanare un'ordinanza che fa riferimento ad altra normativa e che ci ha costretti a presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Ancora soldi e tempo, perché in Italia ci vogliono anni per vedere una sentenza, e il sindaco anticamper confida di averla vinta perché la maggior parte dei cittadini non se la sente di intraprendere un contenzioso che richiede tempo e denari.

Il 2015 è alle porte e ancora una volta dipende dai camperisti darci la forza economica (e non solo) per **palesare ai sindaci anticamper che non avranno campo libero nel continuare a rubarci il diritto alla libera circolazione e sosta**. Inviare subito la vostra iscrizione 2015, lanciando così questo messaggio a tali sindaci anticamper: per qualche lasso di tempo riuscirete a toglierli un diritto ma saremo noi, sarà la Legge, a vincere.

Vale ricordare che il potere degli oltre 8.000 sindaci italiani nasce dal fatto che possono emanare un provvedimento in violazione di legge perché non esiste più un controllo preventivo sui loro atti. Non solo, ma per le centinaia di ordinanze dichiarate illegittime dalle autorità preposte, mai sono stati condannati a rispondere di persona per i costi cui hanno sottoposto dal 1991 a oggi sia i loro concittadini sia i proprietari di autocaravan.



IL CASO SARDEGNA

CHIEDIAMO LA TUTELA DELLA LEGGE E LO SVILUPPO DEL TURISMO INTEGRATO

di Pier Luigi Ciolli

Chiediamo che in Sardegna sia rilanciato a COSTO ZERO il turismo integrato, in particolare quello itinerante, sviluppando l'unica risorsa non delocalizzabile: le bellezze artistiche che abbiamo.

In Italia la disoccupazione e la sottoccupazione ormai la fanno da padrone e le belle parole che somministrano per televisione i vari Presidenti del Consiglio di turno sono rimaste tali perché non vogliono tener conto che negli ultimi 100 anni:

- il territorio è rimasto lo stesso o, peggio, saturato anche a livello edilizio;
- i terreni idonei all'agricoltura da 30 milioni di ettari sono scesi a 20 milioni;
- i posti di lavoro sono in discesa a causa dell'informatizzazione delle procedure e degli atti, dell'automazione industriale della pneumatica intelligente che integra sensoristica e diagnostica, della miniaturizzazione nei componenti per l'automazione industriale, del quasi annullamento del settore agricolo, della continua delocalizzazione delle industrie;
- la popolazione è raddoppiata passando da 35 a 60 milioni;
- la positiva riduzione demografica nazionale è stata inficiata dai continui flussi immigratori.

Detti fattori chiedono una visione strategica sia a livello UE sia a livello italiano.

Visto che in Italia, su oltre 8.000 comuni, i campeggi non superano le 2.500 unità (per la maggior parte stagionali), è inderogabile incentivare il turismo integrato, in particolare quello itinerante, in sinergia con i Piani Comunali di Protezione Civile, prevedendo e sollecitando l'economico allestimento di campeggi municipali. Nel nostro documento Analisi e soluzioni per sviluppare il turismo itinerante a costo ZERO, quanto è necessario attivare (documenti consultabili aprendo:

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/99%20Turismo/documento_sviluppo_turismo.pdf e http://www.coordinamentocamperisti.it/files/99%20Turismo/Protezione_Civile_e_Sviluppo_Economico.pdf).

Ordinanze come quella adottata dal sindaco di Macomer, oltre ad allontanare il turismo itinerante con autocaravan, che non ha bisogno di edifici (che poi rimangono e deturpano l'ambiente) ma solo di stalli di sosta (una volta partite le caravan o autocaravan o moto o tende, l'ambiente ritorna immediatamente alla sua origine), attivano una visione negativa di una Sardegna

retrograda e inospitale che inficia tutti i tipi di presenze perché i proprietari di autocaravan sono un segmento economico-sociale medio-alto (un piccolo numero ma attivi opinion maker) che va in vacanza anche in albergo e acquista e/o affitta abitazioni e/o crea posti di lavoro con le proprie imprese. Infatti, le risposte, come queste sotto (ne inseriamo solo 3 come piccolo esempio di quelle che riceviamo continuamente e che sono amichevoli rispetto invece a quelle che vanno nello spiccio nel valutare gli amministratori sardi), evidenziano che il turismo itinerante può recarsi altrove e a costi minori.

I VOSTRI RISCONTRI

Inviato: domenica 17 agosto 2014, ore 01.43

Da: Dodo ... @gmail.com

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Re: DIVIETI ANTICAMPER

Sa come faccio io ad evitare tutta 'sta marmaglia istituzionalizzata? Viaggio all'estero.

Inviato: sabato 16 agosto 2014, ore 12.19

Da: Graziano ... @live.it

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Re: DIVIETI ANTICAMPER

Questi si svegliano la mattina più rincoglioniti della sera avanti per le sedute delle giunte che di questi tempi sono bersagliate dalle richieste d'aiuto degli albergatori, altra categoria di miopi, che non capendo come la pensano i camperisti, crede che non potendo usare il camper vadano a soggiornare da loro. E non è una battuta: in una discussione con gente di Chioggia, è venuta fuori anche questa. Colpa dei tempi....?

Ciao e buon lavoro. G.R.

Inviato: mercoledì 20 agosto 2014 18.26

Da: felice ... @libero.it

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: R: DIVIETI ANTICAMPER

Ragazzi basta non andare più in Sardegna !!!!! dov'è il problema!!!!!! Cordiali saluti felix

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è dal 1996 attiva per creare occupazione in Sardegna (articolo consultabile aprendo http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=48&startPage=7), ma è rimasta fino a oggi inascoltata, forse perché tenta di sollecitare una ripresa dell'occupazione a COSTO ZERO

in una regione tra l'altro penalizzata dal fatto che, essendo un'isola, incidono negativamente i costi per raggiungerla.

Abbiamo pubblicato i seguenti articoli che mostrano sia il gradimento sia i problemi

www.incamper.org/swf_num.asp?num=48&startPage=12 e
www.incamper.org/swf_num.asp?num=78&startPage=15.

Poi con il supporto della Cooperativa Naracauli e altri autori abbiamo prodotto e diffuso a nostre spese itinerari per farla scoprire anche agli stessi sardi.

Articoli consultabili aprendo:

www.incamper.org/swf_num.asp?num=80&startPage=71

www.incamper.org/swf_num.asp?num=84&startPage=46

www.incamper.org/swf_num.asp?num=87&startPage=52

www.incamper.org/swf_num.asp?num=98&startPage=46

www.incamper.org/swf_num.asp?num=140&startPage=34

www.nuovodirezioni.it/swf_num.asp?num=3&startPage=110 ma i sindaci continuavano a emanare ordinanze illegittime anticamper.

La Regione non era da meno quando ha tentato 2 volte di instaurare un famigerato libretto sempre illegittimo, vedi il link http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=123&startPage=69.

Manca una strategia per la Sardegna: una strategia, anche a lungo termine, per creare posti di lavoro per tutto l'anno grazie al turismo itinerante sia locale, nazionale e internazionale.

NON INVOGLIANO A VISITARE LA SARDEGNA...

I Barracelli

INCAMPER 45/1995, pagine 1/4

www.incamper.org/swf_num.asp?num=45&startPage=3

INCAMPER 48/1996, pagine 7/9 http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=48&startPage=10.

Traghetture? Se paghi prima, paghi di più.

Ecco il messaggio del nostro associato che voleva passare le vacanze in Sardegna.

Inviato: giovedì 13 febbraio 2014

Da: Massimo G. A: info@coordinamentocamperisti.it

Oggetto: Traghetture Sardegna

Buongiorno, sono Massimo G. (tessera nr. 2391), vi scrivo per segnalare che nonostante l'Antitrust abbia sanzionato diverse compagnie di navigazione per aver fatto "cartello" le cose non sembra siano cambiate. Ho provato a fare un preventivo con Moby: Piombino-Olbia il 26 luglio e Olbia- Piombino il 27 agosto 2014, tre adulti, un camper di 6,4 metri, ebbene con l'opzione camping on board il biglietto passa i 1300 euro! Lunedì 10 febbraio ho acquistato un biglietto A/R con Goinsardinia pagandolo 628 euro, ebbene oggi lo stesso biglietto costa 100 euro in meno! Posso capire un "last-minute" ma che dopo due giorni dall'aver aperto le prenotazioni ci siano fluttuazioni di prezzo così importanti è veramente uno scandalo. Pago il viaggio con sei mesi di anticipo e vengo beffato, ho contattato il call center ma sono nel marasma più completo, insomma poche idee e confuse.

Cordialità, Massimo G.

Multato il buon senso

http://www.ecodibergamo.it/stories/LUrlo/multato-il-buon-senso_1078005_11/

12 settembre 2014. Ha visto la spiaggia cosparsa di rifiuti per un giorno, due giorni, sette giorni. All'ottavo ha deciso di pulirla. Per due motivi: rendere giustizia all'arenile di Piscinas (provincia di Cagliari), chiamato non a caso così. E impedire che si trasformasse in una discarica per il maledetto effetto emulazione. La disponibilità di Ilaria Montis, archeologa, non è stata però premiata e la signora, come ringraziamento per la buona volontà, qualche giorno dopo si è vista recapitare a casa una multa di 167 euro per aver conferito i rifiuti in un cassonetto fuori dal suo comune. Come le ha spiegato il vigile al quale s'è rivolta per protestare «non essendo residente non poteva gettare le buste a Cagliari». L'intenzione era ottima, ma il risultato frustrante: capita spesso quando nel rapporto fra cittadino e Stato si inserisce con la sua distruttiva potenza la burocrazia. La vicenda è illuminante: per la pubblica amministrazione conta più la forma della sostanza.

E l'approfondimento del capo dei vigili di Cagliari non può che confermarci questo indirizzo. «Il regolamento comunale parla chiaro, i rifiuti andavano conferiti in altro comune. Nel momento in cui raccogliamo un rifiuto dobbiamo tener presente che è come se l'avessimo prodotto noi e dunque ce ne assumiamo la responsabilità». Poi offre un consiglio alla signora delusa: «Poteva spostarli in un angolo e poi avvisare l'amministrazione di provvedere a una raccolta straordinaria». Così non avrebbe preso la multa e i rifiuti sarebbero rimasti in Piscinas per l'eternità. Giorgio Gandola

ALLA LUCE DELLA RISPOSTA del capo dei vigili di Cagliari invitiamo tutti i cagliaritari, quando vedono rifiuti abbandonati, ad avvisare l'amministrazione di provvedere a una raccolta straordinaria. Controllare e se dopo 1 mese non hanno provveduto, scriverlo agli organi di informazione



NOTE TECNICHE

Riguardo alla circolazione stradale delle autocaravan e la relativa fruizione degli stalli di sosta, ricordiamo quanto segue.

Oltre che in violazione di legge, è errato tecnicamente porre limitazioni alla circolazione e sosta delle autocaravan visto che in Italia nel 2010 erano in circolazione stradale e dovevano fruire degli stalli di sosta solo 256.392 autocaravan mentre erano in circolazione 41.491.588 di altri autoveicoli, così suddivisi: 36.751.311 autovetture, 3.983.502 autocarri merci, 656.880 autocarri speciali, 99.895 autobus.

AGGIORNAMENTI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

- **2 aprile 2007, Ministero dei Trasporti, direttiva prot. 0031543.**
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MT_Direttiva_autocaravan_02-04-07_pesante.pdf
- **14 gennaio 2008, Ministero dell'Interno, circolare prot. 0000277.**
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MI_Circolazione_sosta_autocaravan_14-01-08.pdf
- **2008, Dispositivi automatici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada.**
www.incamper.org/swf_num.asp?num=124&startPage=34
- **16 giugno 2008, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0050502.**
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_ordinanze_16-06-08.pdf
- **25 giugno 2009, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 65235.**
http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Sosta_parcheggio_25-06-09.pdf
- **28 gennaio 2011, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0000381.**
http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_Ordinanze_28-01-11.pdf
- **2012, La corretta applicazione della sosta e della circolazione stradale per le autocaravan secondo**

le disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=64&pages=60

- **2012, Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi.**
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2_Bivacco_come_impedirlo.pdf
- **2013, Criteri per l'organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli.**
www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2_Parcheggi_norme_per_realizzarli.pdf

DOCUMENTI UTILI ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE INTENDE SVILUPPARE IL TURISMO ITINERANTE E/O LA PROTEZIONE CIVILE

Analisi e soluzioni per sviluppare il turismo itinerante a costo ZERO:

www.coordinamentocamperisti.it/files/99%20Turismo/documento_sviluppo_turismo.pdf

www.coordinamentocamperisti.it/files/99%20Turismo/Protezione_Civile_e_Sviluppo_Economico.pdf

Protezione Civile, interventi

www.ispro.it/wiki/images/9/95/Metodo_Augustus.pdf

Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale. Giunta Regionale Toscana - Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997

www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/Quaderni_tecnici/index.htm


Italia, elenco degli impianti igienico-sanitari dove poter caricare l'acqua potabile e scaricare le acque reflue della autocaravan e/o autobus turistici.

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/Acque/dove_scaricare.pdf



in Camper

160
settembre-ottobre 2014



L'IMPORTANZA DI DEDICARE DEL TEMPO AL LEGGERE

Dedichiamo tutto il tempo possibile e a volte impossibile, per trattare temi e problemi che un camperista da solo non può affrontare. Questo comporta la continua produzione di documenti contenenti norme, analisi, interventi, proposte, soluzioni eccetera. Un enorme lavoro che non è acquisito da alcuni camperisti, non perché pensiamo che non sappiano leggere, ma forse perché lo ritengono inutile o, ancor peggio, sono di quelli che: SO TUTTO IO.

Infatti, sono quei camperisti che:

- non si ricordano o ancora stentano a distinguere le due situazioni nelle quali l'autocaravan si viene a trovare. E questo, nonostante che per anni abbiamo prodotto e diffuso, anche in internet, ampia documentazione al riguardo. Per l'ennesima volta rinfreschiamo loro la memoria. La prima situazione è quando l'autocaravan è utilizzata per la circolazione stradale, cioè circolazione e sosta come prevede il Codice della Strada, quindi, il diritto inalienabile che ci costringe a intervenire quando è violato. L'altra situazione è quando l'autocaravan viene giustamente individuata come un segmento interessante del turismo itinerante e i sindaci accorti allestiscono aree attrezzate per accoglierle, sempre come prevede il Codice della Strada. Come ribadito, anche a livello interministeriale, l'allestimento di aree attrezzate per le autocaravan (*per noi non saranno mai troppe*) è un'opportunità che un sindaco può attivare per promuovere l'economia e la cultura del territorio che amministra ma non può essere la scusa per impedire la circolazione e sosta delle autocaravan fuori da queste aree attrezzate. Purtroppo, i camperisti di cui sopra, non distinguendo la differenza di tali situazioni, contattano l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, quando in un comune s'interviene per far revocare un divieto e/o una sbarra, lamentandosi perché, a loro dire, il sindaco del comune oggetto del nostro intervento non è *anticamperista*, anzi, per la sagra di turno consente alle autocaravan di sostare. Cerchiamo di spiegar loro che non si baratta la violazione di un diritto, cioè la libera circolazione stradale delle autocaravan, per un panino o un brodetto, ma non capiscono e diventano ostili, facendo del male a se stessi e a tutta la categoria.
- Ci chiedono di smettere l'azione contro un comune che viola un nostro diritto, perché, argomentano, *"...l'anno scorso vi è stato segnalato un divieto e il comune non è mai stato sanzionato, il divieto è ancora lì, quindi, la vostra azione non serve, anzi ci danneggia"*. Gli inviamo copia delle azioni intraprese e gli spieghiamo che, come per Auronzo di Cadore e altri comuni *anticamper*, ci vogliono anni per ottenere il rispetto delle leggi e mai un sindaco è stato condannato in prima persona. Ma tant'è... fanno orecchie da mercante.
- Ci inviano una segnalazione inerente un divieto e/o una sbarra anticamper e dopo un paio di mesi, senza aver letto le documentazioni delle azioni intraprese e il loro evolversi nel tempo, senza essersi associati (*ritenendo, forse, 35 euro l'anno per equipaggio, un esborso inutile o esoso*), si lamentano accusandoci d'inerzia. A questi, d'ora in poi, risponderemo che se vogliono risultati immediati si muniscano di seghetto per metalli, e vadano a segare i pali che sostengono le segnaletiche *anticamper*... Ma non si aspettino che noi lo facciamo per loro. Non sarà mai il nostro modo di agire.

Pier Luigi Ciolli

AUTOCARAVAN: FINESTRE DIFETTOSE

APPELLO PER LA SICUREZZA STRADALE

di Pier Luigi Ciolli

Autocaravan con finestre PolyPlastic difettose che si possono distaccare durante la circolazione stradale.

Al fine di comprovare quanto sotto esposto, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è disponibile a mostrare la corrispondenza intercorsa in merito alla vicenda.

Come associazione impegnata, tra le altre, nelle campagne d'informazione e prevenzione a favore della sicurezza stradale, comunichiamo quanto segue.

IL FATTO

Grazie alle segnalazioni ricevute dai proprietari di autocaravan (associati o meno all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti) abbiamo appreso che la società PolyPlastic ha prodotto, in un certo periodo, finestre per autocaravan risultate poi difettose, nelle quali si verifica la delaminazione delle due componenti.

L'EFFETTO

La pronta attenzione della nostra associazione è dovuta al fatto che molti proprietari di autocaravan ci hanno comunicato che il distacco delle finestre è avvenuto mentre il veicolo era in circolazione, con gravissimi rischi per la sicurezza stradale e, quindi, per l'incolumità delle persone. È sufficiente pensare a ciò che potrebbe accadere a un motociclista improvvisamente investito da una lamina di una finestra che si stacca da un veicolo in velocità! Il problema ha effetti anche in termini di copertura assicurativa del proprietario dell'autocaravan che potrebbe cagionare un danno a terzi a causa del distacco delle finestre durante la circolazione stradale.

Sul punto, ricordiamo che la polizza assicurativa RCA copre i danni alle persone e/o alle cose, e la polizza assicurativa cristalli copre i danni alle finestre. Ma, avendo la PolyPlastic comunicato il difetto, la compagnia assicuratrice potrebbe attivare rivalsa verso l'assicurato per quanto ha dovuto pagare a terzi. Non solo, se il distacco di una finestra ferisce o uccide, si attivano problemi in sede penale sia per il guidatore sia per il proprietario dell'autocaravan che dovranno dimostrare la loro NON responsabilità. La mancata esecuzione della manutenzione proposta dalla PolyPlastic potrebbe determinare una condanna.

LE CRITICITÀ

Alcuni nostri associati hanno comunicato di aver seguito le indicazioni della PolyPlastic contattando il concessionario autorizzato a loro più vicino per richiedere l'intervento di manutenzione e che a distanza di molte settimane non vi è stato alcun riscontro. Ciò induce a intervenire autonomamente per risolvere il problema: **MA NON DEVE ESSERE FATTO!** Perché, trattandosi di interventi non eseguiti da soggetti professionisti, permarrrebbe il pericolo in termini di sicurezza stradale.

Nonostante la gravità del problema esiga interventi di estrema urgenza, nelle lettere inviate ai proprietari delle autocaravan interessate dal difetto non si indica il concessionario al quale rivolgersi e la data utile per l'intervento, sebbene la PolyPlastic conosca il luogo di residenza del destinatario. Il proprietario dell'autocaravan ha l'ulteriore onere di visitare il sito internet della PolyPlastic (*sempre che sia nella possibilità di accedere e consultare internet*) e verificare quale sia il concessionario a lui più vicino, contattarlo (*cosa non facile*), fissare un appuntamento per l'intervento in garanzia che gli consenta di utilizzare l'autocaravan il prima possibile.

Più difficile è cercare un altro concessionario se il primo ha una lunga lista d'attesa poiché alcuni proprietari di autocaravan potrebbero optare per la sostituzione di tutte le finestre (*fino a 7 in alcune autocaravan*) e l'esiguo personale addetto alle manutenzioni di detti concessionari si troverebbe in difficoltà nel fronteggiare le richieste.



QUALI AZIONI HA INTRAPRESO L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE E DEL DISTRIBUTORE DELLE FINESTRE

Alla luce di alcune comunicazioni della PolyPlastic sembrava che il problema riguardasse solo le autocaravan prodotte dalla Società Europea Autocaravan (SEA) nell'arco temporale marzo 2004-dicembre 2005. In realtà, il problema parrebbe avere dimensioni molto più ampie. Infatti, abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di proprietari di autocaravan che hanno acquistato veicoli prodotti anche prima (nel 2001 e nel 2002) nonché successivamente (nel 2007 e seguenti).

La PolyPlastic avrebbe informato 3.911 proprietari di autocaravan inviando una lettera solo per posta ordinaria con la quale si invita a effettuare un intervento gratuito di manutenzione tramite un sistema di avvitanamento ovvero a sostituire a pagamento le finestre. Tale campagna informativa non può ritenersi idonea al fine di tutelare la sicurezza stradale sia perché il numero dei soggetti interessati potrebbe essere notevolmente superiore a quello dei soggetti informati sia perché la PolyPlastic ha inviato comunicazioni con posta ordinaria che non è tracciata. Dunque, non vi è alcuna certezza che i destinatari siano venuti a conoscenza del problema.

Al fine di ottenere chiarimenti utili ad accelerare la manutenzione o sostituzione delle finestre pericolose, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inviato tre richieste di chiarimento alla PolyPlastic nonché alla Dimatec e alla SEA. Il ruolo della Dimatec è quello di gestire operativamente la spedizione delle finestre ai concessionari e, qualora fosse necessario, il supporto, sempre ai concessionari, nello svolgere l'azione di richiamo PolyPlastic. La PolyPlastic ha risposto senza tuttavia fornire tutti i chiarimenti richiesti e al fine precipuo di diffidare l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti dalla pubblicazione di atti di corrispondenza e contatti email.

NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Abbiamo inviato decine di email a: ACTItalia, Confederazione Italiana Campeggianti, Associazione Produttori Camper, Assocamp (Associazione rivenditori), ma a oggi non hanno inviato alcun cenno di riscontro.

NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DI AUTOCARAVAN

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha comunicato tempestivamente ai proprietari di autocaravan di cui aveva gli indirizzi email che, nel caso possedessero un veicolo con finestre PolyPlastic,

dovevano consultare il sito www.sea.Polyplasticpass.nl per verificare se la propria autocaravan fosse registrata presso la PolyPlastic tra quelle coinvolte nel difetto di produzione e che tale difetto poteva costituire un pericolo per la circolazione stradale.

Ai proprietari informati e in possesso di finestre PolyPlastic, abbiamo chiesto di inviarci una email all'indirizzo info@incamper.org comunicando alcuni dati inerenti il loro veicolo affinché ci sia possibile aggiornarli in modo continuativo.

La proposta del produttore è un intervento gratuito di manutenzione oppure la sostituzione delle finestre con uno sconto. Essendo da sostituire anche sette finestre, per loro sarebbe un vero affare mentre per il camperista (che in alcuni casi deve percorrere qualche centinaio di chilometri per trovare l'officina autorizzata a tale sostituzione) sarebbe un micidiale salasso.

Potremo avere un quadro ancora più preciso e decidere che strada intraprendere per la difesa dei diritti del consumatore e della sicurezza stradale se tutti ci attiveremo per informare più camperisti possibili, in modo che ci scrivano se hanno avuto problemi o meno con le finestre PolyPlastic.

Visto il gran numero di segnalazioni che ci stanno pervenendo, per metterci in grado di dare il nostro contributo onde evitare possibili incidenti stradali con danni a persone e/o cose, nonché per chiedere ai responsabili di risolvere i problemi che il proprietario dell'autocaravan ha affrontato o deve affrontare per mettere in sicurezza le finestre

È INDISPENSABILE CHE IL CAMPERISTA CI INVII I SEGUENTI DATI:

1. **proprietario: nome, cognome, indirizzo completo;**
2. **targa autocaravan;**
3. **dati del venditore (nome società, email);**
4. **modello autocaravan;**
5. **marca produttore autocaravan;**
6. **numero di telaio (completo, esempio: per FIAT ZFA244...);**
7. **anno di acquisto;**
8. **problemi riscontrati e su quale finestra, identificandola dai dati inseriti in un adesivo posto nell'angolo superiore destro e/o in altre serigrafie apposte sui bordi della finestra stessa (foto della targhetta presente eventualmente sulla finestra - una foto per ogni finestra - dimensioni del foro scocca per ogni finestra al fine di determinare le dimensioni delle finestre incriminate);**
9. **eventuali corrispondenze inviate e/o ricevute;**
10. **interventi effettuati in garanzia**
11. **interventi effettuati a proprie spese;**
12. **interventi di verifica con tagliandi, specificare quando e da chi.**

Grazie per l'attenzione e a leggervi.

LA LETTERA DELLO STUDIO LEGALE PER CONTO DELL'ANCC AI PRODUTTORI

STUDIO LEGALE BRUNETTI

Firenze, 13 luglio 2014

P.e.c. Spett. Dimatec Spa

P.e.c. Spett. Società Europea Autocaravan Spa

Email Spett. Polyplastic

E p.c./p.e.c. Ministero Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per i trasporti,
la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
c.a. Egr. Direttore della Divisione II

- la corrispondenza inviata tramite posta ordinaria non è tracciata e non garantisce l'effettivo recapito al destinatario;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è reperibile alcuna comunicazione inerente la questione in esame;
- è improcrastinabile informare con assoluta certezza tutti i proprietari delle autocaravan in oggetto a tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità delle persone.

Tutto ciò premesso e considerato, l'A.N.C.C. per mio tramite, chiede alla società Polyplastic di comunicare l'avvio della campagna di sicurezza in oggetto ai proprietari delle autocaravan prodotte nel periodo 01.03.2004 - 31.12.2005 tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza, la mia assistita valuterà ogni ulteriore e possibile azione a favore della sicurezza stradale anche in sede penale.

La Società Europea Autocaravan Spa e la società Dimatec Spa vorranno fare da tramite tra l'A.N.C.C. e la società Polyplastic anche al fine di tradurre gli atti di corrispondenza.

In attesa di urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Avv. Assunta Brunetti

Oggetto: campagna di sicurezza per autocaravan Sea prodotte nel periodo 01.03.2004/31.12.2005 con finestre Polyplastic.

La presente è formulata in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione che rappresenta la categoria dei proprietari di autocaravan impegnata, tra le altre, a favore della sicurezza stradale.

Premesso che

- La mia assistita riferisce di aver ricevuto numerose segnalazioni da parte di proprietari di autocaravan con finestre Polyplastic che hanno subito la delaminazione tra il vetro interno e quello esterno.
- In molti casi tale fatto si è verificato in circolazione stradale con possibili e gravissimi danni a persone e cose.
- Alcuni proprietari di autocaravan hanno ricevuto una lettera inviata tramite posta ordinaria con la quale la Polyplastic ha avviato una campagna per la sicurezza invitando a eliminare gratuitamente il difetto attraverso un sistema di avvitamento oppure a sostituire le finestre previo pagamento di una certa somma.
- Nella lettera si evidenzia altresì che la campagna di sicurezza è stata avviata di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- Con lettera dell'08 luglio scorso, l'A.N.C.C. chiedeva alcuni chiarimenti alle società Polyplastic e Dimatec. In risposta, con email del 10 luglio, la Polyplastic chiedeva cortesemente di tradurre la comunicazione in inglese ovvero in tedesco.

Considerato che

- sinora non si è verificato o comunque non è stato reso noto alcun caso di morte o lesione in conseguenza del prodotto difettoso in oggetto;
- la natura del difetto in questione è tale da poter cagionare gravissime conseguenze a danno di persone e cose specie se la delaminazione si verifica improvvisamente mentre il veicolo è in circolazione stradale;
- le società in indirizzo sono a conoscenza del problema e ciò potrebbe rilevare in termini di responsabilità civile e/o penale qualora venisse accertato che non sono state predisposte tutte le misure necessarie per evitare i danni derivanti dal prodotto difettoso.



Un camperista racconta: "Mentre percorrevo una strada panoramica, mia figlia dice: – Papà, abbiamo la finestra grande che si muove!– Non faccio in tempo a realizzare che cosa poteva essere che a un tratto la finestra si è aperta letteralmente, dividendosi in due, per fortuna andavo piano e la finestra che si è staccata è finita a terra senza rompersi. Abbiamo recuperato la seconda parte della finestra e abbiamo letteralmente attaccato con del nastro adesivo le due parti delle finestre insieme sperando che il tutto funzionasse".

COSA DICE LA LEGGE - LA RESPONSABILITÀ PER PRODOTTI DIFETTOSI

Tale fattispecie è specificamente disciplinata dal codice del consumo. In base al codice del consumo, il produttore non è obbligato a eliminare gratuitamente il difetto di un suo prodotto.

Il produttore è responsabile dei danni derivanti dal prodotto difettoso e per danno non può intendersi la spesa che il consumatore deve eventualmente sostenere per l'eliminazione del difetto.

Al fine di escludere ovvero limitare la propria responsabilità, il produttore deve attivarsi per comunicare l'esistenza sul mercato di un prodotto difettoso. Al riguardo è interesse del produttore scegliere una modalità di comunicazione che consenta di raggiungere con certezza il proprietario del prodotto difettoso. In tal modo chi detiene il prodotto difettoso non potrà sostenere a proprio favore di non essere a conoscenza del problema.

Il risarcimento non sarà dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.

PER APPROFONDIRE IL QUADRO NORMATIVO circa la responsabilità del produttore in base al codice del consumo si evidenzia quanto segue.

L'art. 115 del citato codice definisce 'prodotto' ogni bene mobile anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Quindi le finestre di un'autocaravan possono senza dubbio ricondursi nella nozione giuridica di 'prodotto'.

La stessa norma fornisce la definizione di 'produttore' identificando tale figura con il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore e il cacciatore. Nel caso in esame, il produttore è la società Polyplastic.

Ai sensi dell'art. 114 del citato codice "Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto".

Questa norma è di rilevanza centrale nell'inquadramento della vicenda. Essa ha una portata evidentemente diversa **dall'articolo 130, comma 1 del codice del consumo** ai sensi del quale: "Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene".

Dunque, se il venditore è responsabile del difetto il produttore è responsabile del danno cagionato dal difetto del suo prodotto.

Da ciò derivano evidenti conseguenze in punto di diritti del consumatore. Infatti, se ai sensi dell'articolo 130 del codice del consumo il consumatore può pretendere dal venditore – nel termine della garanzia legale – l'eliminazione del difetto ovvero la sostituzione del bene, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo senza costi a suo carico, non vi è analoga norma del codice del consumo che attribuisca al consumatore il diritto di esigere dal produttore l'eliminazione gratuita del difetto giacché – come vale ripetere – il produttore è responsabile solo del danno eventualmente derivante dal prodotto difettoso.

È bene altresì tenere a mente la definizione di 'prodotto difettoso' (articolo 117, codice del consumo): "Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;

c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio".

Circa il quadro delle responsabilità, si evidenzia che la responsabilità del produttore è espressamente esclusa dall'**articolo 118 del codice del consumo**:

- a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;
- d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
- e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
- f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l'ha utilizzata.

Si precisa che non tutti i danni derivanti da un prodotto difettoso obbligano il produttore al risarcimento.

Ai sensi dell'articolo 123 del codice del consumo è risarcibile:

- "a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
- b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di 377,00 euro".

Inoltre, **l'articolo 122 del codice del consumo** prevede che: "nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo l'articolo 1227 del codice civile. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto".

SUBIRE UN DANNO IN CAMPEGGIO

RESPONSABILITÀ E AZIONI DA PERSEGUIRE

di Cinzia Ciolli

L'articolo che proponiamo è maturato alla luce della concreta esperienza di un camperista che all'interno di un campeggio ha subito un danno di oltre 800,00 euro provocato dalla caduta di un ramo sul tendalino della sua autocaravan a causa di una tromba d'aria. Il gestore del campeggio ha consigliato al camperista di indirizzare una richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicuratrice. Quest'ultima ha rifiutato il risarcimento poiché il gestore non aveva attivato una polizza per la copertura dei danni derivanti dai cosiddetti "eventi speciali".

Alla risposta della compagnia assicuratrice, il camperista si è rivolto direttamente al gestore del campeggio il quale ha escluso ogni propria responsabilità ritenendo che il danno sia derivato da un caso fortuito.

L'espressione "evento speciale" ricorre soprattutto nel gergo assicurativo mentre si parla di "caso fortuito" soprattutto in ambito giuridico. Entrambe le espressioni indicano eventi imprevedibili ed eccezionali.

La casistica solitamente citata a titolo esemplificativo menziona terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, sommosse, tumulti popolari eccetera.

È evidente che si tratta di eventi che non possiamo ritenere sempre e comunque "imprevedibili" ed "eccezionali": una colata lavica ai piedi dell'Etna è tutt'altro che imprevedibile ed eccezionale, lo stesso evento a Firenze sarebbe – con ogni probabilità – ritenuto tale.

La normativa alla quale fare riferimento consente al gestore del campeggio di liberarsi in tutto o in parte dalla propria responsabilità dimostrando che il danno è stato provocato dal caso fortuito.

Considerata la posizione di chiusura già chiaramente assunta dal gestore, il camperista dovrà valutare se tentare di ottenere il risarcimento instaurando un processo nel corso del quale il gestore cercherà senza dubbio di dimostrare il caso fortuito. Esso potrebbe riuscire a fornire la prova di un evento atmosferico realmente impreveduto e imprevedibile, la cui intensità ed eccezionalità potrebbe essere stabilita facendo



Campeggiare con la famiglia

riferimento a parametri di natura statistica, nonché a concreti e specifici elementi di prova come ad esempio le rilevazioni del servizio meteorologico con specifico riguardo al punto preciso ove si è verificato l'evento dannoso. La prova del caso fortuito, escluderebbe la responsabilità del gestore.

Alla luce di quanto sopra e al fine di evitare contestazioni e azioni giudiziarie, ogni volta che si fruisce di un campeggio è fondamentale chiedere al gestore o proprietario di esibire le condizioni dell'eventuale polizza assicurativa per i danni derivanti dalla struttura stessa per verificare se è prevista la copertura per gli eventi speciali ovvero fortuiti. In ogni caso, è preferibile assicurare il proprio veicolo anche per tali eventi.

IL PUNTO SULLA RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE

Il caso in esame è riconducibile nell'alveo della disciplina civilistica in materia di responsabilità del custode. La norma di riferimento è l'art. 2051 del codice civile che pone a carico del custode l'obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita, salvo il caso fortuito.

La responsabilità del custode prescinde dalla colpevolezza del comportamento dannoso e dipende unicamente dal rapporto di custodia cioè dalla relazione intercorrente fra la cosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore).

Alla luce della natura oggettiva (che prescinde dalla colpa) della responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto unicamente a dimostrare il danno derivante dalla cosa e il rapporto di custodia.

Di contro, il custode è ammesso a fornire la prova liberatoria del fortuito: una causa estranea al rapporto tra custode e cosa custodita, imprevedibile ed eccezionale, idonea a provocare il danno.

Potrebbe trattarsi di una forza maggiore come anche di un fatto di un terzo o dello stesso danneggiato. Dottrina e giurisprudenza hanno distinto tre diverse ipotesi di fortuito:

fortuito autonomo: il danno è direttamente cagionato da una causa che, indipendentemente dalla condotta del custode o dalla cosa medesima, è da sola idonea a provocare l'evento;

fortuito incidente: la cosa in custodia ha assunto un ruolo di mera occasione del danno, in effetti provocato da una causa a essa estranea, che aveva in sé tutta la potenzialità dannosa;

fortuito concorrente: alla determinazione del fatto dannoso concorre, con il fattore esterno, anche la cosa che per effetto del fattore esterno ha assunto un dinamismo dannoso. In tale ultima ipotesi, il fortuito non esclude la responsabilità del custode, bensì eventualmente l'attenua.

APPELLO AL LEGISLATORE NAZIONALE E REGIONALE

Il caso esaminato ha rappresentato l'occasione per riflettere su ulteriori questioni inerenti lo stato attuale della legislazione in materia di strutture ricettive.



Vivere all'aria aperta

Con l'art. 13, comma 9, decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 (Codice del Turismo), il legislatore nazionale ha imposto alle strutture ricettive all'aperto di garantire ai clienti la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile.

Si tratta di una previsione apprezzabile certo ma di dubbia efficacia visto che il legislatore non si è preoccupato di imporre un importo minimo di copertura come previsto a esempio dall'art. 128, decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private) per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

In ogni caso, l'art. 13 del Codice del Turismo è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 80/2012 poiché il legislatore nazionale avrebbe intaccato competenze costituzionalmente riservate alle Regioni.

Tanto premesso, a tutela della qualità dell'offerta turistica italiana e al fine di evitare contenziosi tra gestori/proprietari delle strutture ricettive e clienti, chiediamo al legislatore nazionale e regionale di emanare un testo normativo che obblighi i gestori/proprietari di strutture ricettive all'aria aperta a:

- stipulare una polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile che garantisca un importo minimo di copertura stabilito dal legislatore;
- stipulare una polizza assicurativa per i danni derivanti da eventi speciali che garantisca un importo minimo di copertura stabilito dal legislatore;
- esporre al pubblico gli estremi della polizza assicurativa con indicazione dei rischi contro i quali il gestore/proprietario è assicurato.

PROMEMORIA INERENTE I CAMPEGGI**LA LEGGE - Articolo 378.****Regolamento di Attuazione del Codice della Strada****Impianti di smaltimento igienico-sanitario**

1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
 - b. l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni;
 - c. per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
 - d. l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna aree di servizio o di sosta;
 - e. la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
4. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale

che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.

5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
6. I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
7. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

CAMPEGGI IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Sono molte le segnalazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riceve da parte di associati proprietari di autocaravan ai quali è stato negato l'accesso agli impianti di smaltimento igienico-sanitario di uno dei campeggi d'Italia. Secondo i gestori di simili strutture ricettive, il servizio sarebbe riservato agli utenti che soggiornano con esclusione dunque delle autocaravan semplicemente in transito. È bene sapere che simile trattamento non trova alcuna giustificazione normativa. Rileva a tal proposito l'articolo 378 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) come modificato dall'articolo 214 del D.P.R. n. 610/1996, il quale stabilisce che: *"I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284"*. Il campeggio che non consente all'autocaravan in transito di servirsi dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario viola dunque l'articolo 378 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992 e come tale è passibile di sanzione ex articolo 146 del Codice della Strada. In ordine all'ulteriore questione delle tariffe applicate per l'accesso agli impianti, è possibile accertarne la regolarità con segnalazione alla regione e alla provincia competente. In base all'articolo 1 della legge n. 284/1991, la struttura ricettiva deve periodicamente e preventivamente comunicare alla regione i prezzi che intende applicare per il soggiorno e per tutti gli altri servizi offerti. Il D.Lgs. n. 135/2011 (Testo Unico sul turismo) e le leggi regionali sul turismo impegnano altresì la provincia nell'attività di vigilanza in ordine ai servizi offerti e alle tariffe applicate dalle strutture ricettive. Proponiamo di seguito un semplice modulo per segnalare la vostra esperienza, autorizzando altresì l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a sottoporre la segnalazione che invierete alle istituzioni competenti.

**QUANDO IL GESTORE DI UN CAMPEGGIO SI RIFIUTA DI FARVI FRUIRE
DELL'IMPIANTO PER IL CARICO/SCARICO DELLE ACQUE REFLUE E/O
IL CARICO ACQUA POTABILE PERCHÉ NON SOGGIORNATE NEL CAMPEGGIO,
UTILIZZATE IL SEGUENTE MODULO**

Inviare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
scegliendo tra le seguenti modalità:

per posta: via San Niccolò 21 -50125 Firenze

per email: info@coordinamentocamperisti.it

per telefax: 055 2346925

...Io sottoscritt.....
residente a
in via

SEGNALA CHE

in data raggiungevo il campeggio
sito nel Comune di (.....),
in via
per usufruire dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

Alla reception ero ricevuto da che mi dichiarava quanto segue:
per accedere all'impianto è necessario:

- soggiornare nel campeggio per almeno n. giorni;
- pagare la tariffa di euro.

Chiedevo a tal punto di parlare con il Direttore del campeggio, il quale

- ☐ era assente;
- ☐ si rifiutava di ricevermi;
- ☐ dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario, era necessario soggiornare nel campeggio per almeno n. giorni;
- ☐ dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario era necessario pagare la tariffa di euro.

Tutto ciò premesso, AUTORIZZO l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a inoltrare in mio nome e conto le istanze che riterrà opportune per dare rilievo alla presente segnalazione.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge.

Luogo e data

In fede

apporre firma leggibile

AURONZO DI CADORE

6 ANNI PER FAR VALERE LA LEGGE

IL TRIBUNALE DI VENEZIA RENDE GIUSTIZIA

di Isabella Cocolo

Con sentenza n. 1032/2014 depositata il 13 maggio 2014, il Tribunale di Venezia ha reso giustizia accogliendo l'appello proposto dagli Avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti nell'interesse di un camperista sanzionato nel Comune di Auronzo di Cadore.

Il Giudice ha disapplicato le ordinanze comunali n. 45/1996 e n. 46/1998 ritenendole illegittime e ha condannato la Prefettura di Belluno alle spese di lite considerato, tra l'altro, che *'la circolare del Ministero dei Trasporti interpretativa delle norme in materia di circolazione delle autocaravan risale ad epoca anteriore ai fatti di causa'*.



Il Tribunale di Venezia ha ritenuto illegittime le limitazioni alla sosta delle autocaravan dettate da esigenze diverse dalla circolazione stradale o dalle caratteristiche strutturali delle stesse accogliendo il motivo d'appello inerente la violazione dell'art. 185 del Codice della Strada nonché il motivo sui profili di illegittimità delle suddette ordinanze del Comune di Auronzo di Cadore. Con tali provvedimenti, l'amministrazione comunale ha vietato la sosta prolungata delle autocaravan in tutti gli spazi pubblici a eccezione di alcune aree specificamente individuate per motivi di *"igiene collettiva e di sicurezza personale degli utenti proprietari delle autocaravan in sosta prolungata"* ed in quanto *"nella frazione di Misurina vi è un afflusso costante delle autocaravan che crea notevole intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta di altri autoveicoli"*.

Circa le motivazioni delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998, il Giudice ha giustamente ritenuto che: *"...i motivi di igiene collettiva non potevano essere posti a fondamento della limitazione alla sosta alle autocaravan in quanto tali esigenze devono trovare adeguata soluzione con diverse precauzioni (v. art. 185, commi 4 ss. C.d.s.). Quanto al secondo aspetto non è dato comprendere il rapporto tra l'afflusso di caravan nella località di Misurina e la possibilità per i medesimi di sostare in aree diverse da quelle attrezzate, fermo restando che naturalmente anche tali veicoli rimangono soggetti alle generali norme in materia di circolazione e sosta. La generale equiparazione tra autocaravan ed altri veicoli non consente, infine, di prediligere la sosta degli uni o degli altri mezzi essendo, comunque, prevista la possibilità di applicare alle autocaravan tariffe maggiorate del 50% in caso di sosta o parcheggio a pagamento"*.

Per giungere alla sentenza in commento l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha investito risorse economiche e tempo.

Il verbale che ha originato la vicenda giudiziaria risale all'11 agosto 2008!

Tutto poteva esaurirsi in sede di ricorso prefettizio e invece il Comune di Auronzo di Cadore ha tentato in tutti i modi di difendere una posizione palesemente indifendibile alimentando per anni e anni una macchina che ha sottratto soldi al cittadino e alla Pubblica Amministrazione e, quindi, doppiamente al cittadino.

n. 2610/2011



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VENEZIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

N° 1432

DEP. 13 MAG 2011

CRON. 4388

REP. /

oggetto: opposizione ordinata
esecuzione di art. 71
d. l. n. 689/1981 -
Appello avverso sent.
del Giudice di Pace
di

La dr. Tania VETTORE, Giudice della Seconda Sezione Civile di questo Tribunale, ha pronunciato
la seguente

Pieve di Cadore
n. 28/10.

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 3696 degli affari contenziosi civili per l'anno 2011, promossa con
atto di citazione in appello notificato in data 19.5.2011

da

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Assunta Brunetti
del Foro di Firenze, in forza del mandato in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente
domiciliata presso lo Studio della medesima in Firenze, via San Niccolò 21;

- ricorrente appellante -

contro

- PREFETTURA - U.T.G. DI BELLUNO (c.f. IT 80005710258), contumace

- resistente appellata -

In punto: appello ai sensi della L. 689/81 avverso sentenza del Giudice di Pace di Pieve di
Cadore n. 28/10

Conclusioni: come in atti

al

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'odierna appellante esponeva nell'atto introduttivo del presente giudizio che in data 11.8.2008 sostava regolarmente con il proprio autocaravan, targato (■■■■■), in un parcheggio a pagamento non asfaltato in via Monte Piana nel Comune di Auronzo di Cadore esponendo il relativo tagliando. Con verbale n. 1873 – S – 20 fascicolo n. 825, la Polizia Municipale di Auronzo di Cadore aveva contestato la violazione dell'art. 7/01 14 CdS per avere lasciato in sosta il suddetto veicolo nonostante il divieto di sosta/fermata fosse segnalato da appositi cartelli. A seguito del rigetto del ricorso amministrativo presentato avanti alla Prefettura di Belluno, l'appellante aveva presentato ricorso avanti al Giudice di Pace di Pieve di Cadore per i seguenti motivi: a) illegittimità del divieto di sosta alle sole autocaravan per violazione degli artt. 6, 7, 185 cds e per inosservanza di direttive ministeriali; b) violazione dell'art. 120 c.d.s.; c) carenza di motivazione dell'ordinanza – ingiunzione. Con sentenza n. 28/10 il Giudice di Pace respingeva il ricorso confermando l'ordinanza - ingiunzione prefettizia e condannando, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di € 100,00 per le spese di giudizio.

In questo giudizio, la signora ■■■■■ interponeva appello avverso tale sentenza, riprendendo a sostegno del gravame le motivazioni già addotte nel primo grado. In particolare, lamentava, con il primo motivo di appello, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, 7, 185 del codice della strada e delle direttive ministeriali e, con il secondo motivo, l'illegittimità delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 istitutive del divieto di sosta 0-24 delle autocaravan. Con il terzo motivo, invece, chiedeva la riforma della sentenza anche in punto spese di giudizio, in quanto la Prefettura nel primo grado era stata difesa da funzionario delegato.

L'appellata Prefettura, già costituita nel primo grado di giudizio, rimaneva contumace, pur regolarmente evocata in giudizio.

All'udienza del 20.9.2013, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Con il gravame in oggetto l'appellante si duole essenzialmente della violazione da parte dell'ente accertatore dell'art. 185 c.d.s. in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Quanto al primo motivo di appello, infatti, la signora ■■■■■ lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto che l'equiparazione tra veicoli ed autocaravan di cui all'art. 185 C.d.S. non escluda la possibilità di prevedere un divieto specifico di sosta per le autocaravan, anche in ragione della previsione ed organizzazione di apposita area attrezzata riservata alle medesime. Al riguardo, sostiene che, sebbene l'art. 6, comma 4, lett. b) c.d.s. preveda il potere per l'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna

strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, peraltro, non esiste alcuna norma giuridica che obblighi le autocaravan a sostare in apposte aree attrezzate ex art. 7, co 1, lett h, c.d.s. La circostanza per cui il Comune abbia predisposto un'area attrezzata riservata alla sosta delle autocaravan, non obbliga per ciò solo l'autocaravan a sostare solamente in tali aree. Una diversa interpretazione, a suo dire, contrasterebbe con il disposto di cui all'art. 185 c.d.s., così come interpretato dallo stesso Ministero dei Trasporti con la direttiva prot. 0031543 del 2.4.07, recepita dal Ministero dell'Interno con circolare n. 277. Del 14.1.2008. Inoltre, lo stesso Ministero dei Trasporti aveva invitato a modificare o abrogare l'ordinanza istitutiva dei divieti alle autocaravan con nota prot. 0115540 del 19.12.2007 e successiva diffida alla rimozione della segnaletica illegittima installata a seguito delle ordinanze sindacali n. 45/1996 e 46/1998.

Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'illegittimità delle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 istitutive del divieto di sosta 0-24 delle autocaravan e ha chiesto la riforma della sentenza appellata laddove aveva ritenuto tali ordinanze legittime in quanto garantivano, comunque, adeguata possibilità di sosta per le autocaravan e rientravano, comunque, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, insindacabile dal giudice ordinario. A sostegno della propria tesi, richiama anche in questo ambito l'art. 185 c.d.s. rilevando che le esigenze igienico – sanitarie richiamate nelle ordinanze trovavano già specifica tutela nel comma 6 della medesima disposizione, il quale prevede una sanzione specifica per lo scarico dei residui organici e delle acque al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico – sanitario, così come, in genere nell'art. 15 c.d.s.

L'interpretazione resa dall'appellante deve essere condivisa, con conseguente riforma della sentenza appellata per i seguenti motivi di fatto e di diritto.

L'art. 185 c.d.s., il quale disciplina specificamente la circolazione e la sosta delle auto-caravan (definite dall'art. 54, comma 1, lettera m) c.d.s. quali *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"*), prevede che *"1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.*

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.

4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.

5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.

8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4".

In sintesi, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice (di cui meglio sotto), gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, c. 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupano comunque la sede stradale in misura eccedente al proprio ingombro (art. 185, c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185, c. 3).

Quanto, invece, alle ordinanze sindacali n. 45/1996 e 46/1998 poste a fondamento della sanzione irrogata e contestate dall'appellante va, invece, osservato che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall'ente proprietario della strada con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, c. 3). Fuori dei centri abitati l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, c. 4, lett b). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6, c. 4, lett. d). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di

pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6, c. 4, lett. f).

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti di cui all'art. 6, c. 4 (art. 7, c. 1, lett. a). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7, c. 1, lett. c). Essi possono, altresì, previa determinazione della Giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7, c. 1, lett. f). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185 (art. 7, c. 1, lett. h).

Alla luce del sistema complessivo delineato dal codice della strada si ricava che, ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, c. 1). E tale equiparazione vale anche ai fini della disciplina della sosta di tali veicoli, in quanto a sosta delle auto-caravan, qualora l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo (art. 185, c. 2).

Ciò premesso, va ora osservato che l'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, ma solamente in relazione alle esigenze della circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, c. 4, lett. b).

Dall'interpretazione sistematica del complesso di norme in esame emerge, pertanto, che non possono ritenersi legittime eventuali limitazioni alla sosta degli autocaravan dettate da esigenze diverse dalla circolazione della strada o dalle caratteristiche strutturali delle medesime.

Nella fattispecie in esame le ordinanze sindacali n. 45 del 13.8.1996 e n. 46 dell'11.8.1998 (allegate al fascicolo di primo grado) hanno vietato la sosta prolungata dei camper in tutti gli spazi pubblici diversi dalle aree ivi specificamente indicate in quanto dotate di necessarie infrastrutture di servizio, quali l'approvvigionamento idrico e lo scarico di liquami e ciò per motivi *"di igiene collettiva e di sicurezza personale degli utenti proprietari delle autocaravan in sosta prolungata"* ed in quanto *"nella Frazione di Misurina vi è afflusso costante delle autocaravan che crea notevole intralcio alla circolazione veicolare con conseguente diminuzione della sicurezza e della possibilità di sosta di altri autoveicoli"*.

Quanto al primo profilo, per quanto sopra esposto i motivi di igiene collettiva non potevano essere posti a fondamento della limitazione alla sosta alle autocaravan in quanto tali esigenze devono trovare adeguata soluzione con diverse precauzioni (v. art. 185, commi 4 ss C.d.s). Quanto al

secondo aspetto non è dato comprendere il rapporto tra l'afflusso di caravan nella località di Misurina e la possibilità per i medesimi di sostare in aree diverse da quelle attrezzate, fermo restando che naturalmente anche tali veicoli rimangono soggetti alle generali norme in materia di circolazione e sosta. La generale equiparazione tra autocaravan ed altri veicoli non consente, infine, di prediligere la sosta degli uni o degli altri mezzi essendo, comunque, prevista la possibilità di applicare alle autocaravan tariffe maggiorate del 50% in caso di sosta o parcheggio a pagamento.

Attesa l'illegittimità delle ordinanze sindacali poste a fondamento della sanzione amministrativa opposta, l'appello proposto dalla signora Venturi appare fondato e deve trovare integrale accoglimento.

La soluzione proposta, del resto, è stata fatta propria anche dal Ministero dei Trasporti, con la circolare prot. 0031543 del 2 aprile 2007, tanto che il medesimo Ministero con nota prot. 15298 del 22.2.2010 (v. a pagg. 100 ss fascicolo di primo grado), ribadito con successivo provvedimento prot. 66954 del 6.8.2010 (v. doc. 4 fascicolo appello) ha diffidato il Comune di Auronzo di Cadore a provvedere alla rimozione della segnaletica illegittima posta a seguito della emanazione delle predette ordinanze.

Tali le ragioni che convincono della fondatezza del gravame e ne impongono l'accoglimento, con conseguente riforma della sentenza impugnata ed integrale accoglimento del ricorso proposto dalla signora [REDACTED]

Conseguentemente, previa disapplicazione delle ordinanze comunali n. 45 del 13.8.1996 e n. 46 dell'11.8.1998, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza n. 79/09 emessa in data 20.4.2009 dal Vice Prefetto Aggiunto della Provincia di Belluno, opposta dalla signora [REDACTED] avanti al Giudice di Pace di Pieve di Cadore.

L'appello deve trovare accoglimento anche quanto alle spese di lite di primo grado, sia in considerazione della riforma della sentenza e della conseguente soccombenza della parte opposta, sia in considerazione del fatto che la Prefettura sia era costituita a mezzo di un funzionario delegato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011). Considerato che la circolare del Ministero dei Trasporti interpretativa delle norme in materia di circolazione delle autocaravan risale ad epoca anteriore ai fatti di causa, non si ravvedono motivi per compensare le spese di lite del primo grado, le quali devono essere integralmente poste a carico dell'amministrazione soccombente.

Per gli stessi motivi, anche le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellato.

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo,

Sent. 1032/1414

ad integrale accoglimento dell'appello proposta dalla signora [REDACTED] avverso la sentenza n. 28/2010 del Giudice di Pace di Pieve di Cadore,
annulla l'ordinanza –ingiunzione n. 79/2009 emessa in data 20.4.2009 dal Prefetto di Belluno, con conseguente condanna della parte appellata alla restituzione in favore dell'appellata della somma di € 186,90;
condanna la parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 700,00, oltre iva e cpa.
Così deciso in Venezia il 19.12.2013.

Il Giudice

(dott.ssa. Tania Vettore)

[Signature]

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Bellemo

[Signature]

DEPOSITATO

13 MAG. 2014

IL CAUSIDIO GIUDIZIARIO
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Bellemo

[Signature]

Le spese di lite dovrebbero essere pagate dal Sindaco, dal vice-sindaco e dal Comandante della polizia municipale di Auronzo di Cadore senza intaccare le casse pubbliche. Solo in questo modo il cittadino non sarebbe beffato.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti invierà la documentazione alla Corte dei Conti nonché invierà il Sindaco di Auronzo di Cadore a far coprire subito la segnaletica *anticamper*, quindi a individuare la società che la dovrà rimuovere definitivamente evitando così che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intervenga per la rimozione coatta della segnaletica di divieto di sosta alle autocaravan ancora presente nel territorio di Auronzo di Cadore nonostante la diffida ministeriale già intervenuta nel 2010.

Sinora l'amministrazione comunale ha strenuamente difeso le ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 nonostante l'intervento ministeriale.

In risposta all'ennesima richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti di conformarsi alla Legge dello Stato, il vice Sindaco di Auronzo di Cadore Anna Vecellio Del Monego ha addirittura scritto: *Non è che le Vostre azioni, che dichiarate siano finalizzate a combattere presunti "comportamenti discriminatori" nei confronti dei camperisti, siano invece preconcetti di qualcuno che mal sopporta l'ordine, scambiando il significato di libertà con quello di anarchia.*

Tale atteggiamento dimostra l'urgenza di una norma che consenta di sanzionare sul piano economico e disciplinare gli 8.092 sindaci italiani che operano in violazione di legge, così com'è sanzionabile il cittadino. La vicenda di Auronzo di Cadore è costellata di provvedimenti illegittimi: questa è l'Italia che costa e non produce, che crea oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

MAPPA DEI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DELLE AUTOCARAVAN ADOSSATI DAL COMUNE DI AURONZO DI CADORE

1. Ordinanza n. 45/1996:

- riserva un'area in località Taiarezze alla sosta 'prolungata' delle autocaravan;
- vieta la sosta alle autocaravan nelle restanti parti del territorio dov'è consentita la sosta.

2. Ordinanza n. 46/1998:

- riserva un'area in località Loita nella frazione Misurina alla sosta delle autocaravan;
- conferma il divieto di sosta alle autocaravan in tutte le restanti parti del territorio comunale dov'è consentita la sosta.

3. Ordinanza n. 52 del 17 luglio 2013:

- riserva alle autocaravan n. 4 stalli nel parcheggio in via Venezia.
La sosta delle autocaravan è consentita per un massimo di 2 ore.

4. Ordinanza n. 75 del 02.08.2012:

- stabilisce che *'nell'area contrassegnata al N.C.T. del Comune di Auronzo al Foglio 16 mappale 73, sita in frazione Misurina, adibita a parcheggio pubblico... la sosta è consentita alle sole autovetture, agli autocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 ton. E ai motocicli'*

MAPPA DEI SEGNALI DI DIVIETO ALLE AUTOCARAVAN A OGGI NOTI ALL'ASSOCIAZIONE

- **Nei pressi del lago di Misurina:** segnale di divieto di sosta alle autocaravan.
- **Località Taiarezze:** segnale di divieto di sosta alle autocaravan.

Di seguito le ultime corrispondenze, riguardanti la vicenda, in aggiunta a quanto già pubblicato a pagina 80 a 87 della rivista n. 154.

Articolo consultabile aprendo http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=154&n=82&pages=80

15 agosto 2013

Un associato segnala di essere stato sanzionato dalla Polizia locale di Auronzo di Cadore per aver sostato in località Taiarezze. Sull'avviso di accertamento della violazione è indicata la sosta in area riservata alle 'auto'. Invero, l'associato rileva un segnale di divieto di sosta alle autocaravan.

3 settembre 2013

Il Sindaco di Auronzo di Cadore risponde alla denuncia di un camperista informando per conoscenza l'Associazione.

3 settembre 2013

Da: Comune di Auronzo di Cadore - Sindaco [<mailto:sindaco@comune.auronzo.bl.it>]

A: info@coordinamentocamperisti.it;

Comune di Auronzo di Cadore - Segreteria'

Oggetto: Risposta a nota del 31.8.2013

Egregio Sig. *omissis per privacy*, ho ricevuto la sua nota che critica la situazione delle soste per camperisti nel nostro comune. Mi trovo in accordo con Lei per quanto riguarda la sosta, anche se dei posti in centro Auronzo sono stati riservati, probabilmente non segnalati adeguatamente. Stiamo programmando per l'anno prossimo una diversa distribuzione ed una migliore segnalazione. Per quanto riguarda Misurina, è già stato deciso di intervenire sulle aree di sosta modificando il sistema di pagamento. Non è un'operazione semplice in considerazione del fatto che sarà necessario cambiare anche i distributori e magari spostare l'area a disposizione dei camperisti. La ringrazio comunque per la segnalazione, che devo dire non è l'unica, e mi adopererò per sistemare al meglio la problematica. Cordiali saluti Daniela Larese Filon – Sindaco Auronzo

11 settembre 2013

L'Associazione, per il tramite dell'avv. Assunta Brunetti, chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 45, comma 3 del Codice della Strada rimuovendo i segnali di divieto di sosta alle autocaravan presenti nel territorio di Auronzo di Cadore.

4 marzo 2014

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti incarica il Provveditorato alle Opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia di verificare la rimozione della segnaletica installata dal Comune di Auronzo di Cadore in base alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998.

14 maggio 2014

Vista la diffida ministeriale del 2007, il nuovo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito dell'istanza dell'Associazione dell'11 settembre 2013 e la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1032/2014, l'Associazione sollecita la rimozione della segnaletica istituita dal Comune di Auronzo di Cadore in base alle ordinanze n. 45/1996 e n. 46/1998 al fine di evitare che il Ministero eserciti il potere sostitutivo previsto dall'art. 45, comma 3 del Codice della Strada.

21 maggio 2014

Con nota prot. 4284 del 21.05.2014, il Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore comunica che *"i motivi che tempo addietro indussero l'Amministrazione di questo Comune ad assumere i provvedimenti oggetto di contestazione... sono condivisi anche dall'attuale Amministrazione, che li ritiene di rilevante interesse pubblico e di garanzia per una ordinata e sostenibile attività turistica locale"*.

ZTL: PER IL TRANSITO LE AUTOCARAVAN PAGANO IL DOPPIO DELLE AUTOVETTURE MA IL SINDACO REPUTA ALTAMENTE LESIVO DELL'IMMAGINE L'ESSERE STATI DA NOI INSERITI NELL'ELENCO DEI COMUNI *ANTICAMPER*

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è intervenuta nei confronti del Comune di Nicolosi (CT) che ha istituito una ZTL a pagamento per accedere alla quale le autocaravan devono pagare 12,00 euro mentre la tariffa per le autovetture è di soli 6,00 euro. Con una lettera del 23 giugno 2014 il Sindaco evidenzia che Nicolosi sin dal '700 si è distinto per l'accoglienza turistica, si indigna perché l'Associazione ha qualificato il Comune tra quelli AntiCamper e intanto commette errori grossolani distinguendo tra autocaravan e camper come se fossero veicoli diversi e pur richiamando le motivazioni che avrebbero spinto l'amministrazione a istituire la ZTL a pagamento non accenna minimamente al motivo per cui le autocaravan dovrebbero pagare di più.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha chiesto al Comune le delibere di Giunta istitutive della ZTL a pagamento al fine di verificare la legittimità della previsione che discrimina gli utenti della strada che circolano in autocaravan.

Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Comune di Nicolosi.

Un associato segnala all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che nel parcheggio a pagamento nei pressi del Rifugio Sapienza nel Comune di Nicolosi è prevista la tariffa di 10,00 euro per le autocaravan e 4,00 euro per le autovetture.

A seguito della segnalazione ricevuta, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Nicolosi il provvedimento istitutivo del parcheggio e la riduzione delle tariffe nei limiti previsti dall'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di invitare il Comune di Nicolosi a ridurre le tariffe del parcheggio nei pressi del Rifugio Sapienza nei limiti previsti dall'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.



12 giugno 2014

Con nota prot. 2801 del 12.06.2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Nicolosi a ridurre le tariffe del parcheggio nei pressi del Rifugio Sapienza nei limiti previsti dall'art. 185, comma 3 del Codice della Strada.

23 giugno 2014

Con nota prot. 11068 del 23.06.2014, il Sindaco del Comune di Nicolosi risponde al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informando per conoscenza l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti.

Il Sindaco richiama una precedente nota prot. 20448 del 19.11.2013 con la quale il Comune avrebbe comunicato all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che nella zona in questione non esiste un parcheggio a pagamento e la tariffa richiesta al camperista è per l'accesso alla zona a traffico limitato istituita con delibera di Giunta n. 32/2013 successivamente modificata con delibere n. 38/2013 e n. 47/2013.

24 giugno 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Nicolosi di trasmettere le delibere di Giunta n. 32/2013, n. 38/2013, n. 47/2013 e il piano urbano del traffico in vigore alla data di emanazione delle delibere.




L'AZIONE PROSEGUE. AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:

- Ricordare ai camperisti che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse utili a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione dei divieti e sbarre anticamper. La quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune: un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli associati.
- **Segnalarci** i divieti e/o le sbarre anticamper come abbiamo previsto e troverete aprendo: http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.html
- **Informare** gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i dati (indirizzo completo, targa autocaravan, email). In tal modo potremo inviarli in omaggio almeno un numero della rivista.
- **Sollecitare** governo e parlamentari a varare una legge che preveda l'immediato sanzionamento del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un provvedimento illegittimo. Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha – consapevolmente – adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.



in Camper

159
luglio-agosto 2014



CONTRATTO-TIPO DI COMPRAVENDITA DELLE AUTOCARAVAN: MAGGIORI GARANZIE DI TRASPARENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Dal 2009 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha deciso di monitorare con maggiore attenzione i casi problematici di postvendita delle autocaravan. In questi anni, tale impegno è stato attuato attraverso l'analisi di moltissimi casi concreti, lo studio delle questioni giuridiche sottese, la formulazione di pareri agli associati e la pubblicazione di numerosi articoli in materia di tutela del consumatore.

La copiosa casistica esaminata ha evidenziato nel tempo che molte controversie tra venditore e compratore potevano essere evitate grazie a un contratto di compravendita ispirato da maggiore trasparenza, correttezza e buona fede.

Tramite gli Avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha così predisposto un modello contrattuale proponendolo alla Commissione per la regolazione del mercato della Camera di Commercio di Firenze.

A seguito di una serie di incontri tecnici, la Camera di Commercio ha approvato il contratto-tipo di compravendita delle autocaravan che è in gratuita consultazione aprendo http://www.fi.camcom.it/modulistica_contrattuale.asp?ln=&idtema=1&page=info e che pubblichiamo in questo numero per chi non ha accesso a internet.

I contratti-tipo costituiscono un importante strumento attraverso il quale le Camere di Commercio promuovono strumenti di regolazione del mercato ponderati nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Infatti, le maggiori associazioni rappresentative dei venditori e dei produttori sono state invitate a partecipare ai lavori preparatori ma nessuno è mai intervenuto.

Il testo finale licenziato dalla Commissione è stato inviato alle stesse associazioni. Tra queste solo l'Assocamp ha replicato, pur non avendo mai partecipato alle attività preliminari, ritenendo il contratto eccessivamente sbilanciato a favore del compratore ma la Commissione, in assenza di precise osservazioni tecniche, ha approvato il testo inviato a tutte le parti interessate. L'approvazione del contratto-tipo di compravendita autocaravan rappresenta un importante successo a tutela sia della categoria dei venditori sia dei compratori, visto che i contenziosi non convengono né agli uni né agli altri.

Isabella Cocolo

COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN

ECCO IL CONTRATTO APPROVATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

di Isabella Cocolo

Tramite gli Avvocati Assunta Brunetti e Marcello Viganò, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha predisposto un modello contrattuale proponendolo alla Commissione per la regolazione del mercato della Camera di Commercio di Firenze. A seguito di una serie di incontri tecnici, la Camera di Commercio lo ha approvato. Oltre alla pubblicazione su queste pagine, è in gratuita consultazione su:

http://www.fi.camcom.it/modulistica_contrattuale.asp?ln=&idtema=1&page=info.

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AUTOCARAVAN

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____;

I SOTTOSCRITTI

Sig./a _____
in qualità di legale rappresentante di _____,
partita IVA _____ con sede a _____ in via _____;
telefono _____; telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;

– venditore –
e

Sig./a _____, codice fiscale _____ nato/a _____ il _____
e residente a _____ in via _____;
telefono _____; telefax _____;
indirizzo di posta elettronica ordinaria _____;
indirizzo di posta elettronica certificata _____;

– compratore –

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il venditore trasferisce al compratore che accetta, il diritto di proprietà dell'autocaravan modello _____
che ha una massa in ordine di marcia di _____ Kg e una massa massima a pieno carico
tecnicamente
ammissibile di _____ kg.

1.2 Il venditore fornisce l'autocaravan già dotata dei seguenti accessori:

- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;
- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;

1.3 Il compratore chiede che l'autocaravan sia dotata dei seguenti ulteriori accessori:

- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg;
- _____ che pesa _____ Kg; _____ che pesa _____ Kg.

1.4 L'autocaravan, dotata degli accessori di cui ai punti 1.2 e 1.3, pesa complessivamente _____ Kg

1.5 La compilazione dei precedenti punti è obbligatoria anche al fine di evitare la configurabilità delle pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 20 e seguenti del codice del consumo.

Articolo 2 – Pagamento del prezzo e caparra confirmatoria

2.1 Il compratore si obbliga a pagare al venditore il prezzo di € _____. La somma è comprensiva di IVA e spese per la messa in strada del veicolo.

2.2 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il compratore corrisponde al venditore la somma infruttifera di € _____ a titolo di caparra confirmatoria imputata al prezzo (allegato B, nota I).

2.3 Il saldo del prezzo nella misura di € _____ sarà eseguito:

- mediante bonifico a favore di _____, Banca _____, agenzia di _____, IBAN _____, causale: acquisto autocaravan modello _____, contratto stipulato in data _____.
- mediante assegno (bancario/circolare) intestato a _____ e consegnato al Sig. _____.
- mediante finanziamento della società _____. In tal caso sino a quando la richiesta di finanziamento non sarà accolta, il venditore non eseguirà il presente contratto né provvederà alle attività necessarie e propedeutiche all'adempimento degli obblighi assunti. Qualora la richiesta di finanziamento non sia accolta, il presente contratto s'intende risolto.

Articolo 3 – Messa a disposizione del veicolo e saldo del prezzo

3.1 Il veicolo sarà disponibile presso il venditore entro e non oltre il _____. Il venditore comunicherà per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali.

3.2 Se il termine di cui al punto 3.1 non può essere rispettato, il venditore dovrà darne motivata comunicazione scritta al compratore che è obbligato a tollerare un ritardo di 15 giorni. Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il compratore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al venditore. In tal caso il venditore dovrà restituire al compratore il doppio della caparra entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto recesso.

3.3 Il saldo del prezzo di cui al punto 2.3, sarà eseguito entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il venditore ha comunicato per iscritto al compratore che il veicolo è disponibile presso i propri locali. La violazione di tale termine rende il compratore inadempiente con diritto del venditore di recedere dal contratto e trattenere la caparra.

3.4 Ricevuta la comunicazione di cui al punto 3.1, le parti devono procedere alla pesatura dell'autocaravan secondo l'allegato A al presente contratto. Se in sede di verifica, sono riscontrati difetti di conformità, il termine per il saldo del prezzo di cui al punto 3.3, decorre dal momento in cui è ripristinata la conformità del veicolo.

Articolo 4 – Consegna e ritiro del veicolo

4.1 La consegna del veicolo avverrà entro e non oltre 7 giorni dal saldo del prezzo.

4.2 Unitamente al veicolo, il venditore consegnerà al compratore:

- la targa conforme a quella indicata nella carta di circolazione;
- la carta di circolazione;
- il certificato di proprietà;
- il manuale di istruzioni per l'uso dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il manuale per la manutenzione dell'autocaravan e di ogni sua componente;
- il libretto di garanzia;
- il certificato di garanzia convenzionale (eventuale).

4.4 Scaduto il termine di cui al punto 4.1 per la consegna del veicolo, il venditore resta obbligato a custodire il veicolo e il compratore dovrà corrispondere al venditore la somma di € _____ a titolo di penale per ogni giorno di custodia.

Articolo 5 - Garanzia per l'evizione e i difetti di conformità

- 5.1 Il compratore ha diritto alla garanzia legale per i difetti di conformità del veicolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 128 e seguenti del codice del consumo (allegato B, nota II).
- 5.2 La garanzia legale ha la durata di 24 mesi dalla consegna del veicolo. Il compratore decade dalla garanzia legale se non denuncia i difetti di conformità al venditore entro 2 mesi dalla scoperta (*allegato B, nota III*).
- 5.3 La denuncia dei difetti di conformità dev'essere inviata al venditore con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero telefax. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato (allegato B, nota III).
- 5.4 Entro 7 giorni dal ricevimento della denuncia dei difetti di conformità, il venditore comunica per iscritto al compratore se l'intervento eventualmente necessario sarà effettuato presso la propria sede ovvero presso la sede di un terzo ausiliario più vicina al luogo di residenza del compratore. Nel caso in cui il terzo non ripristini la conformità del bene, il venditore resta obbligato ai sensi degli articoli 129 e 130 del codice del consumo, salvo il diritto di regresso ai sensi dell'art. 131 del codice del consumo (allegato B, nota IV). Pertanto, il compratore potrà rivolgersi al venditore per chiedere un nuovo intervento in garanzia.
- 5.5 Il venditore rimborsa al compratore le spese eventualmente sostenute per il trasporto del veicolo presso la propria sede ovvero presso la sede del terzo autorizzato a intervenire ai sensi del punto 5.4, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza di difetti di conformità e previa esibizione da parte del compratore dei documenti giustificativi delle spese sostenute (allegato B, nota II, art. 130, comma 6, codice del consumo).
- 5.6 Per ogni intervento di assistenza in garanzia, il venditore rilascia al compratore:
- al momento di presa in consegna del veicolo, un documento nel quale sono indicati i difetti denunciati dal compratore;
 - al momento di riconsegna del veicolo, un documento nel quale sono descritti gli interventi eseguiti in relazione a ciascun difetto denunciato dal compratore ovvero accertato dal venditore.
- 5.7 Qualora per le riparazioni e sostituzioni dovute sia necessario un termine superiore a 7 giorni lavorativi, il venditore dovrà informare il compratore entro 24 ore dalla presa in consegna del veicolo.

Articolo 6 – Valore di precedenti accordi. Integrazioni e modifiche.

- 6.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, intercorso tra le parti in relazione all'oggetto della compravendita.
- 6.2 Ogni integrazione o modifica del presente contratto dovrà aver luogo per iscritto a firma delle parti.

Articolo 7 - Clausola di mediazione e foro competente

- 7.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto saranno devolute a un tentativo di conciliazione presso l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di _____ e risolte secondo il Regolamento di mediazione dalla stessa adottato.
- 7.2 Le parti s'impegnano a ricorrere al tentativo di conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale per il quale sarà competente il giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del compratore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Articolo 8 - Allegati

Al presente contratto sono allegati i seguenti documenti:

- Allegato A: verbale di verifica dell'autocaravan.
- Allegato B: appendice normativa.
- Allegato C: (eventuale) certificato di garanzia convenzionale.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data _____

Firma _____
Nome e cognome venditore

Firma _____
Nome e cognome compratore

ALLEGATO A

VERBALE DI VERIFICA AUTOCARAVAN

1.1 In data _____, il Sig. _____ legale rappresentante di _____ e il Sig. _____, rispettivamente in qualità di venditore e compratore dell'autocaravan modello _____, hanno pesato il veicolo oggetto di compravendita presso la sede del venditore (oppure presso il centro di revisione autorizzato dalla Motorizzazione civile con sede a _____).

1.2 In occasione della suddetta pesatura, a bordo del veicolo:

- erano presenti _____ litri di carburante;
- i serbatoi di raccolta delle acque reflue chiare e delle acque reflue scure erano vuoti;
- erano presenti n. _____ bombole di gpl contenenti _____ litri di gpl /non erano presenti bombole di gpl;
- era presente un serbatoio di gpl vuoto/contenente _____ litri di gpl;
- non erano presenti né il conducente né i passeggeri;
- _____ ;
- non erano presenti accessori ulteriori rispetto a quelli indicati nel contratto di compravendita.

1.3 Il peso del veicolo è risultato pari a _____ Kg.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data _____

Firma _____
Nome e cognome venditore

Firma _____
Nome e cognome compratore

ALLEGATO B

APPENDICE NORMATIVA

I.

Art. 1385 del codice civile - Caparra confirmatoria

1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

II.

Art. 128 del codice del consumo - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
 - 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
 - 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
 - 3) l'energia elettrica;
 - b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;
 - c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa.

Art. 129 del codice del consumo – Conformità al contratto

1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto, di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione.
5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Art. 130 del codice del consumo – Diritti del consumatore

1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.
3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esposto senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.
7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

III.

Art. 132 del codice del consumo – Termini

1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

IV.

Art. 131 del codice del consumo – Diritto di regresso

1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE

1. Informazioni generali

La presente garanzia convenzionale, riguardante l'autocaravan modello _____,
è prestata da _____ partita IVA _____
con sede a _____ in via _____
e lascia impregiudicati i diritti di cui il compratore è titolare in base alle norme di legge.

2. Oggetto della garanzia convenzionale

Oggetto di garanzia convenzionale è/sono:

3. Durata della garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale ha la durata di _____ a partire dalla data di consegna dell'autocaravan oggetto di compravendita.

4. Estensione territoriale della garanzia

La garanzia convenzionale ha efficacia solo nel territorio dello Stato italiano / oppure anche al di fuori del territorio dello Stato italiano.

5. Modalità per l'esercizio del diritto alla garanzia convenzionale

Il compratore decade dalla garanzia convenzionale se non denuncia i difetti entro 2 mesi dalla scoperta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale _____;
- telefax _____;
- indirizzo di posta elettronica certificata _____.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data _____

Firma _____
Nome e cognome venditore

Firma _____
Nome e cognome compratore

DIVIETI E STRADE "ELASTICHE"

SBARRE E STRANI SEGNALEI DAI SINDACI ANTICAMPER

di Pier Luigi Ciolli

Il Codice della Strada è in vigore dal 1992 ma ci sono dei sindaci che lo ignorano spendendo i soldi dei cittadini: ecco un esempio concreto.

Nella foto a lato è possibile notare una segnaletica stradale verticale prescrittiva con il divieto di transito per chi ha il veicolo più largo di 190 cm. Evidentemente si tratta di una strada "elastica", capace di allargarsi al passaggio di un autobus, e solo dal 16 ottobre al 14 aprile di ogni anno!

Ecco un esempio concreto di quando manca il buonsenso, ecco un motivo per il quale gli stranieri non prendono sul serio gli italiani: un sindaco rispettoso del Codice della Strada e della sicurezza stradale, nel caso di strada stretta, attiverebbe un senso unico e/o un senso alternato.



"Interessante" segnaletica all'accesso della Marina di Vecchiano (Pisa)

COMUNE DI ROVERETO

Divieti anticamper: il loro motivo (illegittimo) era inerente l'ordine pubblico e installano la segnaletica anticamper con parcheggio riservato autovetture, divieto per peso nonché una sbarra come divieto per altezza! L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è già in azione per acquisire la relativa documentazione e far rimuovere segnaletiche e sbarra.



In queste foto, i segnali e le sbarre anticamper nella zona dello stadio nel comune di Rovereto



VI CONTESTANO SUBITO LA VIOLAZIONE?

1. Evitate discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità della sanzione e ogni ulteriore questione. L'organo di polizia stradale non è responsabile della limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a compiere l'attività di accertamento e contestazione.
2. Per gli stessi motivi, non recatevi presso il Comando di Polizia.
3. NON rilasciate dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il verbale occorre sempre un ricorso formale, pertanto effettuare delle dichiarazioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso per l'utente della strada che in una tale situazione (non certo piacevole) potrebbe lasciarsi andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore. Se poi l'utente, vista la vastità e complessità della normativa, chiede che siano inserite una serie di considerazioni ma si vede rispondere che il verbale non può contenere tali considerazioni per mancanza di righe, si creano solo presupposti per discussioni da evitare.
4. NON firmate il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.



per l'utente della strada che in una tale situazione (non certo piacevole) potrebbe lasciarsi andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore. Se poi l'utente, vista la vastità e complessità della normativa, chiede che siano inserite una serie di considerazioni ma si vede rispondere che il verbale non può contenere tali considerazioni per mancanza di righe, si creano solo presupposti per discussioni da evitare.

5. NON firmate il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.

Se l'organo di Polizia Stradale non verbalizza l'ordine di allontanamento

1. NON attivate discussioni con l'agente circa la legittimità del suo ordine ma procedete a spostare l'autocaravan in una zona limitrofa.
2. Se NON vi è rilasciato un verbale, vista la gravità del provvedimento e la mancanza di segnaletica, fatevi raggiungere da una persona che possa farvi da testimone e chiedete cortesemente di ripetere l'ordine di allontanamento.

Chiedete altresì gli estremi del provvedimento istitutivo dell'ordine di allontanamento (es. ordinanza n.prot.... del...). In alternativa registrate quanto vi è ordinato e comunicato precisando anche il numero di matricola dell'agente.

3. In caso di mancata risposta circa gli estremi dell'ordine di allontanamento, chiamate il 112 o il 113, comunicate i fatti avvenuti e chiedete se esiste un provvedimento che prevede l'ordine di allontanamento in quell'area oppure se ci sono operazioni di polizia in corso che giustifichino un ordine di allontanamento. Solo in caso di risposte negative chiedete l'invio di una pattuglia per accertare la legittimità dell'ordine di allontanamento.

L'ORGANO DI POLIZIA STRADALE VI INTIMA DI ALLONTANARE L'AUTOCARAVAN

Vista la gravità del provvedimento, la mancanza di una segnaletica e la delicatezza della situazione, specie in presenza di minori che si possono sentire traumatizzati, al fine di accertare se l'ordine di allontanamento è corretto, a quanto sotto raccomandato:

Se l'organo di Polizia Stradale verbalizza l'allontanamento


1. Evitate discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità dell'ordine e ogni ulteriore questione. Quindi procedete a spostare l'autocaravan in una zona limitrofa.
2. Per gli stessi motivi, non recatevi presso il Comando di Polizia.
3. Verificate che nel verbale siano annotati gli estremi del provvedimento istitutivo dell'ordine di allontanamento. In caso contrario si rinvia alle istruzioni di cui al capitolo successivo.
4. NON rilasciate dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il verbale occorre sempre un formale ricorso, pertanto effettuare delle dichiarazioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso

AI CAMPERISTI L'INVITO A

- Segnarci i divieti e/o le sbarre anticamper.
- Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta.
- Raccogliere e trasmetterci i dati (indirizzo completo e targa dell'autocaravan) dei camperisti che non ci conoscono. In tal modo l'Associazione invierà loro in omaggio almeno una rivista.
- Ricordare ai camperisti che la nostra quota associativa, 35 euro (solo 10 centesimi al giorno), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune grazie al quale sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione degli illegittimi divieti e/o delle sbarre anticamper. Un modesto contributo – di fatto – oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati ai nostri associati.

in Camper

158
maggio-giugno 2014



MACERATA INSEGNA

FORTUNATAMENTE CI SONO AMMINISTRAZIONI CHE PROMUOVONO L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN TEMA DI SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

di Angelo Siri

IL CAMPERISTA SEGNALE

Da: claudio.g.

Inviato: giovedì 17 aprile 2014

A: pierluigiciolli@coordinamentocamperisti.it

OGGETTO: SOSTA CAMPER

Per opportuna conoscenza invio in allegato due documenti che potrebbero essere interessanti, a

dimostrazione di come, riguardo a quanto in oggetto, se gli atteggiamenti di certi "cittadini" sembrano univoci a livello nazionale, quelli delle Amministrazioni Pubbliche a volte non lo sono affatto (faccio ovviamente riferimento agli episodi da voi spesso citati e stigmatizzati.

Cordiali saluti.

Claudio G - Macerata

LA LETTERA DI UN ANONIMO STUDENTE PUBBLICATA SU WWW.CRONACHEMACERATESI.IT

“Parcheggi occupati dai camper, restituiteli a residenti e studenti”



I camper in via Cioci

Il parcheggio di via Cioci, in prossimità dell'Itc e del liceo artistico di Macerata, si è trasformato in una piccola area camper. A segnalarlo è un lettore di Cronache Maceratesi.

«Da ormai molti mesi – scrive – più di 20 camper sono posteggiati giorno e notte nel parcheggio limitrofo alle scuole Ragioneria ed Istituto d'Arte. Questo sta comportando serie difficoltà nel trovare parcheggio agli studenti ed ai docenti delle due scuole, oltre che ai residenti di via Cioci. Gli stessi abitanti di via Roma spesso, non trovando parcheggio vicino casa, sono costretti a cercarlo in via Cioci, ma qui trovano i posti occupati da questi camper. Basta! Pongo quindi una domanda al sindaco Carancini ed all'assessore alle piccole cose Canesin: non sarebbe giusto "ridare" questi parcheggi a chi sceglie di venire a studiare, lavorare o abitare a Macerata? Ci sono molti spazi a Macerata dove poter lasciare depositati questi camper (zona industriale di Piediripa, centro fiere di Villa Potenza, etc) perché occupare dei posti auto a 5 minuti dal centro? La mia proposta è quindi quella di mettere un bel divieto di sosta per i camper lungo tutta via Cioci. O in subordine un disco orario di 4 ore (non di 2, altrimenti creeremmo un serio disagio a studenti ed insegnanti). Questa volta non si chiedono contributi economici, ma solo la dimostrazione di avere a cuore le difficoltà dei propri cittadini».

LA RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Sosta prolungata dei camper in via Cioci, interviene l'assessore Canesin

"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - afferma, tra le altre cose, l'assessore Canesin - ha più volte confermato che sono illegittime le ordinanze con le quali i Comuni limitano il transito o la sosta delle autocaravan per motivi non attinenti alle condizioni geometriche o strutturali delle strada o per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, essendo inverosimile che solo quel tipo di veicolo possa ledere i relativi interessi pubblici"

In merito alla lettera di un cittadino maceratese relativa alla sosta prolungata dei camper in via Cioci, pubblicata da vari organi di informazione, occorre evidenziare che il Comune non ha possibilità di vietare la sosta degli automezzi in questione se non con provvedimenti che limitino nella stessa misura tutti i veicoli.

"Ciò è determinato dal fatto che il caravan - interviene l'assessore Alferio Canesin - è classificato dall'art. 185 del codice della strada come autoveicolo con la conseguente impossibilità di prevedere una disciplina ad hoc a meno che non venga utilizzato per campeggio, caso che si verifica solo quando poggia su suolo oltre che con le ruote con piedini, occupi il suolo pubblico in misura eccedente l'ingombro del veicolo (ad esempio con veranda) ed emetta deflussi.

Al di là di queste limitazioni imposte dall'art. 185 del codice della strada - prosegue Canesin - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha più volte confermato che sono illegittime le ordinanze con le quali i Comuni limitano il transito o la sosta delle autocaravan per motivi non attinenti alle condizioni geometriche o strutturali delle strada o per ragioni di ordine pubblico e sicurezza pubblica, essendo inverosimile che solo quel tipo di veicolo possa ledere i relativi interessi pubblici.

Inoltre sono illegittime ordinanze sindacali che vietano la circolazione di alcune categorie di veicoli ingombranti solo in determinati periodi dell'anno senza evidenziare particolari motivazioni tecniche.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, infine, ha avuto modo di riprendere i Comuni che vietano l'accesso a un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, ribadendo che ai fini della circolazione stradale e agli effetti dei divieti e delle limitazioni, l'autocaravan è soggetta alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Se la zona è sottoposta a un traffico sostenuto e ci sono pochi stalli per il parcheggio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti suggerisce di attivare la sosta limitata nel tempo in modo che tutti i veicoli possano fruirla senza discriminazione, ma questo provvedimento limitativo (disco orario o parcheggio a pagamento), va inevitabilmente applicato nei confronti di tutti gli automobilisti che occupano gli stalli di sosta sulla via interessata.

Sta al buon senso dei proprietari dei camper - conclude Canesin - individuare luoghi più idonei per la sosta in sicurezza e prolungata dei loro mezzi in modo da consentire la sosta di tutti gli altri veicoli che vengono invece utilizzati giornalmente".

L'INTERVENTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO CAMPERISTI

Inviato: venerdì 18 aprile 2014

A: municipio@comune.macerata.it;
alferio.canesin@comune.macerata.it;
claudio.g;info@cronachemaceratesi.it;
cronaca@cronachemaceratesi.it.

OGGETTO: MACERATA INSEGNA PER LA SOSTA AUTOCARAVAN

Grazie per il messaggio perché mette in evidenza un pubblico amministratore che insegna la norma ai propri concittadini, segnalando loro che i desideri del singolo non consentono di violare quanto previsto dalla legge, in particolare il Codice della Strada.

Vale precisare che, purtroppo, la redazione di CRONACHEMACERATESI.it, non essendo ancora inserita nella nostra banca dati e non potendo ricevere in via continuativa gli aggiornamenti sulla circolazione stradale, non ha potuto cestinare una simile lettera alla luce di quanto ora ricordiamo in calce alla presente sulle norme in vigore per la circolazione stradale, in particolare per le autocaravan. Infatti, detta lettera sarebbe stata cestinata perché la stessa foto pubblicata la smentisce, visto che gli stalli di sosta sono occupati solo da una decina di autocaravan (non venti come

indicato nella lettera dell'anonimo studente) e da tre veicoli commerciali: questo su un'ampia zona dove sono parcheggiate tantissime autovetture. Cordiali saluti. Pier Luigi Ciolli



CONTATTI

- 📍 50125 FIRENZE via San Niccolò 21
- ☎ 055 2340597 – 328 8169174
- ☎ 055 2346925
- 🌐 www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
- ✉ info@coordinamentocamperisti.it
ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
- 📘 <https://www.facebook.com/coordinamentocamperisti>
- 🐦 @ancc1985

AGGIORNAMENTI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

2 aprile 2007 - **Ministero dei Trasporti, direttiva prot. 0031543.**

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MT_Direttiva_autocaravan_02-04-07_pesante.pdf

14 gennaio 2008 - **Ministero dell'Interno, circolare prot. 0000277.**

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MI_Circolazione_sostaautocaravan_14-01-08.pdf

2008 - **Dispositivi automatici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada.**

Relazione dell'Avvocato Fabio Dimita - Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

http://www.incamper.org/swf_num.asp?num=124&startPage=34

16 giugno 2008 - **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0050502.**

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_ordinanze_16-06-08.pdf

25 giugno 2009 - **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 65235.**

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Sosta_parcheggio_25-06-09.pdf

28 gennaio 2011 - **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 0000381.**

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/0_MIT_Predisposizione_Ordinanze_28-01-11.pdf

6 giugno 2012 - **La corretta applicazione della sosta e della circolazione stradale per le autocaravan secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

Relazione dell'Avvocato Fabio Dimita - Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=64&pages=60

20 settembre 2012 - **Limitazioni alla circolazione e provvedimenti di divieto di bivacco, attendamento e campeggio. Aspetti giuridici e operativi.** Relazione dell'Avvocato Fabio Dimita - Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2_Bivacco_come_impedirlo.pdf

2013 - **Criteri per l'organizzazione delle aree adibite al parcheggio e alla sosta dei veicoli.**

Relazione dell'Avvocato Fabio Dimita - Direttore amministrativo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/ancora_divieti/2_Parcheggi_norme_per_realizzarli.pdf

DOCUMENTI UTILI ALL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE INTENDE SVILUPPARE IL TURISMO ITINERANTE E/O LA PROTEZIONE CIVILE

Analisi e soluzioni per sviluppare il turismo itinerante a costo ZERO:

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/99%20Turismo/documento_sviluppo_turismo.pdf

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/99%20Turismo/Protezione_Civile_e_Sviluppo_Economico.pdf

Protezione Civile, interventi

http://www.ispro.it/wiki/images/9/95/Metodo_Augustus.pdf

Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale. Giunta Regionale Toscana - Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997

http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/Quaderni_tecnici/index.htm

Elenco degli impianti igienico-sanitari dove poter caricare l'acqua potabile e scaricare le acque reflue della autocaravan e/o autobus turistici:

http://www.coordinamentocamperisti.it/files/Acque/dove_scaricare.pdf

Riviste in libera lettura aprendo:

www.nuovedirezioni.it - www.incamper.org

Per aggiornarsi sul tema della sicurezza stradale, le legislazioni e il Codice della Strada:

<http://www.coordinamentocamperisti.it> - <http://www.perlasicurezzastradale.org/>

DALLA PATRIA DEL DIRITTO ALLA PATRIA DEL DRITTO

ANCHE IN QUESTA DISAVVENTURA LA POLIZIA DI STATO È DALLA PARTE DEL CITTADINO. ORA VEDREMO SE LA BUROCRAZIA E/O LE MIGLIAIA DI LEGGI E LEGGINE CONSENTIRANNO ANCORA UNA VOLTA AI DELINQUENTI DI FARLA FRANCA, LASCIANDO SULLE SPALLE DELL'ONESTO E INDIFESO CITTADINO INDEBITI ONERI

di Angelo Siri

IL FATTO RUBATA L'AUTOCARAVAN

Il camperista, grazie a una segnalazione, rintraccia la sua autocaravan rubata in un campo rom vicino a Bologna.

Chiama la Polizia ed, entrati nell'autocaravan, scoprono che la targa e la placca con il numero di telaio erano state sostituite; la carta di circolazione in possesso dei rom ovviamente corrispondeva. Molto efficienti; pertanto se fossero stati fermati dalla Polizia durante la circolazione stradale, sarebbero apparsi in regola. Ma, come sappiamo, il diavolo t'insegna a fare le pentole ma non i coperchi; infatti, i ladri non avevano cambiato gli interni, tenendosi anche la televisione eccetera: il camperista dimostra facilmente alla Polizia che l'accompagna sull'autocaravan di esserne l'effettivo proprietario.

Anche il libretto delle manutenzioni evidenzia che le operazioni erano state fatte in un'officina a Macerata dove conoscono il camperista e non certo il sedicente intestatario della carta di circolazione contraffatta.

Il camperista si aspetta che l'autocaravan sia portata in un parcheggio per il solito iter, invece la vede lasciare nelle mani di chi la sta occupando che, fregandosene dell'iter giudiziario potrebbe tranquillamente metterla in moto, partire, espatriare, avere un incidente, e via dicendo. Non solo, ma il camperista abita a 300 chilometri da Bologna e per seguire l'iter dovrebbe incaricare un legale sostenendone i relativi costi.

Una situazione che ci ha fatto letteralmente arrabbiare e, contattato il camperista, come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ci siamo messi subito a sua disposizione, chiedendo all'Avvocato Marcello Viganò di intervenire immediatamente per comprendere e far comprendere i motivi che hanno impedito alle forze di polizia intervenute di mettere l'autocaravan in sicurezza dentro un parcheggio custodito nonché di comprendere e far conoscere i tempi entro i quali il nostro camperista riavrà la sua autocaravan.

L'ARTICOLO - 1

21 marzo 2014

http://www.corriereadriatico.it/MACERATA/porto_recanati_camper_capitanelli_ritrovato_campo_rom_ma_resta_agli_zingari/notizie/586151.shtml

CORRIERE ADRIATICO.it

Ritrova il suo camper rubato ma resta ai rom perché senza casa

PORTO RECANATI - Il 20 novembre scorso, è stato rubato il camper del dipendente comunale e allenatore di calcio Giorgio Capitanelli, il quale pur di ritrovarlo ha tentato anche la strada di internet inserendo tutti i dati utili alla sua identificazione. E domenica scorsa gli è arrivata una puntuale segnalazione da parte di un cittadino di Bologna. Il camper era stato individuato all'interno di un campo nomadi ai margini della A14 nei pressi di Bologna. "Mi sono messo subito in macchina - rivela Capitanelli - raggiungendo il luogo segnalato in un battibaleno. Da uno svincolo dell'autostrada ho notato - come mi era stato segnalato - il campo nomadi e non ci ho messo molto ad individuare il mio camper. Ho chiamato la polizia del luogo che dopo un po' è arrivata sul posto verificando che quel camper era proprio il mio. Svolti gli accertamenti e le procedure del caso mi aspettavo mi fosse restituito, invece non è andata così: il camper è stato posto sotto sequestro giudiziario e lasciato nella disponibilità dei ricettatori, perché - mi è stato detto - si trattava di una famiglia di nomadi senza casa. Cose dell'altro mondo. Ora il camper è a disposizione della Procura fino a non si sa quando. Dico io: il camper è mio ma è a disposizione della Procura e nella disponibilità, chissà di che genere, di una famiglia di zingari. Riuscirò più ad averlo?" dice sconsolato Capitanelli.

L'ARTICOLO - 2

23 marzo 2014

http://www.corriereadriatico.it/MACERATA/porto_recanati_camper_capitanelli_ritrovato_campo_rom_ma_la_procura_lo_lascia_agli_occupanti_senza_casa/notizie/589165.shtml

CORRIERE ADRIATICO.it

AI ROM IL SUO CAMPER RUBATO "TUTELE? SÌ, MA ANCHE PER NOI"

Ritrova il motorhome sparito ma la Procura glielo sequestra e lo lascia alla famiglia che lo occupa: non ha casa. L'ex calciatore Giorgio Capitanelli racconta l'incredibile storia.

PORTO RECANATI - Gli rubano il camper. Riesce a ritrovarlo in un campo rom a Bologna. Ma il mezzo, dopo essere stato sequestrato, non gli viene restituito perché le autorità decidono di continuare a garantire una dimora alla famiglia con prole. La vicenda che ha visto suo malgrado vittima Giorgio Capitanelli, portorecanatese assai conosciuto in città, operaio del Comune, ex calciatore e allenatore delle giovanili del Portorecanati, ha conquistato la ribalta nazionale. Una vicenda che potrebbe assurgere a diventare simbolo di un'Italia in cui le giuste e doverose norme garantiste, se ingessate e irrigidite dietro ai paletti della burocrazia, rischia di creare situazioni paradossali. La vicenda è diventata anche oggetto di decine e decine di messaggi di solidarietà nei confronti di Giorgio e di sua moglie Barbara da parte della comunità italiana di camperisti, nel sito camperonline.it. Fatto sta che la coppia portorecanatese non riesce proprio a digerire quanto accaduto. "È davvero una vicenda ridicola. Non è pensabile che in un paese civile possa accadere una cosa simile". Ci può raccontare cosa è accaduto? "Lo scorso 20 novembre ci è stato rubato il camper. Un Iveco modello Icaro. Un acquisto frutto di sacrifici. Ci siamo accorti in una manciata di ore dell'assenza del mezzo. Abbiamo immediatamente denunciato il fatto". E poi? "Una volta sbrigate le pratiche attinenti alla denuncia, abbiamo pensato di divulgare il più possibile la notizia del furto in modo tale da non lasciare niente di intentato e di battere tutte le piste. Abbiamo puntato su Facebook". Finché la situazione non si è sbloccata. "Domenica scorsa ci è arrivata una segnalazione da parte di un camperista che aveva intravisto un mezzo, simile al nostro, in un campo rom di Bologna. Ci siamo fiondati là, abbiamo chiamato le forze dell'ordine, abbiamo verificato e il mezzo era effettivamente il nostro". Per dirlo dovrete avere dei riscontri inequivocabili. "Assolutamente! Lavori interni che abbiamo fatto noi. Tendine fatte da mia moglie. La mia cassetta degli attrezzi ancora lì. E altri dettagli che non lasciano margine a dubbi: a quel punto ci saremmo aspettati di poter tornare a casa con il nostro camper. E invece ci hanno detto di lasciarlo lì". Siamo in uno Stato che garantisce alcune tutele. La famiglia che ci vive potrebbe ignorare che il mezzo fosse rubato. "Certo. E mi stanno bene le tutele. Ma dovrebbero valere per tutti. Mi sembra un paradosso che queste tutele vengano garantite con il camper nostro, acquistato con il lavoro e i sacrifici". Dopo le verifiche il mezzo verrà dissequestrato e tornerà a voi? "Ci spero. Ma purtroppo il rischio di questi, come di altri episodi paradossali della nostra Italia, è che il cittadino perda la fiducia nelle istituzioni".

UN SINCERO GRAZIE ALLA POLIZIA DI STATO

Di fronte al provvedimento di affidamento in custodia ai nomadi, la stessa Polizia di Stato ha chiesto alla magistratura, e poi ottenuto, l'affidamento del veicolo a un soggetto terzo.

Proprio stamani, hanno eseguito il trasferimento, trasportando l'autocaravan a un centro di soccorso stradale.

Il Commissariato Bolognina Ponte Vecchio, nell'attesa di eseguire l'ordine di trasferimento, in questi giorni faceva vigilare l'autocaravan.

Gli avvocati Marcello Viganò e Assunta Brunetti proseguiranno nell'espletare tutti gli atti necessari affinché l'autocaravan sia riconsegnata alla famiglia Capitanelli e i delinquenti assicurati alla giustizia. Al nostro appello ha risposto anche l'Avv. Fabio Pancaldi, noto penalista in Bologna, che anche per il fatto di essere pure lui camperista, è rimasto sconcertato da una simile disavventura, e si è subito reso disponibile alla collaborazione in loco.

FURTO DI AUTOCARAVAN,
DEVE LASCIARLO AI LADRI



ARTICOLI E MESSAGGI SU FURTI E AUTOCARAVAN

RUBANO ANCHE IL CANE

28 ottobre 2013

Estratto da:

<http://www.lanazione.it/firenze/cronaca/2013/10/28/973278-cane-rubato-enpa.shtml>

Rubano tutto nel camper parcheggiato a Piazzale Michelangelo, anche il cane. La coppia francese lo può riabbracciare grazie all'intervento delle guardie zoofile della protezione animali.

Firenze, 28 ottobre 2013 - Giovedì scorso, una coppia di cittadini francesi, parcheggia il proprio camper al Piazzale Michelangelo per contemplare il panorama e per fare una passeggiata lungo il viale dei Colli. Trascorsa un'ora al loro rientro si accorgono che la serratura del camper è stata forzata e che l'interno è stato letteralmente saccheggiato: un ipad, un portatile, soldi, vestiario, passaporti, cellulare. Ma la cosa che più gli sconcerta è la mancanza del loro amato cane, "Poppy", un piccolo yorkshire di 4 anni. Cercano da tutte le parti, avvertono le forze dell'ordine, ma invano, di "Poppy" nessuna traccia!

Verso le 13 di venerdì, due cittadine spagnole originarie di Barcellona si accorgono che rannicchiato in un angolo della scalinata della Chiesa di San Miniato al Monte c'era un piccolo cane tremolante e fortemente indebolito. Lo raccolgono rivolgendosi poi alla Polizia Municipale e ad altre forze dell'ordine, ma nessuno sa fornire notizie sui proprietari del cane. Decidono quindi di portarselo a casa per accudirlo, ma il cane è visibilmente abbattuto e rifiuta cibo ed attenzioni. L'indomani chiedono aiuto ad un rivenditore di articoli per animali in via dei Neri che le indirizza presso la sede delle guardie zoofile dell'ENPA.

Lì, le guardie si attivano subito tramite numerose telefonate a Questura, Polizia municipale, Commissariati della Polizia di Stato, Carabinieri e ASL. Dopo una mezza giornata di ricerche e dopo aver constatato che il cane era munito di microchip di provenienza francese, dalla ASL veterinaria arriva conferma di una segnalazione di furto fatta da cittadini francesi. Nel pomeriggio il lieto fine. Presso la sede dell'ENPA la coppia francese ha potuto riabbracciare l'amato cane.

La scena è stata molto commovente, commentano le guardie zoofile presenti. Lo sguardo del cane si è letteralmente illuminato alla presenza dei padroni e viceversa. Tutto questo grazie alla prontezza e alla ostinata perseveranza delle guardie zoofile della protezione animali.

CAMPERISTI RIMASTI A PIEDI

15 febbraio 2014

Buongiorno, scrivo per comunicare il furto del mio camper a Roma.

Sfogliando inCAMPER ho letto di vari furti e ho deciso di segnalarvi il mio caso affinché possiate segnalarlo ai vostri associati perché non si trovino nella mia condizione... Il 15 febbraio 2014 sono stata alla Fiera di Roma della Nautica, di ritorno la sera ho posteggiato il camper presso il "CENTRO COMMERCIALE ROMA EST" per consumare una pizza con la mia famiglia. Tra le 19.30 e le 2.00 è avvenuto il furto in questione. Il parcheggio era dotato di telecamere di sorveglianza, ma dicono che si vede il momento del furto e non si capisce bene da parte di chi perché era notte e l'immagine era sfocata. Nel denunciare l'aspetto del camper, ho descritto il particolare ben visibile di esso che dietro aveva i catarifrangenti rossi come i camion che formavano un quadrato e ad entrambi i lati lungo tutto il perimetro, seguendo anche tutta la linea della mansarda i catarifrangenti bianchi. Non avevo il bloccapedali, né antifurto, né satellitare. Chiunque vada al suddetto centro commerciale protegga bene il proprio camper! Vi saluto e ringrazio.

I CONSIGLI

Utilissimo, oltre l'allarme e quanto diffuso dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, è il dotarsi di telepass perché se il ladro non lo percepisce e imbocca l'autostrada, è rintracciato e/o tracciato nei suoi spostamenti.

Invitiamo tutti i camperisti a incidere i dati della targa dentro varie parti della loro autocaravan e fotografarli. Fotografare anche gli interni e l'esterno dell'autocaravan. In tal modo, qualora dovesse succedere loro un fatto analogo, avranno in mano le prove incontrovertibili che si tratta proprio della loro autocaravan.



LA DELINQUENZA IMPERVERSA

22 marzo 2014

Da: Firenze [mailto:firenze@viverelacitta.it]

Oggetto: FIRENZE LUNGARNO CELLINI, alla mercé della delinquenza

Stamattina alle 7 mi hanno suonato il campanello avvisandomi che il mio camper era stato aperto. Era parcheggiato a Firenze in Lungarno Benvenuto Cellini. Mi sono recato subito a vedere e fortunatamente ho trovato che mi avevano scardinato solo la finestra laterale lato dinette, tagliando oscurante e zanzariera, ma non sono entrati dentro perché è scattato l'allarme. Unico pericolo (comportamento da assassini): avevano lasciato la finestra aperta verso l'esterno e qualche autobus ci poteva sbattere, con la conseguenza che l'autista, perdendo il controllo del veicolo per lo shock, potesse attivare un micidiale incidente sia per i trasportati sia per i veicoli e pedoni in transito. Mi è andata veramente bene perché se superavano l'allarme poi... vedi articolo sopra (pagg. 14 e 15, ndr), se lo potevano godere. Pier Luigi Ciolli

**CAMPER OCCUPATO**

4 aprile 2014

<http://www.pisatoday.it/cronaca/camper-occupato-san-miniato.html>

SAN MINIATO: ENTRANO IN UN CAMPER PARCHEGGIATO E CI TRASCORRONO LA NOTTE

Il veicolo era parcheggiato di fronte agli uffici postali. Con i tre giovani anche un cane.

Il proprietario ha chiamato i Carabinieri che hanno

sgomberato il mezzo. Il maggiorenne è agli arresti domiciliari, i minorenni sono stati denunciati. Hanno rotto un vetro di un camper parcheggiato davanti alle Poste di San Miniato Basso, poi hanno forzato la porta e si sono accampati all'interno del mezzo dove hanno passato la notte.

Ieri mattina il proprietario ha avvisato i Carabinieri che hanno costretto i tre giovani, un 21enne di San Miniato, una ragazza di 17 anni di Certaldo e un 16enne di Greve in Chianti, associabili all'area antagonista anarchica, ad uscire. I tre avevano anche mangiato alcune provviste che hanno trovato nella dispensa del veicolo ed avevano preso un navigatore satellitare. Con loro anche un cane. Il maggiorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari per furto e danneggiamento; gli altri, per lo stesso reato, sono stati denunciati alla Procura Minorile di Firenze."

TRUFFATI DAL COMPRATORE

29 marzo 2014

www.newsbiella.it/2014/03/29/leggi-notizia/argomenti/cronaca-5/articolo/noleggiano-un-camper-pagando-con-assegni-rubati-e-poi-lo-fanno-sparire.html

Noleggiano un camper pagando con assegni rubati e poi lo fanno sparire. I due truffatori sono stati denunciati.

Le targhe del mezzo ritrovate in Trentino dalla polizia di frontiera.

Erano rubati gli assegni con cui due pregiudicati hanno affittato un camper Adria del valore di 50mila euro nel centro Valsesia Caravan di Brusnengo, senza poi restituirlo. A rintracciarli sono stati i carabinieri, che li hanno denunciati per truffa, appropriazione indebita e insolvenza fraudolenta.

Le forze dell'ordine non sono però riuscite a ritrovare il camper, probabilmente già portato all'estero, dato che le targhe sono state ritrovate ieri pomeriggio dalla polizia di frontiera del Trentino.

RUBA NELL'AUTOCARAVAN, 8 MESI DI CARCERE

20 aprile 2014

<http://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2014/04/20/news/ruba-dentro-un-camper-condannato-a-8-mesi-1.9077679>

RUBA IN UN CAMPER: CONDANNATO A 8 MESI

Parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari, cittadini tedeschi

Un tunisino di 29 anni, Nabil Talbi, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di furto consumato all'interno di un camper di turisti in visita alla città. L'uomo è stato rintracciato dagli agenti delle volanti grazie alla segnalazione arrivata al "113" da un ausiliario del traffico impegnato nei controlli in piazza San Paolo a Ripa d'Arno.

Grazie alla tempestività dell'azione, una parte della refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari, cittadini tedeschi provenienti da Kirchhrehnbach, Baviera. Processato con rito direttissimo è stato condannato a 8 mesi.



Associazione Nazionale
COORDINAMENTO
CAMPERISTI
www.coordinamentocamperisti.it www.incamper.org

